

## DLXXXVIII. SEDUTA

VENERDÌ 23 FEBBRAIO 1951

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

## INDICE

Autorizzazione a procedere in giudizio (Presentazione di relazione) . . . . .	Pag. 23014	CAMINITI . . . . .	Pag. 23043, 23044
Congedi . . . . .	23014	AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	23044, 23056, 23059, 23071
Disegno di legge di iniziativa parlamentare (Presentazione) . . . . .	23014	CANALETTI GAUDENTI . . . . .	23044
Disegno di legge: « Norme per la elezione dei Consigli provinciali » (1487) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione):		ANDREOTTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> 23044, 23057, 23058, 23064	
LAVIA . . . . .	23014	CARON . . . . .	23044
LOCATELLI . . . . .	23016	PACCIARDI, <i>Ministro della difesa</i> . . . . .	23044
PASTORE . . . . .	23018	CASO . . . . .	23045, 23046
MOLÈ Salvatore . . . . .	23031	SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . . . . .	23045, 23052, 23055, 23056, 23060
TONELLO . . . . .	23034	CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> 23045, 23046, 23056, 23069, 23070	
Interrogazioni (Annunzio di risposte scritte) . . . . .	23014	CEMMI . . . . .	23047
ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni:		VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> 23047, 23061, 23072	
BASTIANETTO . . . . .	23041	CEBIGNANI . . . . .	23048
TAMBRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i> . . . . .	23041	CORTESE . . . . .	23049
BRASCHI . . . . .	23041, 23042	SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i> 23049, 23054, 23059	
GONELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> 23042, 23048, 23049, 23050, 23055, 23057, 23058, 22063, 23067		DE GASPERIS . . . . .	23049, 23051
MARAZZA, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> . . . . .	23042, 23053, 23060, 23063	DONATI . . . . .	23052
D'ARAGONA, <i>Ministro dei trasporti</i> . . . . .	23043, 23051, 23052, 23053, 23060, 23066	FILIPPINI . . . . .	23052
		FIORE . . . . .	23053
		GALLETTO . . . . .	23054
		GASPAROTTO . . . . .	23055
		GASPAROTTO (BASTIANETTO, DONATI, MARCONI-NI, GUARIENTI, ZANE) . . . . .	23055
		GIARDINA . . . . .	23055, 23056
		GORTANI . . . . .	23056
		JANNUZZI . . . . .	23057
		LOCATELLI . . . . .	23057, 23058, 23059
		LODATO . . . . .	23060
		LODATO (FOCACCIA, QUAGLIARIELLO) . . . . .	23060
		NACUCCHI . . . . .	23061
		NEGRO . . . . .	23062
		OTTANI . . . . .	23063

PASQUINI . . . . .	Pag. 23064
PERSICO . . . . .	23064
SPATARO, <i>Ministro delle poste e telecomunicazioni</i> . . . . .	23064, 23067
RICCIO . . . . .	23065
TOGNI, <i>Ministro dell'industria e commercio</i> . . . . .	23065, 23070
ROMANO ANTONIO (DI ROCCO, LAZZARO, CARISTIA, SANMARTINO) . . . . .	23066
SAMEK LODOVICI . . . . .	: 3067
SANTONASTASO . . . . .	23067
SPALLINO (PERINI) . . . . .	23068
LOMBARDO, <i>Ministro del commercio con l'estero</i> . . . . .	23068
TAMBURRANO (LANZETTA, ALLEGATO, ROLF) . . . . .	23069
TIGNINO . . . . .	23069, 23070
TISSI . . . . .	23071
ZELIOLI (TARTUFOLE, SPALLINO, RICCI FEDERICO, BUIZZA, PEZZINI, GENCO, SCHIAVONE, PASQUINI, CEMMI, CIASCA, FOCACCIA, MAGLIANO, CARBONI e SALVI) . . . . .	23072

La seduta è aperta alle ore 10.

CERMENATI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Gelmetti per giorni 5, Oggiano per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

#### Presentazione di relazione su domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Fusco, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Venditti. (Doc. XCIV).

Questa relazione sarà stampata e distribuita.

#### Presentazione di disegno di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Benediti Luigi, Carbonari, Conci, Piemonte, Tissi, Mott, Braitenberg, Conti, Medici, Bastianetto e Marconcini hanno presentato il

disegno di legge: « Istituzione dell'Ente " Parco nazionale Brenta Adamello Stelvio " » (1552).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

#### Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i Ministri competenti hanno inviato risposta scritta ad interrogazioni dei senatori: Bastianetto, Braschi (tre), Caminiti (due), Canaletti Gaudenti, Caron, Caso (tre), Cemmi, Cermignani, Cortese, De Gasperis (due), Donati, Filippini, Fiore (due), Galletto, Gasparotto (due), Giardina (due), Gortani (due), Jannuzzi, Locatelli (sei), Lodato (due), Lodato (Focaccia, Quagliariello), Nacucchi, Negro, Ottani, Pasquini, Persico, Riccio, Romano Antonio (Di Rocco, Lazzaro, Caristia, Sanmartino), Samek Lodovici, Santonastaso, Spallino (Perini), Tamburrano (Lanzetta, Allegato, Rolfi), Tignino (due), Tissi, Zelioli (Tartufole, Spallino, Ricci Federico, Buizza, Pezzini, Genco, Schiavone, Pasquini, Cemmi, Ciasca, Focaccia, Magliano, Carboni, Salvi).

Le dette risposte saranno inserite in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la elezione dei Consigli provinciali » (1487) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la elezione dei Consigli provinciali ».

È iscritto a parlare il senatore Lavia. Ne ha facoltà.

LAVIA. Una premessa, onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole signor Ministro, una premessa ho detto. Io spesso in quest'Aula augusta ho inteso ripetere che per discutere un disegno di legge deve aversi una specifica capacità, una specifica tecnica; ed allora io dovrei fare stamattina la mia presentazione per legittimare questo mio, credo breve, intervento. Io guardo un po' al passato, e penso al mio *curriculum vitae*; come avvo-

cato ho tenuto sempre alto il prestigio della toga, con disinteresse e con amore. Dovendo parlare su questo disegno di legge, faccio presente a voi, onorevoli colleghi, che, avendo cominciato presto la mia vita pubblica, fui per circa trent'anni amministratore della provincia di Cosenza, prima consigliere, poi deputato, circa trenta anni amministratore della provinciale, ed infine, dopo lo scioglimento dei Consigli provinciali, componente della Commissione per l'amministrazione straordinaria. E allora, dopo questa piccola scorribanda nella vita *ante-acta*, ritengo di avere titolo sufficiente per dir la mia parola tranquilla, serena ed obiettiva sul disegno di legge in discussione.

Questo disegno di legge non provvede alla istituzione dei Consigli provinciali, ma soltanto ad un ripristino di tali Consigli, che ebbero in passato una nobile e lunga tradizione. La quale richiama alla nostra memoria la data del 4 febbraio 1915, quando ai Consigli provinciali vennero aumentate le loro attribuzioni e le loro competenze. In quei Consigli provinciali si discutevano, per una simpatica ed apprezzabile prassi amministrativa, in sede referente e non certo deliberante, tutti i disegni di legge che riguardavano la collettività particolare di una Provincia. Giovanni Giolitti — capo del Governo — spesso parlava al popolo d'Italia, proprio dal suo seggio presidenziale del Consiglio provinciale di Cuneo. In quel tempo, e cioè voglio dire nel 1914, facendo il mio ingresso nel Consiglio provinciale, vidi attorno a me e vicino a me i rappresentanti di tutti i partiti. Si era proceduto alle elezioni col sistema maggioritario e ciò nonostante tutti i partiti erano rappresentati.

Sedevano su quei banchi i repubblicani, sedevano su quei banchi i socialisti, sedevano su quei banchi i radicali, i riformisti, i conservatori, i popolari, sedevano, infine, su quei banchi i liberali di destra e di sinistra. Dunque, tutti i partiti erano rappresentati. E allora il sistema maggioritario era il sistema adeguato per le elezioni dei Comuni e delle Provincie, perchè si votava per la persona capace, che avrebbe potuto sostenere gli interessi e i diritti dei consociati in una Provincia o in un Comune. Si sceglieva la persona, prescindendo da ogni sua concezione teorica e politica e da ogni partito. Perchè si parla oggi, con tanto

eccessivo entusiasmo, di proporzionale pura od impura, di apparentamenti, di blocco e persino di premio di maggioranza? Questa legge non crea un nuovo istituto amministrativo, ma ripristina un glorioso istituto, soppresso dalla dittatura fascista.

Quanto alla circoscrizione, la più logica circoscrizione elettorale fu sempre il mandamento. Nel mandamento si accoglievano, come tuttora si accolgono, tutti i cittadini che avevano un comune interesse, economico, morale, giudiziario. E allora l'eletto, a prescindere, ripeto, da ogni sua concezione politica, rappresentava veramente un libero e volontario plebiscito d'un popolo. Il quale conferiva alla persona più degna il mandato della tutela e difesa dei suoi diritti. Sono piccoli rilievi, quelli che faccio, che l'onorevole Ministro potrà accettare, perchè non inficiano il disegno di legge nè lo sovvertono. Sono piccoli ritocchi che è necessario fare per potere mantenere alcune nobili ed indistruttibili tradizioni. Circoscrizione, dunque, razionale e rispondente pienamente al suo scopo.

Ed ora occupiamoci di discutere della funzionalità e delle funzioni dei Consigli provinciali. Essi funzionavano a seguito dell'accordo tra il presidente della Deputazione ed il presidente del Consiglio, e si fissavano quindi le sessioni a norma della legge e del regolamento. Alle sedute del Consiglio assisteva il Prefetto, il quale allora era veramente l'espressione del potere esecutivo centrale e non il proconsole di un regime totalitario. Era una garanzia anche per lo Stato, poichè egli ascoltava le discussioni e i voti espressi dal Consiglio nell'interesse della Provincia. Al Prefetto, rappresentante del Governo, venivano fatte le interrogazioni e proposte le interpellanze. Dopo venne il turbine e sopresse anche il Consiglio provinciale ed io, come già dissi, fui componente della Commissione reale per l'amministrazione straordinaria della Provincia.

Non ho rimpianti, ma sento una legittima nostalgia per quei Consigli provinciali che esercitavano nobilmente la loro funzione e che rappresentavano una magnifica tradizione: quella della conquista democratica nel Paese. Allora c'era la ben intesa democrazia; quella che tende a portare su il popolo, perchè

sia degno e capace delle funzioni pubbliche. Piccoli ritocchi ho detto. Trovo scritto nella relazione che c'è una Giunta provinciale: è vero quello che diceva l'amico e collega Adinolfi: qui si genera una confusione con questa nomenclatura nuova. Giunta provinciale; c'è la Giunta provinciale amministrativa, ma è un organo giudiziario, in campo amministrativo, di primo grado, ed i ricorsi, avverso ad essa, si propongono al Consiglio di Stato. Perché vogliamo, senza necessità, generare confusione ed equivoci, per istituti sostanzialmente diversi? Era tanto bella la dizione « Deputazione provinciale »; era così austero e degno quel nome che oggi si vuole esizialmente sopprimere.

Sono piccoli ritocchi che non nuocciono. L'elezione del presidente veniva fatta dall'assemblea del Consiglio; ma la relazione, nel suo emendamento, dice: per ogni sessione. No, il presidente deve esercitare una funzione importante e deve essere eletto per un quadriennio, perchè il presidente, in tal modo, ha la possibilità di intendersi appieno con il presidente della Deputazione provinciale. Nei Consigli provinciali, non si tengono congressi, si discute dell'andamento dell'amministrazione della Provincia. Il presidente del Consiglio provinciale si eleggeva, una volta, per tutte le sessioni, cioè per l'intero quadriennio. E tanto era alta la carica di presidente del Consiglio provinciale che, dopo tre elezioni a quel posto, veniva, anche spesso, insignito del laticlavio. Dunque io ho premesso di essere breve, di tracciare insomma in sobria linea una esposizione di quelli che sono i miei desideri e credo i desideri anche di molti colleghi di questa Assemblea. Noi dobbiamo mantenere le tradizioni nobili, ripristinando il Consiglio e la Deputazione provinciale. Così operando faremo cosa gradita e che soddisfa le esigenze e i bisogni morali delle nostre popolazioni.

Vorrei quasi concludere: ma aggiungerò un altro piccolo rilievo per completare il quadro della mia esposizione. I Consigli provinciali, si dice, dovrebbero avere anche la facoltà di scegliere nel proprio seno i rappresentanti al Consiglio regionale. D'accordo, ma ancora di queste assemblee regionali non si può parlare, perchè manca la Regione. Comunque, io sono e resterò favorevole al sistema delle elezioni a

doppio grado; sistema applicato utilmente in altri Paesi civili e democratici. Sarebbe il sistema più razionale e più produttivo per costituire l'assemblea regionale, in quanto i Consigli provinciali provvederanno ai bisogni ed agli interessi della propria Provincia ed i loro delegati regionali dovrebbero discutere le leggi aventi per oggetto gli interessi e i diritti riguardanti esclusivamente la Regione. E tutto ciò in sede referente e non deliberante, perchè altrimenti noi faremo una Regione completamente autonoma ed avulsa dallo Stato e creeremo uno Stato nello Stato; cosa addirittura assurda, antiggiuridica e, per dir meglio, anticonstituzionale. Questi sono, in breve, i miei concetti. Io li ho espressi con molta sobrietà e, pertanto, il mio breve discorso volge alla fine.

Ho detto, onorevole signor Ministro, che ella dovrebbe accogliere quanto io ho esposto; e, intanto, dichiaro che voterò, con ogni riserva, il disegno di legge, non per un conformismo sciocco, ma perchè sento il dovere di votare un disegno di legge così come è stato emendato dalla Commissione. La quale, saggiamente e prudentemente, ha apportato alcune modificazioni fondamentali al testo presentato dal Governo. Il Governo voleva andare forse più oltre; bisogna lodare questa iniziativa; ma tale iniziativa non sarebbe tempestiva in questi momenti di emergenza e di foschia. Si potevano ripristinare i Consigli e le Deputazioni provinciali con un provvedimento di un solo titolo: « Ritorno alla legge fondamentale del febbraio 1915 ».

Ho finito e voglio fare un augurio: quello che, finalmente, da questi nostri banchi diversi, si levi una parola di concordia, onde, finalmente noi, consci del nostro mandato, ci si possa ripromettere di adempiere, in piena concordia di intenti, pur discutendo in piena libertà, il nostro dovere. E non ci dispiaccia tornare, qualche volta, al passato, riportandoci alle nostre nobili tradizioni perchè i popoli che non hanno, o che abbandonano le loro nobili tradizioni sono destinati a tramontare lentamente verso le ombre della sera. (*Approvazioni vivissime. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Locatelli. Ne ha facoltà.

LOCATELLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, discutendosi sulle norme per

l'elezione dei Consigli provinciali, noi torniamo a ripetere, anche in omaggio alla Costituzione, farò e guida, che, pur apportando le necessarie modifiche, da altri e da noi suggerite, le elezioni comunali e provinciali debbono essere indette al più presto non solo, ma nello stesso giorno, per risparmiare qualche miliardo, che potrebbe servire ad alleviare, almeno in parte, qualche miseria, e assicurare il rapido e regolare funzionamento degli enti locali.

E, ancora una volta, protestiamo per il ritardo assolutamente ingiustificato delle elezioni regionali.

Ciò premesso, anche in questo progetto, dobbiamo lamentare la carenza della legge, monca ed oscura. Rileggete la relazione obiettiva dell'amico Minoja: il suo è il cauto e riservato stile dell'ex prefetto; ma, dalle brevi pagine, trapela chiaramente lo stato di incertezza in cui più volte si è trovata la prima Commissione, alla quale mi onoro di appartenere (e non è, credete, la solita frase stereotipata).

Prima di tutto riaffermiamo che il sistema elettorale voluto dal progetto (maggioritario per due terzi, proporzionale per l'altro terzo) non ci soddisfa: noi siamo — lo ripetiamo e lo ripeteremo sempre — per la proporzionale.

Ho ricordato, pochi giorni fa, che questo sistema — il migliore di tutti — è stato adottato dal Consiglio regionale siciliano ed a Trieste. Aggiungo oggi che alla stessa decisione è pervenuta la Commissione parlamentare per il suffragio universale in Francia.

E veniamo, brevemente, a dir qualcosa sul testo del progetto.

Da chi è partita la prima idea della soppressione della carica di presidente del Consesso provinciale? Non certo da qualcuno che fu — come noi e come altri in questa Aula — consigliere provinciale. Ricordiamo, con memore rispetto, l'alta figura di colui che si assideva arbitro sereno tra i nostri dibattiti non sempre tranquilli e, nelle grandi manifestazioni, rappresentava la Provincia e la rappresentava degnamente per l'eletto ingegno e l'indiscussa esperienza e competenza amministrativa.

Il presidente del Consiglio provinciale era al di sopra dei partiti e tutti li rappresentava. Ora questa carica si vorrebbe affidare al presidente di quella che fu chiamata ieri la Deputazione, e ora, con denominazione che si

presta a facili confusioni, Giunta provinciale. Costui però, noi osserviamo, è il rappresentante più qualificato di una parte politica del Consiglio e cioè della maggioranza; si assisterebbe quindi a questo strano contrasto: la discussione sarebbe diretta proprio da chi, per la quotidiana azione amministrativa, è esposto a continui attacchi. Accusato e giudice! E dovrebbe costui, secondo il progetto — diciamo *en passant* — convocare, invece dell'eletto con maggior numero di voti, anche la prima adunanza del Consiglio, quando egli stesso — il concetto è allegro — non è stato ancora nominato.

La carica di presidente dei Consigli provinciali, cantonali, dipartimentali, ed anche, aggiungiamo, dei consessi comunali delle grandi città, vige da tempo immemorabile in tutte le nazioni civili; perchè abolirla proprio in Italia? Per quale ragione? L'onorevole sottosegretario Bubbio ha detto: la nomina porta con sé delle spese. Ma quali? Chieda a Milano quanto costava il presidente del Consiglio provinciale che siede ora, proprio qui, fra noi. Del resto la Commissione ha accettato a grande maggioranza un nostro emendamento in cui si dice che il presidente è eletto per ogni sessione. Dov'è allora la necessità di un ufficio apposito? Tra tanti funzionari (troppi talvolta) che lavorano per la Provincia, il presidente, per trovare chi lo aiuti, non avrà che l'imbarazzo della scelta.

Il presidente, ripeto, è necessario. Quanti hanno raggiunto, prima del nefasto periodo fascista, l'alta carica, l'hanno esercitata con dignità. E a quella carica, avuta dai loro conterranei, hanno soprattutto tenuto. Si sa che Giolitti abbandonava, ogni tanto, Roma, e viaggiava tutta notte per presiedere il Consiglio provinciale di Cuneo; egli diceva ironicamente — e in ogni ironia, scrisse Victor Hugo, c'è un fondo di verità — di preferirlo al... Consiglio dei ministri. Il che è tutto dire...

L'articolo 6, che dà norme per la nomina degli assessori provinciali, è uno dei più oscuri. Abbiamo già detto che le leggi elettorali (e specialmente quelle) sono tra le meno chiare; tanto che, ad ogni elezione, noi dobbiamo compilare un opuscolo esplicativo per il popolo; ma questo articolo 6 è proprio tra quelli che la Commissione unanime ha tentato di chiarire.

1948-51 - DLXXXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

23 FEBBRAIO 1951

Per la ripartizione dei collegi provinciali bisogna poi tener conto del numero degli elettori, della contiguità territoriale, dell'unità dei Comuni, della viabilità e della via d'accesso per facilitare agli elettori l'esercizio del loro più alto diritto: quello del voto. Ed è opportuno assai che una commissione interparlamentare sia chiamata a dare il suo parere per le circoscrizioni elettorali.

Se si potessero riprodurre a colori le circoscrizioni vigenti per alcuni collegi senatoriali, i nostri egregi colleghi pittori Cermignani e Russo, che del colore sentono la poesia, la luce, l'euritmia, si coprirebbero gli occhi con le mani, come faceva, con le sue bianche ali, il pudibondo angelo dantesco.

E veniamo a un punto già accennato, ma sul quale insistiamo. L'articolo 10 dice: « sono eleggibili a consigliere provinciale i cittadini di un Comune della provincia purchè sappiano leggere e scrivere ». Ma come? Per la legge comunale sono eleggibili a consiglieri comunali i cittadini « elettori in qualsiasi comune della Repubblica » e costoro non potrebbero essere eletti consiglieri provinciali?

In Comune sì, alla Provincia no. Ma perchè?

Vi è una stridente contraddizione che bisogna togliere assolutamente.

Risparmio le altre osservazioni e gravi lacune che cari colleghi hanno messo e metteranno in rilievo.

Mi sia soltanto consentito di concludere così: noi non riusciamo davvero a comprendere come si siano respinti tutti gli emendamenti presentati da senatori socialisti, comunisti, liberali, per il progetto delle elezioni comunali.

Se è vera la voce che circola insistente per i corridoi, pare che la stessa sorte spetti anche agli emendamenti che presenteremo per le elezioni provinciali.

Possibile che neppure uno risponda a criteri di opportunità, di giustizia, di chiarezza?

Se il Governo lo vuole (il Governo che in sabbia tanti buoni progetti e altri cattivi affretta) la Camera può deliberare in breve spazio di tempo.

Ed ho finito.

Applicando queste norme elettorali così manchevoli e oscure, questo progetto antiproporzionalista, voi credete di potere, domani, dimostrare che il Paese, sia nelle elezioni comunali

che nelle provinciali, riaffermerà la vostra preponderanza. Noi dubitiamo. Vi sono troppe ed evidenti crepe nell'intonaco... Il Paese ha aperto gli occhi e rafforzerà le correnti che muovono, con rinnovata fede e sereno coraggio, verso il Socialismo. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pastore. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, spero che non sarà sgradito ai colleghi della maggioranza se innanzi tutto mi congratulo con loro e con il Governo per la fervida fantasia che essi dimostrano inventando ad ogni pie' sospinto un nuovo sistema elettorale. L'Italia disgraziatamente ha perduto molti primati, ha perduto perfino il primato nel gioco del calcio, ma credo che il primato nei sistemi elettorali lo possa rivendicare rispetto a tutti i Paesi del mondo. Abbiamo un sistema elettorale proporzionale per le elezioni generali politiche; abbiamo un secondo sistema quasi proporzionale per le elezioni senatoriali; abbiamo un sistema elettorale per i Comuni sino a 10 mila abitanti; abbiamo un secondo sistema elettorale, che sarebbe poi il quarto, per i Comuni oltre i 10 mila abitanti; ne abbiamo un altro per i Consigli provinciali ed evidentemente ne arriverà un sesto, speciale per i Consigli regionali.

La maggioranza afferma che essa escogita tutti questi sistemi elettorali per renderli più aderenti alla realtà, ai bisogni locali, perchè essi rispondano meglio alle aspirazioni delle popolazioni. È evidente invece che innanzi tutto la moltiplicazione dei sistemi elettorali crea la confusione, disturba l'elettore, lo rende incerto ed incapace di sapere per chi vota e come vota. Sono certo che se facessimo un'inchiesta fra di noi e chiedessimo a ciascun senatore di spiegare in modo preciso ognuno di questi sei sistemi elettorali, con molta probabilità pochi dei nostri colleghi supererebbero l'esame. Immaginiamoci poi che cosa può capire l'elettore, il quale per le elezioni politiche vota una scheda col sistema proporzionale, in circoscrizioni regionali o semiregionali; il quale per le elezioni senatoriali vota invece per un nome in un collegio nel quale poi non si sa se il candidato che avrà la maggioranza sarà eletto o non sarà eletto; per la elezione dei Comuni vota in una altra circoscrizione, e che per l'elezione dei

Consigli provinciali dovrà votare in un'altra circoscrizione ancora, che non è nè quella politica, nè quella senatoriale, nè quella comunale, ma è una nuova circoscrizione fabbricata ad uso e consumo del partito di maggioranza, ad uso e consumo del Governo.

È evidente che la Democrazia cristiana ha una sola preoccupazione, quella cioè di trovare in ogni caso il sistema elettorale che le faccia più comodo, che le dia la speranza di avere il maggior numero di seggi per saziare la sete di dominio e di posti contemporaneamente per appagare in qualche modo i cosiddetti partiti minori che la Democrazia cristiana ha saputo molto bene legare a se stessa, mettendo loro un cappio al collo, per tirarseli dietro.

Quindi, la prima osservazione è precisamente che questo progetto di legge aggrava la situazione, che esso rende sempre più difficile e complessa la vera, la spontanea, la libera manifestazione della volontà popolare, che questo progetto di legge continua e aumenta la confusione, l'incertezza dell'elettore e rende sempre più difficile al cittadino italiano di sapere e di capire come vota, per chi vota, qual fine raggiunge il suo voto.

Osservo in seguito che questo progetto di legge stabilisce la carenza della maggioranza democristiana e del Governo nei riguardi della Costituzione e nei riguardi delle stesse leggi fatte approvare dal Parlamento per volere del Governo e della maggioranza stessa.

Secondo la norma ottava delle disposizioni transitorie della Costituzione, le elezioni regionali e anche quelle provinciali sarebbero dovute avvenire entro il dicembre 1948. Vi è stata una legge Bergmann che ha portato questo termine al 1949; vi è stata una legge Lucifredi che lo ha portato al 1950; poi, più niente. Noi aspettavamo che il collega Bergmann, per esempio, di cui l'onorevole Macrelli ieri diceva che è fervido, tenace, costante assertore della Regione, ci presentasse un nuovo progetto di legge ed una nuova, dotta relazione per dimostrarci come le elezioni, prescritte dalla Costituzione entro il 1948, si possano fare nel '51, '52, '53 e così via, pur rispettando la norma costituzionale. Ma non è avvenuto neppure questo. Il Governo non ha sentito neppure il bisogno di fare una legge che prorogasse la legge

Lucifredi. Il Governo avrebbe dovuto rispettare la legge Lucifredi e fare le elezioni entro il 1950; non avendolo fatto, avrebbe almeno dovuto chiedere al Parlamento l'autorizzazione a rimandare le elezioni. Il Governo non l'ha fatto, la maggioranza democristiana non se ne è preoccupata: la maggioranza democristiana sa di poter fare tutto ciò che vuole, il Governo sa di poter fare tutto ciò che vuole, e l'onorevole Scelba è ormai il solo interprete della Costituzione e delle leggi. L'onorevole Scelba può a buon diritto ormai dire: la Costituzione sono me, la legge sono me e quello che faccio io deve valere per tutto il Parlamento, per tutto il Paese, senza alcun limite, senza alcuna restrizione. È evidentemente per questo che l'onorevole Scelba non si è preoccupato nè di fare le elezioni, nè di chiedere al Parlamento la proroga della legge Lucifredi, che fissava le elezioni per il 1950. Siamo dunque completamente fuori della legge, che voi stessi avete approvato, per interpretare a modo vostro la Costituzione.

Per entrare poi nel merito del provvedimento debbo affermare che continuiamo ad essere favorevoli al sistema proporzionale. Non voglio qui rileggere i discorsi e gli articoli che tutti gli uomini del Partito popolare da Don Sturzo a Micheli, a Tupini, a Cappa hanno pronunciato a favore del sistema proporzionale del 1920. Un po' perchè sarebbe inutile, un po' perchè voi sapete benissimo che se c'è stato un partito che ha posto costantemente la proporzionale come una base fondamentale e l'ha propugnata anche contro quella parte dei socialisti che hanno creduto di poterne fare a meno nelle amministrative, è stato il Partito popolare. Potrei citare articoli, discussioni, documenti, ma abuserò del vostro tempo soltanto per ricordare che, nella seduta del 6 maggio 1920, l'onorevole Micheli ebbe a dire:

« Mi limiterò ad una dichiarazione. Avrei capito che la Camera nuova, uscita dal suffragio proporzionale, non avesse creduto di prendere in esame il sistema vigente in tema di elezioni amministrative per molte ragioni, ma specialmente per la imminenza e la urgenza della rinnovazione dei consigli amministrativi. Ma se essa crede di por mano a questa riforma, io ritengo che non possa e non debba prescindere dalla sua origine, la quale è stata la

consacrazione del principio della proporzionalità. Non credo che essa possa rimettere, in questa nuova legislatura, riverniciato a nuovo, quel principio che noi allora combattemmo, cioè il principio della proporzionale limitata semplicemente alle minoranze. (E il resoconto stenografico aggiunge: "Approvazioni").

« Si vuole riconsacrare il regime maggioritario; ma non so quanto possa o meno convenire questo regime, che noi abbiamo condannato formando in virtù di tale condanna questa Camera.

« Il regime maggioritario o dobbiamo lasciarlo come attualmente è, o — se vogliamo riformarlo — dobbiamo avere il coraggio di abolirlo completamente, e di sostituirgli il regime proporzionale: ma questo connubio ibrido fra un sistema e l'altro, che già l'onorevole Camera aveva proposto per la legge elettorale politica e non ebbe allora fortuna, io credo e mi auguro che non riesca ad avere nessun favore nella Camera d'oggi ».

Questo era il pensiero ufficiale di tutti i deputati popolari che sedevano a Montecitorio, compresi parecchi colleghi, attuali senatori. Oggi la Democrazia cristiana, gli stessi uomini che nel 1920 erano fautori intransigenti della proporzionale ci vengono a raccontare una serie di sciocchezze. Un momento fa l'onorevole Lavia ci ha detto che nelle elezioni provinciali precedenti al fascismo non si faceva questione di partito, ma si votava solo per la persona. Mi chiedo se il senatore Lavia abbia mai partecipato alla vita politica e alle elezioni del 1920. Il primo elemento, infatti, di giudizio da parte dell'elettore, era il partito politico cui apparteneva il candidato anche per il Consiglio provinciale. Nel 1920 nelle elezioni provinciali, lo ricordo benissimo, nella provincia di Torino, dove anche io fui eletto, e furono eletti socialisti e popolari, il primo requisito, la prima questione era la questione politica. Aveva un certo valore la personalità del candidato. È chiaro che un candidato come Giolitti poteva riscuotere un certo numero di voti anche da coloro che non erano giolittiani o che non erano molto persuasi della grandezza di Giolitti, ma questo era naturalmente secondario. Chi votava per Giolitti votava per il partito liberale, chi ha votato per me ha votato per il

socialismo e chi nei mandamenti vicini ha votato per il candidato popolare, ha votato per il Partito popolare e non per la persona del candidato. Questa storiella della personalità, questa storiella per cui nelle elezioni amministrative e nelle elezioni provinciali l'elettore vota per la persona del candidato, indipendentemente dall'idea e dai programmi che questi esprime, credo che sia una grossa sciocchezza. Non è vero affatto che nelle elezioni provinciali o nelle elezioni politiche la personalità conti innanzi tutto. La personalità è uno degli elementi secondari, ma quello che ha sempre contato innanzi tutto in tutte le elezioni, anche nei collegi uninominali o nelle elezioni per il Consiglio provinciale, è il programma del candidato, è il partito che rappresenta quel candidato. Non è mai avvenuto che un candidato socialista più valente, più capace di un candidato popolare, abbia ricevuto i voti degli elettori del Partito popolare, anche se questi riconoscevano che il loro candidato poteva essere inferiore al candidato socialista.

Non è vera neppure la tesi che ho sentito esprimere qui ieri dal collega Macrelli, che nell'amministrazione non si faccia politica. Ma questa, caro collega Macrelli, è la vecchia tesi di tutti i conservatori che da 50 anni ce la raccontano per mascherare con questa formula ipocrita la loro politica, la politica della conservazione, la politica di classe che essi svolgono. Questo il collega Macrelli lo sa benissimo, per esperienza personale, per la sua cultura personale, e, se è venuto qui a raccontarci la storiella secondo la quale nei consessi amministrativi non si fa politica, certamente è perché non aveva alcun altro argomento per giustificare il suo appoggio a questa legge. Ma come, nella amministrazione comunale non si fa della politica? Ma, signori, voglio ricordarvi le amministrazioni comunali socialiste e comuniste le quali abolivano il dazio di consumo e lo sostituivano con l'imposta di famiglia; ma questa non è politica? Era politica di classe poiché si sostituiva alla imposta sui consumi, che colpiva le grandi masse lavoratrici, una imposta che colpiva i ceti ricchi, e questo avveniva per l'appunto nelle amministrazioni socialiste e comuniste e non nelle amministrazioni conservatrici. Questa è politica, signori, e venirci a

raccontare qui al Senato che nei Consigli comunali e provinciali non vigono i programmi politici, che nei Consigli comunali qualunque sia l'amministrazione, di qualunque colore, a qualunque partito essa appartenga, tutto è tecnica, sono veramente fanfaluche che non si dovrebbero più dire oggi dopo decine di anni di lotte politiche ed elettorali. Nelle amministrazioni comunali si fa della politica, necessariamente ed inevitabilmente, perchè una amministrazione comunale che ha un determinato indirizzo tributario fa della politica, perchè un'amministrazione comunale che preferisce incrementare i lavori pubblici nei quartieri periferici piuttosto che buttare i miliardi ai Parioli, fa una determinata politica, mentre l'amministrazione che preferisce curare i Parioli e infischiarci della Garbatella fa un'altra politica e una politica di classe. Quindi è inutile venirci a raccontare che si tratta soltanto di amministrare bene. Tutti possono amministrare bene o male, anche le amministrazioni conservatrici, dal loro punto di vista. Ce ne sono state di mirabili, che hanno amministrato magnificamente, dal loro punto di vista, dico, e lo stesso può dirsi delle amministrazioni comunali democratiche. Ma non si può negare che tra le amministrazioni conservatrici e le amministrazioni democratiche vi sia una differenziazione di indirizzo politico. Negare questo è inaudito e non avrei voluto udire affermazioni di questo genere in Parlamento perchè contrastano con i fatti e con il sistema repubblicano. Infatti l'onorevole Macrelli non vorrà sostenere che l'amministrazione repubblicana di Cesena faccia la stessa politica che farebbe un'amministrazione conservatrice. Non verrà a raccontarmi che quando i repubblicani avevano il Comune di Forlì o di Ravenna facevano la stessa politica che avrebbe fatto un'amministrazione conservatrice. È evidente che i repubblicani rappresentavano classi sociali diverse, in gran parte le masse lavoratrici, e facevano una politica corrispondente agli interessi di dette masse lavoratrici in contrasto con gli interessi delle classi agrarie e dei proprietari. Quindi, per concludere su questo punto, liquidiamo una buona volta questa storia delle amministrazioni dove si fa solamente della buona amministrazione e non si fa politica. Si fa della politica nel Comune, e come! E la sanno fare molto bene i

conservatori, molto meglio di quel che non sappiamo fare noi, a difesa dei loro interessi e degli interessi delle classi che rappresentano.

Un altro argomento è quello della stabilità. È l'argomento classico di tutti gli anti-proporzionalisti. Dal momento in cui è cominciato in Italia il movimento per il sistema proporzionale, gli avversari hanno sempre opposto l'argomento che la proporzionale impedisce la stabilità del Governo e delle amministrazioni comunali. Nessuno è stato oppugnatore di queste affermazioni più ardente di Don Sturzo. Potrei citarvi dozzine di articoli di Don Sturzo dedicati a distruggere questo argomento e a dimostrare che la proporzionale è il sistema che garantisce la vera stabilità, non una stabilità fittizia, del Governo e delle amministrazioni comunali. Potrei citarvi qui mezza dozzina di discorsi, e ne avevo anche uno dell'onorevole Tupini. Se l'onorevole Tupini lo desidera glielo posso fare avere a titolo di ricordo. Non è vero affatto che la proporzionale distrugga la stabilità. Intanto, esempio pratico, la proporzionale non ha impedito affatto alla Democrazia cristiana di conquistare la maggioranza al Parlamento il 18 aprile. Questo perchè? Semplicemente perchè, in effetti, il 18 aprile c'è stata nel Paese una maggioranza di voti per la Democrazia cristiana e la proporzionale non ha per nulla impedito a quel partito di avere la maggioranza al Parlamento e di creare un Governo il quale, malgrado che in questo momento appaia piuttosto traballante, tuttavia è stato stabile. Ma quando mai è stato vero questo principio! Ma, onorevole Macrelli e voi tutti egregi colleghi, credete sul serio che la stabilità di una amministrazione comunale consista nell'aver la maggioranza, la metà più uno o i due terzi dei voti al Consiglio comunale? Credete davvero che un partito in minoranza nel Comune — perchè con la vostra legge una parte politica con il 40 per cento dei voti ha i due terzi dei seggi — credete davvero che quella amministrazione, che ha contro di sé il 60 per cento della popolazione, sia stabile, o più stabile di una amministrazione formata di comune accordo fra i due partiti che ebbero per ciascuno il 40 per cento dei voti, e che hanno quindi con sé l'80 per cento della popolazione? Credete che un'amministrazione di questo genere, cioè

che rappresenta solo una minoranza, come risulta dalle elezioni stesse, sia più stabile perchè, con il 40 per cento dei voti, conquista i due terzi dei seggi al Consiglio comunale? Credete che questa amministrazione rappresenti meglio la volontà del Paese, gli interessi della città o del Comune? Credete che questa amministrazione abbia veramente autorità e fiducia quanto quella che potrebbe avere con sé la maggioranza della popolazione, necessaria per ben amministrare una provincia? La stabilità che questa legge vorrebbe garantire è la stabilità con i poliziotti, cioè con la forza. Credete voi dunque che, siccome avrete i due terzi in una amministrazione comunale, e dietro questi due terzi c'è la Celere, ci sono i carabinieri e la polizia, che essa sia veramente stabile? Si può essere stabili per due, cinque e anche dieci anni, in questo modo, ma poi viene il momento in cui risulta evidente che stabilità non esiste e risulta manifesto che quell'amministrazione comunale, come quel governo non rispondono ai desideri della grande maggioranza della popolazione.

In verità, o signori, l'abbandono della proporzionale da parte della Democrazia cristiana e dei partiti che le si sono accodati non è che una delle tante manifestazioni della involuzione antidemocratica che la Democrazia cristiana subisce da alcuni anni a questa parte. Certo è che questo cammino della Democrazia cristiana verso l'antidemocrazia è lento, è molto faticoso perchè incontra molte resistenze, e ciò spiega molte cose. Spiega, ad esempio, perchè la Democrazia cristiana ed il Governo non abbiano voluto indire le elezioni; spiega il fatto per cui stiamo discutendo ora un progetto di legge che ha come precedenti due progetti ministeriali, che sono stati ritirati per essere sostituiti con un progetto di legge improvvisato, abborracciato dalla Camera dei deputati, del quale il minimo che si possa dire è che tecnicamente è imperfetto, ed usiamo questa espressione per non usarne una molto più grave. Non vi è dubbio, che ogni passo da un progetto di legge ad un altro è un peggioramento, è un avvicinamento all'antidemocrazia, alla reazione da parte della Democrazia cristiana. Vorrei chiedervi, signori, perchè nel 1946 si sono fatte le elezioni amministrative sulla base della proporzionale

e nessuno ha protestato, nessuno si è opposto: è apparso naturale, logico che si adoperasse il sistema proporzionale. Perchè tutte le riserve che fate oggi sulla questione della stabilità delle amministrazioni comunali non le avete fatte nel 1946? Per quali ragioni? Ve ne siete accorti adesso dopo 30 anni che si discute in Italia e in tutto il mondo sul sistema proporzionale? Avevano ragione i vostri avversari che vi dicevano che il sistema proporzionale minava la stabilità delle amministrazioni comunali? Ve ne siete accorti adesso che avevate torto allora a sostenere che la proporzionale era il mezzo migliore per assicurare la stabilità delle amministrazioni?

RICCIO. Voi avete tradito la proporzionale facendo i blocchi.

PASTORE. Prima di tutto le faccio notare che nelle elezioni amministrative non si è fatto nessun blocco.

RICCIO. Chi l'ha detto?

PASTORE. È così. Ad ogni modo questo è un argomento che ho previsto nel mio discorso e tra qualche minuto le risponderò in proposito.

Perchè nel 1946 si sono fatte le elezioni amministrative col sistema proporzionale senza che nessuno protestasse? Perchè riconosceste che il sistema proporzionale era il migliore di tutti? Perchè nel 1946 vi era un clima di democrazia e nel 1951 vi è un clima, da voi creato, di reazione, di antidemocrazia; perchè nel 1946 nessuno di voi avrebbe avuto il coraggio di proporre l'abolizione della proporzionale, di sostenere il ritorno al sistema maggioritario; nè voi, nè i repubblicani, nè gli amici del partito socialista dei lavoratori italiani, nessuno, nel 1946 avrebbe avuto il coraggio di rinnegare la proporzionale perchè quello era un clima di democrazia ed oggi siamo in un clima di reazione, di antidemocrazia. È per questo che voi oggi sostenete l'abolizione della proporzionale rinnegando tutti i vostri principi, tutte le idee che avete seguite.

Il sistema che proponete oggi è poi ibrido e peggiore ancora di quello senatoriale, poichè in questo ultimo si poteva essere eletti col 65 per cento dei voti, cioè con una maggioranza qualificata notevole; oggi presentate un disegno di legge col quale si può essere eletti con una maggioranza qualsiasi. Se in un collegio pro-

vinciale vi saranno tre o quattro candidati, quello che avrà il 25, il 30 per cento dei voti sarà senz'altro eletto, sarà cioè eletto da una minoranza, da un terzo, da un quarto degli elettori.

Col sistema senatoriale la proporzionale vigeva per tutti i collegi; con il sistema proposto il sistema proporzionale vale soltanto per un terzo dei collegi provinciali. Quindi voi avete peggiorato il sistema senatoriale, e questo peggioramento comprova precisamente la mia tesi, cioè che avete fatto un altro passo in avanti verso l'antidemocrazia, che avete fatto un altro passo in avanti verso l'abolizione della proporzionale. Oggi insistiamo per la difesa della proporzionale proprio perchè tra un anno verrete qui a far votare l'abolizione della proporzionale nelle elezioni politiche, perchè voi preparate il terreno per questo, perchè rinnegate la proporzionale volta per volta, scaglione per scaglione per poter arrivare allo scopo finale di rinnegare la proporzionale nelle elezioni politiche, sperando che con il collegio uninominale o con qualche altro sistema balordo e pasticciato, come siete soliti fare, possiate garantirvi una maggioranza, magari superiore a quella che avete avuto finora.

Ora, o signori — e rispondo al collega Riccio — questo sistema rispetto alla proporzionale ha il difetto gravissimo, che esso obbliga al blocco, mentre la proporzionale non obbligava al blocco. Con la proporzionale che cosa succedeva? Che ogni partito era libero di presentarsi agli elettori o da solo o con altri partiti, dipendendo ciò esclusivamente dalla volontà del partito. Un partito poteva ritenere che, alleandosi con un altro partito, aumentava la sua forza, ed allora si univa a un altro partito; ma la legge sulla proporzionale non accordava al blocco nessun vantaggio, non obbligava in nessun modo nessun partito ad unirsi in blocco.

La legge comunale e provinciale invece obbliga i partiti al blocco, perchè la legge comunale dà il premio di maggioranza. Ma quale è il partito... (*Interruzione del senatore Riccio*).

MAZZONI. Lo spirito del blocco è contro la proporzionale.

PASTORE. Che lo spirito del blocco sia contro la proporzionale è una questione che riguarda i partiti, ma i partiti che bloccano non ricevono dalla legge sulla proporzionale nessun premio, nessun incitamento a fare il blocco, mentre

le vostre leggi comunali e provinciali obbligano i partiti a bloccare ed è evidente il perchè: nella legge comunale date un premio di maggioranza alla lista che avrà il maggior numero di voti. È evidente che i vari partiti hanno il bisogno, l'interesse di unirsi in blocco, perchè non c'è nessun partito il quale *a priori* voglia rinunciare alla possibilità di conquistare la maggioranza e di avere il premio di maggioranza.

Per quanto riguarda la legge per la elezione dei Consigli provinciali vale la stessa osservazione; siccome sarà eletto il candidato che avrà il maggior numero di voti validi, è chiaro che i partiti saranno obbligati a mettersi d'accordo, ad avere un unico candidato per avere la possibilità di vincere in ogni collegio. Quindi, la differenza, tra il sistema proporzionale e questi sistemi ibridi inventati dalla Democrazia cristiana d'accordo con i partiti così detti minori, è precisamente questa, che la proporzionale, non dando nessun premio ai partiti che facciano il blocco, lascia liberi i partiti di unirsi in blocco o non unirsi, mentre i vostri sistemi, sia quello comunale che quello provinciale, obbligano i partiti a fare blocco, ad unirsi, mette cioè i partiti in tali condizioni che nessun partito può rinunciare a cercare degli alleati, che nessun partito può avere interesse a non accordarsi, che ogni partito necessariamente dovrà trovare degli alleati, sia con la formula dell'apparentamento, per le elezioni dei Consigli comunali, sia con la formula dell'accordo sull'unico candidato, per i Consigli provinciali.

È evidente che, poichè in ogni collegio provinciale il candidato che avrà il maggior numero di voti validi sarà eletto, avverrà questo: la Democrazia cristiana dirà al Partito repubblicano: vi do il tale collegio e do i voti di quel collegio al vostro candidato, purchè i vostri voti negli altri collegi vengano ai miei candidati. E il Partito repubblicano, se vorrà avere nelle province uno o due consiglieri provinciali, dovrà accettare queste condizioni perchè altrimenti, da solo, è molto difficile che, avendo contro un candidato democratico cristiano, un candidato socialcomunista, un candidato liberale ecc., possa avere, da solo, la maggioranza anche relativa dei voti di un collegio. Altrettanto avverrà, necessariamente, per i rappresentanti del Partito socialista dei lavoratori. La Democrazia cristiana imporrà loro l'accordo

e farà loro l'elemosina di un collegio o due, garantendo l'elezione di uno o due dei candidati del P.S.L.I., a condizione che in tutti gli altri collegi questo partito non si presenti e i suoi voti si riversino sui candidati della Democrazia cristiana. La conclusione quindi è questa, che i così detti partiti minori, gli amici repubblicani e del P.S.L.I., hanno venduto la loro autonomia per un piatto di lenticchie! (*Interruzione del senatore Macrelli*). Non uso la parola « vendere » nel suo senso peggiore. Dico che hanno venduto la loro possibilità di azione autonoma e libera per un piatto di lenticchie, perchè è evidente che con il sistema proporzionale questi partiti avrebbero avuto maggiori possibilità di presentarsi autonomamente, senza nessun rischio, sicuri di avere gli eletti che spetterebbero loro in base al numero dei voti ottenuti. Inoltre avrebbero avuto la possibilità, nella formazione delle amministrazioni comunali e provinciali, come nei Consigli, di contare molto di più di quanto non conteranno con questo sistema, perchè con questo sistema essi avranno uno, due, tre posti, ma la Democrazia cristiana avrà in molti Comuni e in molte Province la maggioranza assoluta, infischandosi così poi, nella formazione delle amministrazioni comunali e provinciali, dei due o tre voti dei repubblicani o dei rappresentanti del P.S.L.I., ciò che con la proporzionale la Democrazia cristiana non potrebbe fare. È certo che con la proporzionale la Democrazia cristiana, nelle amministrazioni provinciali e comunali, otterrebbe meno posti e quindi dovrebbe trattare e discutere con noi o con voi, ed è certo che in molti Comuni e in molte Province i due, tre o cinque voti, quanti ne potrebbe avere il P.S.L.I., conterebbero nella formazione dell'amministrazione comunale molto più di quello che non possano contare dopo che la Democrazia cristiana coi vostri voti si sarà garantita la maggioranza assoluta.

Vi siete fatti giocare dai democristiani. La Democrazia cristiana è molto abile, e nei ricatti elettorali ha una lunga tradizione. Ricordo che nelle elezioni amministrative di Torino nel 1920 la situazione era questa: 50 mila voti ai socialisti, 40 o 42 mila ai liberali, 7 o 8.000 ai popolari. I liberali per vincere avevano bisogno assoluto dei 7-8.000 voti di popolari. Sapete i popolari, capeggiati da Don Sturzo, che condizio-

ne hanno posto? Trenta posti su 64! Questi sono i precedenti elettorali della Democrazia cristiana che affiorano nuovamente nel provvedimento in esame. Del resto mi dicevano che al Consiglio comunale di Bari la Democrazia cristiana ha quattro posti e ha preteso il Sindaco e un assessore solo per fare la maggioranza con i qualunquisti che hanno 27 o 30 posti che siano. Il sistema elettorale quindi che voi avete accettato porta alla subordinazione assoluta dei vostri partiti alla Democrazia cristiana, alla impotenza di fronte alla sua invadenza.

D'altra parte il sistema della proporzionale alle minoranze può sembrare un generoso regalo della Democrazia cristiana. Come sono generosi, essi garantiscono un terzo! Già, senonchè si dimentica che questo terzo sarà frantumato e non avremo più, come si aveva nei sistemi maggioritari, di fronte a una maggioranza una minoranza compatta, perchè essa sarà divisa in quattro o cinque partiti, e quindi la Democrazia cristiana potrà attirare a sé molto facilmente qualcuno di questi partiti di minoranza e, ad ogni modo, avrà di fronte a sé una opposizione non concorde. Questo sistema di regalare alle minoranze una rappresentanza proporzionale nella minoranza è dunque una maschera perchè la Democrazia cristiana possa dire che garantisce i diritti dei partiti minori, ma è in sostanza un mezzo per favorire la maggioranza democristiana. Sarebbe stato molto preferibile il vecchio sistema maggioritario, perchè allora c'era una maggioranza effettiva, perchè aveva avuto il maggior numero assoluto di voti e rappresentava veramente la maggioranza del Comune; e c'era una minoranza compatta, una minoranza che poteva funzionare, che poteva dar battaglia alla maggioranza. Ricordo la minoranza socialista del comune di Torino composta di uomini egregi, valenti, che potevano effettivamente intervenire su ogni questione e trovare nelle loro file uomini preparati in ogni campo per dar battaglia alla maggioranza. Ma questa minoranza, che sarà divisa fra tre o quattro partiti, quale opposizione seria potrà fare? Sarà facile alla maggioranza democristiana, con i soliti mezzi di cui è capace, usarli per dividerla ancora di più e renderla inoperante, inefficiente.

Adesso permettetemi di fare alcune osservazioni particolari. C'è un articolo, l'articolo 9, in

cui è stato introdotto alla Camera dei deputati, così quasi di sfuggita, come se fosse di nessuna importanza, un secondo comma in cui si dice che a nessun Comune può essere assegnato più della metà dei collegi spettanti alla Provincia. Sembra a prima vista abbastanza logico, ma quale portata ha questa disposizione? Vuoi dire questo, il comune di Roma ha un milione e 500 mila abitanti, il resto della provincia ha mezzo milione di abitanti; il comune di Roma quindi comprende i tre quarti della popolazione della provincia. Secondo questa disposizione, il comune di Roma avrà metà di tre quarti, cioè avrà quindici collegi. Un milione e 500 mila abitanti avranno quindici collegi, i 500 mila abitanti del resto della provincia avranno quindici collegi, il che significa che tre voti di Roma conteranno come un voto della campagna romana. Questo perchè? Si dice che non si vuole che le città soffochino le campagne. Questa è una delle sciocchezze paragonabili a quelle precedenti: dei Comuni che non fanno politica e della stabilità comunale. Tale ineguaglianza colpirà quasi tutte le grandi città, Milano, Genova, ad esempio. Genova ha 660 mila abitanti e la provincia ne ha 300 mila: in totale debbono avere 36 consiglieri provinciali. Genova ne avrà dodici e la provincia altri dodici: due voti dei genovesi varranno come un voto dato in un comune qualsiasi della provincia genovese. In scala minore questo vale per Milano e, se non mi sbaglio (non ho avuto tempo di appurarlo), vale anche per Napoli. Ora è giusto questo? È giusto che un cittadino romano debba contare un terzo di un abitante di Genzano? È giusto che un abitante di Genova debba contare la metà di un abitante di un villaggio della Liguria? Perchè questo? Perchè non si vogliono fare schiacciare le campagne dalle città. Parole. Voi sapete benissimo che i partiti hanno l'interesse e la necessità di occuparsi della provincia, di tener conto delle aspirazioni di tutti gli abitanti e quindi anche degli abitanti di provincia. La verità è un'altra. La verità è che voi introducete in questo modo la svalutazione dei ceti operai, con questo sistema colpite essenzialmente la classe operaia, i lavoratori di Genova, di La Spezia, di Milano, di Torino, delle città industriali e fate in modo che ci vogliano più voti di operai, i quali, lo sapete benissimo, sono quasi certamente voti socialcomunisti, per equi-

librare il voto di un contadino il quale nel 60 o nell'80 per cento dei casi è un voto democratico cristiano. Voi fate una politica di classe contro gli operai, una politica di classe che deve servire a rinsaldare il vostro dominio e a garantirvi qualche posto di più nei Consigli provinciali. Ciò è tanto più grave in quanto vi proponete di fare dei consiglieri provinciali gli elettori dei Consigli regionali, il che significa che voi preparate già oggi il modo per frodare le elezioni dei Consigli regionali, il modo di garantirvi, per esempio, in Liguria, la maggioranza, mentre in Liguria la vostra maggioranza è molto discutibile. (*Interruzione del senatore Varaldo*). Ci sono centomila voti dei saragattiani. In Liguria avete avuto un deputato più di noi, il 18 aprile. Non so se il collega Varaldo possa proprio essere sicuro che in Liguria il Partito democratico cristiano conserverà questa leggera prevalenza. Mi pare sia difficile giurare sull'avvenire. Ma questo sistema col quale voi date al voto di un operaio di Genova la metà del valore del voto di un contadino di un paese qualsiasi, mi sembra un modo per garantirvi quella tale maggioranza incerta che voi temete di perdere. Quindi commettete un'ingiustizia dal punto di vista generale, attribuendo al voto di un cittadino un valore inferiore al voto di un altro cittadino. Commettete un'ingiustizia dal punto di vista di classe: fate una politica di classe contro gli operai per diminuire il peso politico della classe operaia. Voi cercate di fare qui quello che si faceva per le elezioni del Senato francese. Voi ricordate certamente come era eletto vent'anni fa il Senato francese, eletto appunto facendo prevalere artificialmente la campagna sulla città, per cui avveniva che diecine di migliaia di voti di minatori e di metallurgici, di operai di Parigi e Lione, erano schiacciati nelle elezioni senatoriali dai voti della campagna. Voi seguite queste orme, tentando di diminuire l'importanza politica della classe operaia nel nostro Paese.

Come se questo non bastasse, vi è un'altra cosa veramente interessante. Pensate, signori, che Roma sarà divisa in quindici collegi; che Milano e Torino saranno divise a loro volta in quindici collegi; Genova in dodici collegi; La Spezia sarà divisa in otto collegi e Livorno in otto. Avete mai visto una cosa simile? È mai successo che una città come Torino sia divisa in

quindici collegi? Vigendo il sistema maggioritario per le elezioni politiche, Torino aveva cinque collegi in uno dei quali era compresa una parte notevole della campagna. E Torino avrà quindici collegi ora che si tratta di eleggere i consiglieri provinciali! O non si tratterà piuttosto di un capo fabbricato, un consigliere del rione Campitelli, o del consigliere di un sestiere o della parrocchia di San Rocco? Evidentemente questi eletti non saranno altro che i consiglieri della parrocchia di San Rocco!

Immaginatevi il caso di La Spezia: una città di 120 mila abitanti sarà divisa in otto collegi, vuol dire che ogni collegio avrà 15 mila abitanti. Roma, sarà divisa in 15 collegi, ed ogni rione sarà un collegio, ogni gruppo di case sarà un collegio, quando invece i romani nelle elezioni del Consiglio comunale, a scrutinio di lista, votarono per ottanta candidati, cosicchè si suppone che i consiglieri comunali di Roma rappresentino tutta la città. Nelle elezioni provinciali i romani voteranno un candidato per ogni casa, per ogni angolo, per ogni piazza. E questo lo chiamate...

VARALDO. Lei si lamentava che gli eletti erano troppo pochi.

PASTORE. Un momento: i concetti sono distinti. Non ho chiesto che si aumentasse il numero dei collegi, ma ho chiesto che si aumentasse il numero dei rappresentanti, non nella forma collegiale; cioè vorrei che Roma potesse eleggere un numero di consiglieri proporzionale ai suoi abitanti, ma non ho chiesto che a Roma ci siano trenta collegi. A Roma deve esserci un collegio unico con l'applicazione della proporzionale, secondo il principio normale democratico, secondo il buon senso. Credo infatti che i romani si metteranno a ridere quando sapranno che la loro città, la quale per le elezioni politiche era divisa in quattro collegi, oggi invece è divisa in quindici. E La Spezia, che ha sempre costituito un collegio unico insieme con Sarzana e con tutta la regione, ora, solo quella città, avrà la bellezza di otto collegi per eleggere otto consiglieri provinciali. Questo, dopo tutto, è profondamente ridicolo.

Ora, che la Democrazia cristiana ed il Governo non si accorgano di questo ridicolo che gettano sulle istituzioni repubblicane, del ridicolo che gettano sul Parlamento e sulle assemblee legislative con i loro sistemi elettorali è

veramente umiliante quando si pensi che, essendo partiti dal collegio quasi regionale per le elezioni dei deputati, si arriva oggi dopo tre, quattro anni a dividere Roma in quindici collegi per eleggere quindici consiglieri provinciali, uno per ogni angolo, per ogni strada.

D'altra parte questo sistema crea gravi differenze nelle province, come ho già facilmente dimostrato, per cui avverrà che in Roma, divisa in quindici collegi, ogni collegio dovrà avere in media centomila abitanti; viceversa quindici collegi della provincia romana avranno ciascuno in media 30-35 mila abitanti. Per Genova che deve essere divisa in dodici collegi, ogni collegio avrà circa 55 mila abitanti, ma la provincia che ha 300 mila abitanti, divisa anche essa in dodici collegi, non avrà che 25 mila abitanti per ogni collegio. Così La Spezia avrà otto collegi di 25 mila abitanti. E allora, a parte il fatto che queste differenze diminuiscono evidentemente l'autorità degli eletti consiglieri provinciali, fa ridere pensare ad un consigliere provinciale eletto in un collegio di centomila abitanti e che quindi avrà avuto 50-60 mila elettori, ed un consigliere provinciale eletto in un altro collegio di 15 mila abitanti e quindi con 10 mila elettori al massimo. A parte queste differenze, vi sono quelle che si verificano non solo nelle province, ma anche tra provincia e provincia della stessa regione, il che significa che già fin da ora la maggioranza democristiana prepara il terreno per le elezioni regionali, in modo tale per cui essa calcola di togliere, di dimezzare il valore dei collegi operai e di aumentare il valore dei collegi di campagna.

Se voi prendete la Liguria, per esempio, avverrà che, come ho detto, nella città di Genova ogni collegio dovrà avere in media 55 mila abitanti, nella provincia di Genova dovrà avere in media 25 mila abitanti, nella provincia di La Spezia che appartiene alla Liguria, ogni collegio dovrà avere in media 15 mila abitanti. Secondo i propositi della Democrazia cristiana e dell'onorevole Scelba gli eletti di queste elezioni provinciali devono diventare gli elettori dei Consigli regionali, il che significa che vi saranno elettori dei Consigli regionali che rappresenteranno centomila abitanti, altri 25 mila ed altri 15 mila abitanti. Se voi chiamate questo democrazia, se voi non chiamate questo bassa

cucina elettorale, camorra elettorale, non so quale altra definizione si possa dare a un sistema di questo genere.

Come se questo non bastasse c'è l'altra questione della formazione dei collegi. Alla Camera si è votato un ordine del giorno in cui si raccomandano come criteri in concorrenza i requisiti della contiguità territoriale, dell'equilibrio demografico e della uniformità di struttura economico-sociale e, per quanto possibile, la unità dei Comuni. Alla 1<sup>a</sup> Commissione, salvo errore, il collega Terracini ha proposto che alcuni di questi criteri diventino obbligatori; la maggioranza democristiana naturalmente ha respinto questa obbligatorietà, in modo che il Governo possa fare in realtà, in concreto, ciò che ha fatto per i collegi senatoriali. In questi se ne sono viste di tutti i colori, cioè Comuni territorialmente staccati l'uno dall'altro, compresi nello stesso collegio secondo che era necessario impedire la vittoria del candidato socialista o comunista e far vincere il democristiano. Poiché non è obbligatoria la contiguità territoriale, avverrà certamente che il Comune *x* sarà unito al Comune *y* nello stesso collegio anche se in mezzo ci sarà un altro Comune, il quale sarà aggregato ad un altro collegio provinciale, naturalmente ad esclusivo *usum delphini* e cioè ad uso e consumo dei democristiani. Quel dato Comune sarà compreso in quel dato collegio se ciò servirà a far eleggere il candidato democristiano. Anche il criterio demografico non sarà applicato, perchè secondo la disposizione di questa legge si va da collegi di centomila abitanti a collegi con 20-30 mila abitanti. Questa è una delle ragioni per le quali proporremo un emendamento chiedendo che sia obbligatoria la contiguità territoriale e obbligatorio il criterio demografico, naturalmente entro certi limiti, perchè non si può pretendere che quest'ultimo sia applicato senza un'elasticità che non vorremmo superasse il dieci per cento.

Un'altra questione alla quale si è già accennato e alla quale accenno soprattutto per dimostrare con quanta leggerezza e con quanta superficialità sia stata fatta la presente legge è questa: la legge non ha una parola per le ineleggibilità. Si potrebbe supporre che valga l'articolo 8, il quale dice: « Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite

per le elezioni dei Consigli comunali ». Faccio osservare prima di tutto che vi è l'articolo 10 il quale recita: « Sono eleggibili a consigliere provinciale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia purchè sappiano leggere e scrivere ». A questa formula tassativa non vi è nessuna riserva. Contro questa norma può essere fatta valere quella del comma secondo dell'articolo 8? Si consideri che questa norma non è stata costituita come articolo a sè, che abbia valore per tutta la legge, ma è stata appiccicata al primo comma, che dice: « Il Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, mediante voto diretto, libero e segreto, secondo le norme degli articoli seguenti ». Quindi si potrebbe facilmente supporre che questo riferimento alla legge per i Consigli comunali si riferisca alle norme per la elezione, al modo con cui si vota e a tante altre disposizioni che in questa legge non sono specificate.

Ma vi è un'altra questione: la legge comunale precedente aveva due articoli che si riferivano alle ineleggibilità, l'articolo 13 e l'articolo 14. L'articolo 13 riguardava gli ex fascisti ecc.: questo articolo è stato soppresso nella nuova legge comunale. Voi vi siete affrettati a dare agli ex gerarchi fascisti il diritto di diventare consiglieri comunali, sindaci, ecc. Evidentemente è un altro passo verso quel tale processo di antidemocrazia nel quale voi marciate così rapidamente. Quindi, d'ora innanzi i senatori dichiarati decaduti, i presidi delle province, i podestà dell'ultimo quinquennio del regime fascista, i podestà del governo della repubblica sociale, ecc., perfino coloro che siano stati definitivamente cancellati dagli albi professionali per giudizio di epurazione, tutti costoro, che finora erano ineleggibili, potranno diventare consiglieri comunali, e quindi anche consiglieri provinciali. Ma vi è anche l'articolo 14, il quale è rimasto in vigore, e che dovrebbe riferirsi anche ai consiglieri provinciali. Questo articolo, al secondo comma, stabilisce che sono ineleggibili a consiglieri comunali i funzionari governativi che hanno la vigilanza sul Comune e gli impiegati dei loro uffici. Come si interpreta questa norma? Sono eleggibili a consiglieri provinciali i funzionari governativi che hanno la vigilanza sulla Provincia? Nessuno si è preoccupato di porsi questo problema, di chiarirlo, per quanto questo della ineleggibilità sia una delle que-

stioni più gravi. Nè il Governo nè la maggioranza alla Camera o al Senato vi hanno pensato.

Ancora, l'articolo 14 stabilisce che sono ineleggibili coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune: ma non si parla della Provincia. Dobbiamo lasciare che la norma venga interpretata a caso, sostituendo semplicemente la Provincia al Comune, oppure dobbiamo interpretare che sono ineleggibili sia coloro che ricevono stipendio da enti comunali, sia coloro che ricevono stipendio da enti provinciali? Lo articolo 14 parla anche di coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune: e coloro che hanno il maneggio del denaro della Provincia, sarebbero allora eleggibili? È evidente, onorevoli colleghi, che noi abbiamo qui la prova più chiara del modo come questa legge è stata fabbricata e portata al Parlamento. Per due anni la questione si è trascinata, per due anni il Governo e la maggioranza democristiana hanno rifiutato di fare le elezioni, hanno rifiutato di fare le leggi elettorali. Poi finalmente si sono decisi, e dopo avere contrattato e aver fatto funzionare il mercato delle vacche, hanno abborracciato una legge qualsiasi, buttate giù alcune disposizioni, con la sola preoccupazione di garantirsi il maggior numero di posti. Tutto il resto, tutte le questioni della funzionalità, della giustizia elettorale, della ineleggibilità, non contano, non hanno nessuna importanza, non meritano di essere prese in esame. Così noi siamo di fronte ad una legge della quale il meno che si possa dire è che è una legge che fa vergogna al Parlamento, alla Camera dei deputati e al Senato italiano, perchè è una legge talmente incompleta, a parte la questione di principio, nella sua parte tecnica che può dar luogo a una lunga serie di discussioni e di controversie. Ciò dimostra veramente come da parte del Governo e della maggioranza nessuna preoccupazione esista di presentare provvedimenti seri e ponderati che meritino di essere rispettati. Siamo di fronte ai soliti ricatti: l'onorevole Scelba ha detto ieri: se volete fare emendamenti, non si faranno le elezioni. Dopo due anni e più di tempo, dopo che si sono fatti tre progetti di legge siamo giunti al punto che bisogna approvare questo provvedimento con tutti i suoi errori riconosciuti anche dalla relazione della maggioranza, altrimenti non si faranno le elezioni.

E voi chiamate governare, fare una politica seria che possa meritare il rispetto della popolazione, tale comportamento?

Per nostro conto dichiariamo di insistere sugli emendamenti perchè non vogliamo votare una legge inefficiente, e anche dopo che la maggioranza avrà deciso sui principi fondamentali siamo disposti a non dare il voto a una legge confusa. Se le elezioni non si faranno la colpa sarà la vostra, perchè voi avete trascinato per due anni e mezzo il problema, perchè voi avete presentato tre progetti, perchè voi non siete stati capaci di portare al Parlamento un progetto serio in cui almeno non vi fossero gli errori, le incongruenze e le deficienze che tutti hanno riconosciuto nell'attuale disegno di legge.

Infine, se respingiamo questo provvedimento, ciò facciamo essenzialmente perchè rappresenta un passo di più nella marcia verso il regime totalitario democristiano, un passo di più verso l'antidemocrazia, un passo di più nella vostra politica di guerra e di reazione. Per illuminare e definire la vostra politica si può ricordare la persistente violazione della nona disposizione transitoria che dice: « La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni ». Dove stanno le leggi sulle autonomie locali, se non sono neppure in progetto? E così tranquillamente avete violato l'articolo 128 che dice: « Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni ». Dove sono le leggi generali della Repubblica che determinano le funzioni dei Comuni e delle Province? Vige oggi l'arbitrio del Governo, l'arbitrio dell'onorevole Scelba che maneggia molto bene non le leggi generali della Repubblica, che non esistono e che egli non ha voluto che esistessero e per la cui esistenza egli non ha fatto nulla, ma leggi e decreti fascisti. Adesso è sulla base delle leggi e dei decreti fascisti del 1925 o giù di lì che si governano i comuni italiani, cioè che si opprimono le autonomie comunali, che si destituiscono i sindaci, che si sospendono per le cause più balorde e ridicole i sindaci dalla loro carica. Non c'è da meravigliarsi: un Governo che garantisce ai poliziotti assassini dei lavoratori la

impunità, che proibisce alla Magistratura di iniziare persino il procedimento giudiziario, questo Governo che fa ciò utilizzando quell'articolo 16 del Codice di procedura penale che non esisteva nel Codice liberale, che è stato introdotto dai fascisti, che il Senato ha abolito all'unanimità con una legge speciale che però la maggioranza democristiana e il Governo hanno insabbiato a Montecitorio, che si serve di questo articolo per garantire l'impunità ai suoi poliziotti assassini, si capisce bene che questo Governo destituisca i sindaci che protestano contro queste violenze. L'altro ieri sono andato a Genzano. A Genzano il Sindaco è stato destituito per aver osato convocare nel palazzo comunale i rappresentanti di tutte le associazioni, ivi compreso il parroco e la Democrazia cristiana, per vedere se era il caso di protestare contro le violenze della « Celere » che il giorno prima aveva manganellato i cittadini per le strade di Genzano. Ebbene, è stato sospeso dal suo incarico perchè per l'onorevole Scelba è un reato che il Sindaco intervenga per difendere la vita, la incolumità dei cittadini italiani, contro le violenze della Polizia ed è stato sospeso senza che fosse interrogato, senza che gli fosse contestato il reato, il motivo della sospensione. È stato rimosso di colpo perchè evidentemente il commissario di Genzano si è ritenuto offeso dal fatto che il Sindaco si fosse permesso di pensare che i suoi agenti avessero manganellato un po' troppo i cittadini di Genzano e quindi, per accontentarlo, il Prefetto ha emesso il decreto di sospensione. In tale maniera si stanno rimuovendo i sindaci, e sapete perchè? Con motivazioni di questo genere: per aver creato le premesse atte a suscitare gravi perturbazioni dell'ordine pubblico. Vi chiedo, signori: quale reato è creare le premesse atte a suscitare perturbazioni dell'ordine pubblico? Quale reato è? Dove esiste un reato di questo genere, quale è la legge che condanna un reato, o meglio che prevede un reato di questo genere? Che cosa vuol dire creare le premesse perchè si possa eventualmente turbare l'ordine pubblico? Non è necessario che si sia turbato l'ordine pubblico, che siano avvenuti degli incidenti, ma basta che un maresciallo dei carabinieri od un parroco abbiano pensato che alcune parole del Sindaco potevano creare le premesse perchè all'indomani ci fossero degli

incidenti nel paese. È per questo che i sindaci vengono rimossi, è per questo che vengono destituiti in base a quei tali decreti e a quelle tali leggi fasciste del 1925 o giù di lì, che sono in vigore, mentre il Governo si guarda bene dal preoccuparsi di preparare le leggi generali della Repubblica che dovrebbero tutelare e regolare l'autonomia comunale.

È precisamente in questo clima che si verificano molti altri scondali sui quali non posso trattenermi avendo già parlato lungamente. Certo però che in questo clima di impunità ai poliziotti assassini, in questo clima di violenze e di arbitrio contro le amministrazioni comunali e i sindaci, è logico che vi sia un tribunale il quale nega la condizionale perchè l'imputato è stato condannato a otto anni di carcere dal tribunale speciale. Ciò avviene nella Repubblica italiana dopo quattro anni dalla sua fondazione. Avviene che la Magistratura riconosce la validità delle condanne del tribunale speciale. Fortuna che non le fa scontare, perchè ne ho una, che non ho mai scontato; speriamo che non mi arrivi tra capo e collo l'arresto per andare a fare dodici anni di carcere. Ad ogni modo siamo già al punto che essere stati condannati dal tribunale speciale è sufficiente per non avere più la libertà condizionale. Arriviamo poi all'altra sentenza di ieri, emanata a Roma, per cui si ritiene valida e si applica la legge fascista che colpisce i giornali che pubblicano i ritratti di suicidi o altri simili.

**PRESIDENTE.** Onorevole Pastore, la richiamo all'argomento.

**PASTORE.** Signor Presidente, questa legge secondo me è una manifestazione di tutta la politica reazionaria del Governo. Non è una legge tecnica, è una legge politica la quale corrisponde a tutto un indirizzo politico ed io qui ho il diritto di combattere questa legge in nome della condanna che noi portiamo a questo indirizzo politico.

**PRESIDENTE.** Io intendevo dire che i suoi rilievi, riguardanti la Magistratura, sono fuori dell'argomento.

**PASTORE.** Signor Presidente, nel 1946 nessun magistrato avrebbe emesso sentenze di questo genere. Nel 1946 nessun magistrato avrebbe osato ritenere valide le sentenze del

tribunale speciale. Questa validità la si riconosce oggi, nel 1951, perchè oggi siamo in clima di reazione e di antidemocrazia, perchè oggi il clima politico generale del Paese è completamente mutato per opera e per colpa della Democrazia cristiana e del Governo.

Signori, questa vostra politica si manifesta anche in questo progetto di legge come si è manifestata in molti altri casi. Per esempio, nel 1946, nessuno di voi avrebbe osato escludere le donne dalle giurie delle Corti di assise, nessuno di voi avrebbe avuto il coraggio di sostenere che le donne, che sono elettrici, deputati e senatori, non possono essere giurati. Lo avete fatto oggi perchè nel 1951 avete creato un clima complementare diverso da quello del 1946. Ora, signori, noi combattiamo questo disegno di legge soprattutto perchè esso è una manifestazione di questa vostra involuzione antidemocratica e reazionaria. Voi fate una politica, e lo provate anche con questo disegno di legge, che mira a buttare le masse lavoratrici, le masse operaie fuori dalle istituzioni repubblicane. Il giorno in cui l'operaio di Genova saprà che il suo voto conta la metà di quello del contadino democristiano della campagna genovese, come potrà affezionarsi, difendere le istituzioni repubblicane? L'operaio di Piombino, di cui voi avete destituito il Sindaco che aveva avuto i due terzi dei voti della cittadinanza, dopo che un villano, valendosi della sua qualità di Ministro, lo aveva gravemente ingiuriato ...

PRESIDENTE. Senatore Pastore, moderi i termini.

PASTORE. ... nella sede municipale, e voi invece di richiamare il Ministro avete destituito il Sindaco, come volete che l'operaio di Piombino possa affezionarsi alla Repubblica, possa essere disposto domani a difendere le istituzioni repubblicane? Voi svolgete una politica che mira a rigettare sistematicamente le rappresentanze delle masse lavoratrici, a rigettare le rappresentanze delle opposizioni fuori dalle istituzioni repubblicane, fuori da ogni possibilità di azione legale, fuori dai consigli, dagli istituti statali e parastatali. Voi non riconoscete più la C.G.I.L. che pure è l'organizzazione che raggruppa la maggioranza dei lavoratori italiani. Voi avete sistematicamente se-

guito questa politica, ma questa politica vi conduce alla crisi. Avete avuto la grande maggioranza nelle elezioni del 18 aprile: avete la maggioranza assoluta a Montecitorio e la maggioranza di fatto al Senato, eppure siete in crisi e l'onorevole Scelba ha dovuto sentirsi dire ieri da un autorevole correligionario, delle parole che noi stessi avremmo potuto pronunciare. Ha dovuto sentirsi dire che la sua politica è la politica della « Celere », della Polizia, ciò che è perfettamente esatto come noi stessi abbiamo denunciato molte volte, onde siamo ben lieti che sia almeno un democristiano che riconosca questa verità e riconosca che noi avevamo, come abbiamo, ragione.

Voi siete in crisi; voi partito della maggioranza, voi che avete tutto, « Celere », Magistratura, Polizia, Carabinieri, le banche, gli istituti parastatali, voi, che vi siete accaparrati tutto, nonostante questo siete in crisi. Siete in questa situazione oggi, che la ribellione nasce dalle vostre stesse file, dalle file della vostra maggioranza, perchè è la vostra politica che è in crisi, cioè la vostra politica di reazione, la vostra politica di guerra. Voi non sapete trovare altra prospettiva che quella di aspettare la guerra. Fra tre mesi — ha detto l'onorevole De Gasperi — forse ci sarà la guerra, e noi per ora non abbiamo niente altro che da aspettare, e se gli americani fra tre mesi faranno la guerra, noi vi parteciperemo e allora formeremo un Governo di unione nazionale. Cioè formerete un un Governo con i fascisti e con i conservatori. Questa è la vostra prospettiva, cioè la prospettiva di allargare il Governo verso i fascisti, di richiamarli al potere, di portarli insieme con voi a fare la guerra. Queste sono le vostre prospettive, queste sono le conclusioni della vostra politica.

Signori, vi diciamo ancora una volta che è possibile invece, come noi pensiamo, un'altra politica. È possibile infatti una politica che chiami veramente le masse lavoratrici ad interessarsi ed a vivere negli istituti repubblicani; noi diciamo che è possibile una politica italiana fatta da un Governo italiano che si preoccupi esclusivamente degli interessi italiani. Questa politica abbiamo sostenuto, questa politica noi sosteniamo, ed è precisamente in nome di questa politica che votiamo contro questo progetto di legge che esprime invece la vostra politica di

reazione e di guerra. (*Applausi dalla sinistra e congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Molè Salvatore. Ne ha facoltà.

MOLÈ SALVATORE. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, potrei continuare nella collana degli esempi che ha portato l'onorevole Pastore per dimostrare il clima in cui si foggiano attualmente le leggi, ma abbandono tutto questo ed entro immediatamente nella discussione del progetto, non senza però rilevare una conclusione del discorso fatto dall'onorevole Ministro dell'interno in occasione della discussione sul progetto di legge delle elezioni amministrative, che a mio modo di vedere vale anche per questo progetto. L'onorevole Scelba concludeva il suo discorso su quel progetto di legge con una invocazione al Senato, io penso che l'invocazione era diretta ai gruppi della maggioranza, ma la sostanza della conclusione era questa: approvate il disegno di legge così come la Camera lo ha formulato e rimandato al Senato, poichè, o signori, se ciò non fate, il progetto di legge deve tornare alla Camera e noi non potremmo fare le elezioni amministrative; se invece lo approvate, faremo rapidamente e presto le elezioni amministrative. Questa era la conclusione del discorso dell'onorevole Scelba.

Io dichiaro che voglio prestar fede a questa sua intuitiva promessa di fare le elezioni amministrative dopo l'approvazione delle leggi relative alle amministrazioni comunali e provinciali. Ma pongo una domanda a me stesso, se non al ministro Scelba: è lui arbitro di mantenere questa promessa? O, i nuvoloni che si addensano sull'atmosfera politica possono permettere a lui di preparare le elezioni? A me pare che la promessa del Ministro dell'interno personalmente è credibile, ma dal punto di vista governativo io credo che l'onorevole Scelba non può promettere di fare le elezioni amministrative se non quando si sarà chiarito l'orizzonte politico e sarà sicuro che il Governo attuale rimarrà per molto tempo ancora. E qui il mio interrogativo si riallaccia alle considerazioni fatte dall'onorevole Pastore che, ripeto, non continuerò perchè entrerà senza altro in argomento.

L'onorevole Scelba, rispondendo all'opposizione durante la discussione del progetto di legge sulle amministrative, concludeva con questa illazione: « Le leggi elettorali sono sempre rin-

novabili, le leggi elettorali sono sempre un saggio per interpretare e convogliare la volontà popolare, l'opinione pubblica, ed è perciò che le leggi elettorali vanno sempre modificate, corrette, vanno sempre impostate in modo diverso ». Ecco perchè noi, diceva allora l'onorevole Scelba, facciamo con questa legge elettorale amministrativa — ed io aggiungo anche con questa legge elettorale provinciale — un esperimento per vedere e saggiare che cosa pensa il corpo elettorale. È vero che le leggi elettorali sono perfettibili e non mai perfezionate, è vero che le leggi elettorali vanno sempre modificandosi secondo il clima storico in cui esse agiscono, ma non è me nvero che questa modifica sia una precipitazione continua di leggi che si accavalcano le une sulle altre, sia soprattutto la negazione di un sistema che prima fu approvato dalla Democrazia cristiana ed oggi invece è menomato, cioè sia la negazione assoluta del sistema elettorale più sincero e più genuino quale è il sistema della proporzionale pura. E qui, ripeto, il Ministro dell'interno obietta all'opposizione due argomenti: con il primo negava che le elezioni amministrative ed anche quelle provinciali fossero di carattere politico; con il secondo argomento l'onorevole Scelba concludeva in questo modo: se anche fosse di carattere politico, col sistema amministrativo della nostra legge e col sistema provinciale di questa legge, dobbiamo e vogliamo radicare la democrazia nel Paese, vogliamo instaurare nelle amministrazioni locali la vera democrazia.

Evidentemente, *ex ore tuo judico*, dallo stesso Ministro è ammesso questo concetto: le leggi amministrative sono anch'esse leggi politiche. Questo progetto di legge provinciale, è un ingranaggio che si immette nel corpo elettorale per mettere in moto la pubblica opinione e per dedurne la espressione genuina. A me pare invece che questo ingranaggio elettorale sia la risultante di tanti pezzi logori di ingranaggi che si vanno modificando sempre e non si aggiustano mai perchè, essendosi il Governo e la Democrazia cristiana allontanati dal vero sistema puro, cioè dal sistema della proporzionale pura, questo ingranaggio risulterà sempre composto di pezzi logori che si immettono nell'ingranaggio, nello strumento legale elettorale, in modo tale che si avrà sempre una insincera espressione della volontà popolare.

La Commissione ha in parte accolto alcuni emendamenti presentati da noi dinanzi alla 1<sup>a</sup> Commissione, e soprattutto ha accolto la nostra richiesta di dare all'assemblea provinciale un suo presidente come era previsto nella legge precedente. Ma i motivi sui quali la Commissione sostiene e giustifica il disegno di legge consistono principalmente in questo: noi diamo la mano ai partiti minori e vogliamo che i partiti minori, con il nostro sistema misto, possano avere la loro rappresentanza genuina. Vi dimostrerò che i partiti minori si sono agganciati alla maggioranza ma resteranno, a mio modo di vedere, fuori del pascolo elettorale. Vi dimostrerò con la tecnica della legge, con il principio centrale di questo progetto che i partiti minori saranno banditi dal banchetto elettorale. Ma l'argomento su cui nella legge elettorale amministrativa la Commissione basava il criterio della bontà di questo sistema misto, tra maggioritario e proporzionale, consisteva allora, per le elezioni amministrative, in questo principio: vogliamo consolidare le amministrazioni locali e per la stabilità di esse abbiamo presentato questo progetto.

Mi permetta invece il relatore di rilevare che questo criterio che allora valse per far passare la legge elettorale amministrativa oggi è stato del tutto scartato. Infatti ho letto nella relazione che il principio della stabilità del Consiglio provinciale non è seguito in questo disegno di legge, così è detto nella relazione della Commissione, che la stabilità non è garantita. Due soli sono i motivi a sostegno di questo disegno di legge nella relazione e cioè che sono tutelati gli interessi particolari dei vari collegi uninominali della Provincia e che — motivo fondamentale del progetto di legge — si porge la mano ai partiti minori.

Quando vi avrò dimostrato che i partiti minori non si avvantaggiano da questo progetto vedrete che il principio di esso è fallito e che i partiti minori sono stati beffati. Il senatore Pastore si domandava perchè la Democrazia cristiana non segue più il principio della proporzione pura, quando il Partito popolare nel 1920 fu il sostenitore del sistema. Onorevole Pastore, io non voglio fare facili profezie nè dire quello che già lei sa; la ragione è chiara: allora il Partito popolare era partito di minoranza,

ora è di maggioranza, quindi evidentemente deve foggarsi degli strumenti per continuare ad avere la maggioranza, se non nel Paese, nel Governo e nelle amministrazioni locali.

È vero che questo sistema che la Commissione chiama misto è democratico? Vediamolo da vicino. Io non mi farò ad esaminare i dettagli della legge perchè sono convinto che dato che ormai c'è il « là » per l'approvazione della legge, perchè ormai si deve approvare *sic et simpliciter* tutto quello che è scritto nella legge, qualunque siano le incongruenze formalistiche di questa legge, qualunque siano i dettagli contraddittori di essa, la legge passerà. Non mi fermerò nemmeno a discutere i vari argomenti del disegno di legge, mi fermerò soltanto al punto centrale di esso ed il punto centrale è negli articoli 9, 21 e 23. Cioè in questi tre articoli si profilano i criteri fondamentali della legge, criterio di maggioranza per i due terzi della Provincia, criterio di minoranza e di proporzionale per un terzo, articolo 23. Ma sentite signori cosa dice questo articolo, perchè io credo di aver compreso che in questa disposizione di legge vi è appunto quella che si è chiamata la trappola elettorale. Nell'articolo 23, quale è formulato nella sua struttura di tecnica elettorale, io ravviso e dimostrerò all'Assemblea che vi è appunto un ingranaggio tale per cui non è più un concetto di democrazia, di stabilità che si vuole raggiungere nelle amministrazioni locali, in queste amministrazioni provinciali, ma vi è appunto il preconstituito artificio per portare i partiti minori all'agganciamento del partito di maggioranza, della Democrazia cristiana. E questo agganciamento non mira ad agevolare i partiti della maggioranza, ma serve a smungere i partiti minori per avere il massimo rendimento. In altri termini questo sistema è la resa a discrezione dei partiti minori a favore del partito di maggioranza.

Signori, mi permetto di leggere questo articolo 23 della legge, che è tale un labirinto che solo il filo di Arianna potrebbe guidare nei suoi ghirigori, ma il filo di Arianna è nelle mani della Democrazia cristiana e in questo labirinto questo filo di Arianna serve appunto per mettere i partiti minori in condizione di arrendersi

a discrezione ed avere da loro il massimo rendimento e beneficio. Sentite, signori:

« L'assegnazione del terzo di seggi di consigliere provinciale che rimane da coprire si fa nel modo seguente:

si divide il totale dei voti validi, riportati da tutti i gruppi di candidati collegatisi tra loro, per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale;

si attribuiscono quindi ad ogni gruppo di candidati tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascun gruppo.

« I seggi eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti ai gruppi di candidati per i quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti, e, in caso di parità dei resti, a quel gruppo che abbia avuto la più alta cifra elettorale.

« Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati del gruppo, e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutti gli altri gruppi sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti ai candidati dei gruppi medesimi per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua poi la attribuzione dei seggi tra i vari gruppi seguendo le norme dei commi precedenti ».

Di modo che noi avremmo in questo schema di legge il sistema maggioritario per i due terzi. I due terzi sono cioè riservati alla Democrazia cristiana che è il partito di maggioranza e l'altro terzo dei Consigli viene diviso in questo modo. Si forma il collegio provinciale unico, il collegio provinciale per i resti per distribuire i voti all'altro terzo non eletto nei vari collegi uninominali. Quindi due terzi sono assegnati alla maggioranza, cioè alla Democrazia cristiana e l'altro terzo si distribuisce non più alle minoranze ma secondo i resti dei voti delle maggioranze. I maggiori resti sono quelli della Democrazia cristiana. Si forma il quoziente elettorale e questo si distribuisce a tutti i posti che restano. Quindi evidentemente il maggior numero dei quozienti sarà per il partito di maggioranza ed il minor numero sarà per i partiti minori. Quando i posti sono presi da tutti quei resti allora si

fa un altro quoziente. C'è cioè un primo quoziente e un secondo quoziente ed in questo secondo quoziente ci saranno anchè i resti degli altri componenti del partito di maggioranza che non hanno avuto i posti nel primo resto. Quindi una prima volta questo partito si prende i due terzi; in un secondo momento si prende i resti del primo scrutinio; in un terzo momento si fa lo scrutinio degli altri resti e questo partito si prende altri posti.

TUPINI. Magari fosse così, ma il sistema non è questo. (*Interruzioni del senatore Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno, e del senatore De Luca*).

MOLÈ SALVATORE. Sentirò su questo punto il Governo e la Commissione: se avrò sbagliato mi ricrederò. Ad ogni modo, anche senza scendere in questi dettagli, certamente la maggioranza si è assicurata due terzi. Ora, tutto il resto, cioè il terzo che si deve distribuire, si deve distribuire per le minoranze, cioè per tutti gli altri partiti. Ora, se tutto questo avviene in un primo scrutinio e poi in un secondo scrutinio, credo che i partiti minori avranno un numero molto esiguo di rappresentanti nelle amministrazioni provinciali.

Che cosa adunque noi vogliamo obiettare contro questo schema? Noi obiettiamo che la proporzionale pura sarebbe sicuramente la risultante della espressione della volontà popolare. La legge elettorale dovrebbe servire ad interpretare la volontà popolare, dovrebbe cogliere veramente il responso popolare, ma con questo sistema preconstituito — poichè i partiti minori sono, ripeto, adagiati al partito di maggioranza e non potranno che collegarsi ad esso, per quanto il collegamento possa essere effettuato anche con liste a contrassegni diversi — il fine che vuole raggiungere la legge è quello di agganciare *a priori* i partiti minori al partito di maggioranza. Credo quindi che in questa maniera non soltanto non si venga ad avere il responso popolare genuino, ma con questo sistema di agganciamento dei partiti minori voi verrete a snaturare la volontà popolare.

Abbiamo esposto queste ragioni, per quanto sappiamo che le nostre ragioni non saranno valide, perchè voi, come avete fatto per la legge sulle elezioni amministrative, rigetterete qualunque nostro consiglio, non solo, ma rigetterete oltre i criteri fondamentali da noi prospet-

tati, come quello del sistema proporzionale, anche tutti i nostri emendamenti sui più piccoli dettagli perchè voi volete arrivare all'approvazione pura e semplice della legge nel testo formulato. E avete affermato che una nostra opposizione ritarderà le elezioni. Noi riteniamo invece che voi le elezioni non le farete, ma volete preparare semplicemente gli strumenti elettorali per indire le elezioni quando e come vi piacerà, quando e come sarà più facile per voi, quando il clima in cui farete le elezioni sarà più favorevole.

Noi rileviamo, come abbiamo fatto già per le elezioni amministrative, che questa legge, questo sistema elettorale, vuole perpetuare le condizioni politiche del 18 aprile, perchè voi con questo sistema creerete un 18 aprile anche per le elezioni provinciali, come anche cercate di fare nei singoli Comuni. Se è così penso che la volontà popolare, come apparirà dai risultati elettorali, non sarà la vera e genuina espressione della volontà del popolo perchè quando voi avete negato, ripeto, il sistema vero che esprime la volontà popolare, cioè la proporzionale pura, avete negato al Paese la possibilità di dire la propria alta parola, che è l'espressione della volontà del popolo italiano! (*Applausi dalla sinistra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Tonello. Ne ha facoltà.

**TONELLO.** Onorevoli colleghi, parlo veramente in un'ora poco opportuna e quindi mi limiterò soltanto ad esprimere le impressioni dell'animo mio, ed in fondo, quelle del Paese suscitate dai sistemi della Democrazia cristiana per preparare il Paese alla reazione. Anche questa legge elettorale non è che uno strumento di reazione coscientemente ed anche sapientemente preparato dagli organi della Democrazia cristiana e del Governo. Ed i colleghi prima di me hanno con ampiezza di argomenti e con evidenza di motivi dimostrato quanto ingiusta sia la legge che ci proponete in quanto essa offende lo spirito democratico e repubblicano del nostro Paese.

Mi meraviglia il fatto di aver veduto l'onorevole Macrelli, portavoce della Repubblica fino a prova in contrario, esaltare la legge che noi stiamo discutendo dipingendola quasi come una necessità suggerita dal buon senso. Mi sono meravigliato perchè il collega Macrelli che è un

vecchio repubblicano, un vecchio uomo politico, non può pretendere di avere l'ingenuità della pulzella, non può pretendere che noi lo riteniamo in buona fede quando vuol farci digerire questo ostico boccone della legge per le elezioni provinciali. Egli ha anche accennato che durante la discussione alla Costituente fu un difensore della Provincia. Non è vero: la maggioranza dell'Assemblea costituente avrebbe voluto che la Provincia non solo passasse in seconda linea ma addirittura scomparisse dagli organi amministrativi del nostro Paese. Io ricordo che fui forse tra i pochi, se non il solo, che sorsi a difendere l'istituto della Provincia e a prospettare anche il grave danno che nel campo amministrativo del nostro Paese sarebbe derivato dall'abolizione di essa. Ma in fondo all'anima di molti democristiani ed anche dei così detti democratici di sinistra c'era la volontà di abolire completamente la Provincia. Noi socialisti volevamo nel Comune e nella Provincia imperniate tutte le conquiste nel campo amministrativo del nostro Paese, perchè nel Comune e nella Provincia c'è una tradizione, c'è un organismo amministrativo funzionante pur se mutato anche nelle sue forme, che può essere efficace nella realtà. Orbene, la presente legge non è che un riacciamento delle antipatie antiche della maggioranza reazionaria del Parlamento. Il Ministro della giustizia, voi lo sapete, ha per ideale lo Stato corporativo sotto la protezione e agli ordini del Vaticano. Egli ha detto, lo manifesta, lo si sa: egli è per un colpo di Stato che verrà, e la Democrazia cristiana in tutti i suoi atteggiamenti non fa che lavorare per demolire la Repubblica democratica, per sostituirvi lo Stato corporativo, dominato poi da un potere occulto sì, ma abbastanza noto nel nostro Paese.

Io considero questa legge elettorale, quindi, una legge antirepubblicana ed antidemocratica, una legge intesa a sminuire questa Repubblica, perchè voi sapete che tutti gli organi della vita repubblicana sono stati trascurati. Poco tempo fa l'ex Presidente della Repubblica, l'onorevole De Nicola, ebbe a denunciare sui giornali con un linguaggio rude ma semplice le responsabilità dell'attuale Governo il quale non vuole completare, come non ha completato, quelli che sono gli organi legislativi della nuova Repubblica. Si vuole che questa povera Repub-

blica tiri avanti i suoi giorni fino a che non venga la Divina Provvidenza a consegnarla lacerata e sporca nelle mani della Democrazia cristiana per l'instaurazione di un nuovo Stato o di un nuovo Governo a regime antiquato. Lo sappiamo che cosa volete (*rivolto al centro*), vi hanno dimostrato, con l'analisi degli articoli di questa presente legge, dove voi mirate: volete sopprimere quella che è la proporzionale pura, perchè questa è la garanzia della voce e del diritto di tutti i cittadini. Volete, attraverso l'alchimia politica ed amministrativa, soffocare, negli istituti amministrativi specialmente, quella che è l'anima della Repubblica. E badate, onorevoli colleghi, che è più pericoloso attaccare gli organismi amministrativi che gli organismi politici, perchè quando si fa un attacco a fondo contro un organismo politico, la grande maggioranza dei cittadini se ne accorge, ma quando si commettono delle porcherie come si vogliono commettere adesso con questa legge, ci sono perfino i repubblicani, e ci sono perfino delle persone che osano chiamarsi socialisti, le quali chinano la testa e non vedono lo scandalo.

Non mi meraviglia che i democratici cristiani facciano il loro mestiere e che preparino la forca e il funerale per la Repubblica democratica; non mi meraviglia che essi sognino forse delle torbide dittature, che non vi saranno, perchè il popolo le impedirà, in Italia: ma che ci siano uomini repubblicani, uomini che si dicono ancora socialisti i quali accettano questa legge e accettano questo stato di cose, che annuiscono, che non hanno nella loro anima nemmeno la forza di dire di no a tanto male e a tanta vergogna, questo mi umilia. È necessario che d'ora innanzi noi della vecchia guardia leviamo la voce e parliamo un linguaggio molto chiaro anche con quelli che furono i nostri compagni di battaglia in altri tempi, perchè il pericolo è grave per il nostro Paese. La legge elettorale che stiamo discutendo non sarà che uno strumento di compressione e di snaturamento delle forme amministrative del nostro Paese. Ebbene, bisogna che vediamo chiaramente negli occhi di tutti gli uomini per poterci regolare.

Oggi purtroppo il Governo dell'onorevole Scelba sa il fatto suo: oh, le sa preparare le sue trappole, la Democrazia cristiana! Santa Madre Chiesa è inesauribile nelle sue risorse! Si snatura la legge elettorale, sopprimendo quello che

era il vanto e la conquista della Democrazia cristiana. Si prepara la reazione a goccia a goccia, perchè il popolo si abitui alla forca, perchè ci sono dei popoli che si abituano a vivere nella libertà, ma ci sono dei popoli che si abituano anche a vivere sotto la forca e sotto la repressione. Io ho paura di questa reazione: la reazione che si fa tutta in una volta può creare delle grandi ribellioni e può creare anche delle rivincite sante della libertà. Ma la reazione fredda, cattiva, che si fa goccia a goccia, perchè venga assorbita, perchè avveleni gli organismi sociali è la reazione più terribile che noi dobbiamo combattere. Questa legge ha in sé gli elementi della reazione. Domani anche per la Regione si farà altrettanto.

Un po' per volta tenteranno anche di portarla fra gli organi legislativi supremi del Paese, anche al Senato e alla Camera si tenterà di sopprimere il diritto del nostro Paese. Lo vediamo anche nel modo con cui si presentano le leggi e nei limiti di tempo in cui si discutono. Infatti un argomento principale dei metodi democristiani è questo: voi della sinistra urlate, spalancate la bocca perchè ancora non si è fatta la legge ed ora che c'è, discutete, mentre bisogna approvarla subito perchè bisogna fare le elezioni.

Costoro dopo che hanno tergiversato, dopo che hanno condotto avanti il Paese senza la legge, presentano le loro leggi con i loro trucchi e obbligano, anzi vorrebbero obbligare noi a limitare la discussione per le necessità della vita dello Stato.

Nessuno ha risposto all'onorevole De Nicola, nessun uomo del Governo circa il fatto che non c'è la Corte costituzionale nè gli altri organi previsti dalla Costituzione: si lasciano dormire perchè si ha interesse che dormano. E così quando c'è un grosso scandalo la Democrazia cristiana ha i suoi organi per farlo tacere. Anche fra voi vi siete baruffati; infatti non tutti fra voi hanno l'animaccia reazionaria e sporca che uccide la Repubblica, ci sono anche uomini con la coscienza diritta che vogliono mantenere la Repubblica che è costata sangue e lacrime.

Se c'è una levata di scudi la stampa ammaestrata sa mettere in scena tutte le commedie perchè la Democrazia cristiana possa marciare compatta verso la reazione e l'uccisione gra-

duale della Repubblica. Stampa indipendente! Ma essa dà uno sconcio spettacolo, è tutta stampa del Governo, fascista, democristiana.

Noi non abbiamo mezzi: io appartengo a un partito povero, che ha appena i mezzi per un giornale settimanale. Voi li avete questi mezzi e cercate di ingannare l'opinione pubblica attraverso mille espedienti. Spargete ogni tanto la voce che ci sia una crisi, una volta si chiama la crisi di Saragat, un'altra volta si chiama la crisi di Romita. Peccato che non ci sia anche la crisi di Nenni, peccato che non ci sia anche la sua crisi perchè ha il temperamento delle crisi anche lui. Crisi, crisi che poi si risolvono in niente, perchè quella gente è al potere e vuole restarci. Ed io dico al popolo italiano che se non si desterà sul serio, se non balzerà in piedi a scacciare dal loro seggio quegli uomini, essi seguiranno ad ammazzare la Repubblica ed a rendere il Paese nostro, il Paese della reazione.

Essi sogneranno un altro Franco, ma del resto De Gasperi, povero diavolo, non ha neanche il temperamento di Franco o di Salazar, non ha il temperamento del dittatore. Ma l'onorevole Scelba ogni tanto dice: se quel guerrier io fossi..., chissà, con un pugno di prodi forcaioli sognerebbe di conquistarla questa povera Italia. No, onorevole Scelba, voi vi ingannate, voi scoprite ogni giorno o fate scoprire, più o meno ammaestrate delle grandi quantità di armi, ma se anche tutto il sottosuolo d'Italia rigurgitasse di armi e voi le distruggete, non importa, restano le armi nel cuore e nel cervello degli italiani liberi, perchè anche senza armi essi sorgono in piedi a protestare e ad affermare il loro diritto. Io non so se voi abbiate la visione del pericolo che corre il nostro Paese. Mi pare che camminate sui carboni ardenti con la insensibilità dell'uomo che è abituato a far quel mestiere. Ma guardate che il malcontento in Italia pervade tutte le classi sociali, non ci sono mica soltanto gli operai delle fabbriche, ci sono anche i contadini dei campi, gli impiegati degli uffici, ci sono gli artigiani, le classi medie, c'è perfino anche una parte della grossa borghesia che non è contenta di voi perchè la grossa borghesia naturalmente pretenderebbe che foste ancora più ligi ai suoi voleri ed ai suoi interessi.

Questa legge, appunto, relativa alla elezione dei Consigli provinciali non sarà espressione ge-

nuina della volontà del popolo italiano, mentre tanto proficuo lavoro si può svolgere nelle amministrazioni provinciali, come attraverso il Comune, purchè vengano sanzionate quelle autonomie che abbiamo sempre reclamato; voi avete insistito e cercato di insistere sul vostro governo regionale che sarà quando sarà e come sarà.

Non so quali autonomie di indole amministrativa e politica darete a questo organismo di domani, ma se prima non avrete garantito le autonomie comunali e provinciali non potrete formare un organismo regionale autonomo. Del resto è meglio per voi se anche la Regione non riuscirà come noi vogliamo. Del resto questo organismo regionale è molto scaduto nella buona opinione di molti democristiani ed anche nell'opinione di molti nostri colleghi di sinistra. Restano, spartani difensori del regionalismo, solo i repubblicani. (*Interruzione dal centro*). Neanche tutti? Per lo meno la metà. Dunque il regionalismo non ci dà per ora nessuna garanzia. Vedremo nell'ordinamento amministrativo della Provincia e del Comune quali nuove garanzie ci saranno per la libertà del popolo italiano, perchè noi abbiamo fede nella potenza civilizzatrice del Comune e della Provincia che sono gli organi più vicini alla popolazione.

Si disse che la Provincia non aveva tradizioni storiche. Innanzitutto, dopo la formazione dello Stato italiano, questo organismo ha sempre funzionato. Io parlo della mia terra, della marca trevigiana: noi la chiamiamo marca trevigiana per dire provincia di Treviso. C'è poi il Friuli dove c'è un'istituzione provinciale per eccellenza, come quella della marca trevigiana. In ciascun luogo, in ciascuna provincia c'è un qualcosa che la riallaccia alla storia ed alla tradizione del passato. Orbene, se questa legge fosse stata una legge sincera in cui il popolo avesse potuto esprimere non solo il proprio pensiero, ma anche affermare la sua volontà di autogoverno amministrativo della Provincia, noi avremmo avuto una Provincia che avrebbe aiutato il tessuto economico amministrativo del nostro Paese, perchè noi siamo oggi un Paese di squinternati, un Paese in cui, cominciando da Roma e andando a Scaricalasino c'è una confusione del diavolo, una sovrapposizione di poteri, una violazione infinita di tutto quel che forma l'organismo omogeneo e armonico di uno

Stato, e voi Governo fate di tutto per creare questa confusione, perchè in queste condizioni, in questa mancanza di coscienza degli italiani, meglio potete consolidare il vostro dominio e la vostra prepotenza di dominio. Lo so, qui abbiamo le critiche che sono state mosse dalla sinistra, e sappiamo che sono critiche giustissime: in fondo, nel vostro cuore, sentite che esse sono leali e che sarebbe giusto che fossero ascoltate. Ebbene, con tutto questo voi voterete il disegno di legge così come è; non vi importa che ci siano degli avversari che hanno ragione, ma quello che importa è che questi avversari contano un tanto, non sufficiente ad impedire di fare il male che volete: finchè siamo maggioranza noi agiamo come maggioranza, questo è il vostro ragionamento. Guardate però che il male che fate al Paese, lo fate a tutto il Paese, anche ai vostri uomini, anche alle vostre classi, ai ceti che più sono accanto a voi e che furono accanto a voi nelle ultime lotte politiche.

Vi saranno proposte di emendamenti a questa legge, ma tuttavia essa resta viziata nella sua intima struttura, perchè manca la proporzionale pura. Se ci fosse stata la proporzionale pura non vi sarebbero state critiche e si sarebbe filati diritti, senza scoraggiamenti; ma il tranello che invece c'è in questa legge è nostro dovere denunciarlo al Paese. La voce degli uo-

mini liberi non si fermerà entro le pareti della Camera o del Senato ma uscirà e andrà da per tutto nelle folle, fra i cittadini che hanno diritto di sapere e di vedere quali mezzi usano gli uomini del Governo della Democrazia cristiana per mantenersi indisturbati al potere. Sì, verranno queste elezioni e i cittadini vi parteciperanno, ma qualunque sia il risultato, tenete presente che non mancheremo mai al nostro compito, come non rinunciamo oggi a denunciare l'ingiustizia che commettete proponendo una legge elettorale che non è in armonia con la proporzionale e che è una violazione delle nostre leggi ed indirettamente della stessa Costituzione. Voi non potreste farlo, eppure lo fate: oggi commettete queste irregolarità, domani ne commetterete altre, e continuerete a commetterne finchè non sarete precipitati dal potere. Ma noi staremo fermi al nostro posto, combatteremo e non importa se il successo non ci sarà vicino, ma lontano, noi lottiamo perchè sappiamo di aver ragione contro di voi che rappresentate la negazione di ogni lealtà democratica. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Oggi seduta pubblica alle ore 16 con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13).







ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA DLXXXVIII SEDUTA (23 FEBBRAIO 1951)

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

BASTIANETTO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali provvedimenti intende prendere — d'accordo col Ministro del commercio estero — per la salvezza del naviglio di piccolo cabotaggio soprattutto in Adriatico, in considerazione che gli importatori italiani devono oggi comperare la merce dalla Jugoslavia resa C.I.F. il che significa mettere praticamente la marina italiana di piccolo cabotaggio alla mercè delle piccole agenzie marittime jugoslave, le quali quotano noli a condizioni irrisorie e pagano come vogliono.

Se qualche industriale vuole acquistare F.O.B. viene a trovarsi di fronte al rifiuto di poter acquistare la merce.

Cosicchè mentre viene a potenziarsi sempre più la flotta mercantile jugoslava si va verso l'immiserimento totale di quella italiana (1439).

RISPOSTA. — Sulla questione sollevata dal senatore interrogante il Ministro della marina mercantile ha ricevuto in passato numerose segnalazioni, tanto durante i negoziati per la stipulazione dell'accordo commerciale fra l'Italia e la Jugoslavia, quanto dopo la firma di tale accordo, avvenuta il 4 agosto 1949.

Al riguardo è necessario precisare che nei principali strumenti commerciali di recente stipulati dall'Italia nessuna clausola stabilisce specificamente le modalità relative al trasporto delle merci inerenti all'interscambio. Tale è il caso anche dell'accordo italo-jugoslavo, nell'applicazione del quale la scelta del vettore deve ritenersi lasciata — come di consueto — alla iniziativa dell'importatore.

Detta prassi risulta, in definitiva, favorevole agli interessi italiani nè, d'altra parte, sarebbe

stata sostenibile in sede di negoziati l'introduzione di una clausola che imponesse una qualsiasi unilaterale limitazione alla parte jugoslava senza nel contempo offrire una corrispondente concessione da parte nostra.

È opportuno rilevare inoltre che l'inclusione nel *clearing* italo-jugoslavo dei pagamenti concernenti sia le unità italiane noleggiate dagli jugoslavi per esercitare il cabotaggio nelle proprie acque territoriali, sia i noli marittimi inerenti all'interscambio, costituiva una procedura che si risolveva in un vantaggio per il naviglio italiano, che veniva così posto in condizioni di essere prescelto dagli jugoslavi per integrare la deficienza del proprio tonnellaggio.

Comunque, poichè la cosa non potrebbe essere risolta che per via di intese dirette fra i Governi dei due Paesi è stato già provveduto dal Ministero del commercio con l'estero — dietro segnalazione del Ministero della marina mercantile — ad interessare il Ministero degli affari esteri perchè voglia invitare la nostra Ambasciata a Belgrado ad approfondire la questione, accertando l'esistenza o meno della disposizione di che trattasi e svolgere eventualmente gli opportuni passi presso le competenti autorità di quel Paese al fine di ottenerne la revoca.

*Il Sottosegretario di Stato*  
TAMBRONI.

BRASCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno provvedere più congruamente a promuovere e a condurre a termine gli scavi archeologici pro-

grammati per la zona dell'antica Sarsina (Forlì) dando corso a lavori che con le disposte lire 300 mila non potrebbero essere adeguatamente impostati e seriamente condotti (1450)

RISPOSTA — Come il Ministero ha avuto occasione di comunicare all'onorevole interrogante, in risposta ad una precedente interrogazione del 24 settembre 1949, era fin d'allora suo intendimento riprendere gli scavi nella zona archeologica di Pian di Brezzo dato che a Sarsina essi furono eseguiti tra il 1927 e il 1939

Le 300 mila lire stanziata dal Ministro, ed alle quali si accenna nella interrogazione, rappresentano in realtà soltanto la somma occorrente per dare inizio alle esplorazioni nella detta zona di Pian di Brezzo, essa, invero, dovrà essere integrata dagli altri fondi ottenuti da privati e da Enti locali e provinciali ad opera della Soprintendenza alle antichità di Bologna, per cui la effettiva somma disponibile al momento di inizio dei lavori oltrepasserà certamente il mezzo milione

Si fa presente pertanto che i lavori stessi verranno eseguiti dopo la mietitura, ad evitare diffusione di danni alle proprietà della zona interessata

La cifra suaccennata può a prima vista sembrare esigua per uno scavo integrale della zona, ma il Ministero si riserva di esaminare la possibilità di ulteriori stanziamenti, qualora con l'esplorazione di detta necropoli venissero in luce monumenti di considerevole importanza

*Il Ministro*  
GONELLA

BRASCHI — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale* — Per conoscere i criteri che lo hanno ispirato e guidato nella concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a una trentina di Comuni della provincia di Forlì, escludendone altri che versano in criticissime condizioni sociali per la disoccupazione che li tormenta ed affligge

Chiede inoltre se il Ministro non ritenga giusto ed opportuno provvedere d'urgenza per riparare a tale evidente sperequazione ed ingiustizia (1535)

RISPOSTA — La legge 29 aprile 1949, n. 264, determina all'articolo 36 che il sussidio straordinario di disoccupazione può essere disposto per determinate località e limitatamente a favore di particolari categorie di lavoratori disoccupati

Pertanto, nei termini stessi della legge e caratterizzata la straordinarietà del successo di disoccupazione, e la necessità, quindi, di adeguate limitazioni, anche in relazione all'entità dei mezzi finanziari disponibili per lo scopo

La Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza dei disoccupati, al cui parere sono per legge sottoposte le richieste di sussidio straordinario, tenuto conto anche della spiccata tendenza degli organi provinciali competenti a formulare le richieste di sussidio straordinario per tutti o quasi i Comuni della circoscrizione, ha ritenuto doversi limitare la concessione del beneficio in linea di massima a quei centri, nei quali il numero dei disoccupati (in senso assoluto ed in rapporto alla popolazione attiva) denotasse uno stato di disoccupazione particolarmente grave

Alla stregua di tale principio, le proposte di sussidio straordinario, avanzate dall'Ufficio del lavoro di Forlì, a favore dei lavoratori disoccupati di 51 Comuni, sono risultate accoglibili per non più di 30 Comuni restando in conseguenza esclusi 21 Comuni, nei quali i disoccupati, oltre a risultare in numero non rilevante in confronto a quelli di altri centri, non raggiungono d'altra parte, in genere, nemmeno il 4 per cento della popolazione attiva

Si precisa, peraltro, che le categorie di lavoratori nella provincia di Forlì, finora ammesse al godimento del sussidio, sono quelle della industria, del commercio e della manovalanza generica, con esclusione, pertanto dei lavoratori agricoli

*Il Ministro*  
MARAZZA

BRASCHI — *Al Ministro dei trasporti* — Per conoscere le ragioni del ritardo nell'espletamento del concorso a 1500 posti di frenatore in prova nelle Ferrovie dello Stato, concorso bandito con decreto 9 dicembre 1947 e per sapere

se non ritenga opportuno tranquillizzare d'urgenza le attese dei partecipanti, dando ai medesimi immediata comunicazione dell'esito degli esami, della relativa graduatoria e della conseguente assunzione dei vincitori (1541).

RISPOSTA. — Il concorso di cui trattasi fu bandito con decreto ministeriale n. 4156 del 10 dicembre 1947 ed il termine utile per la presentazione delle domande e relativi documenti venne a scadere il 21 aprile 1948.

Chiesero di partecipare a detto concorso ben 59.274 aspiranti e, dopo laboriosa revisione delle loro pratiche 29.225 furono ammessi a sostenere le prove scritte, che ebbero luogo il 29 maggio 1949.

Di questi, 4.624 furono dichiarati idonei per gli esami orali che si svolsero, presso i vari Compartimenti, dal settembre 1949 all'aprile del 1950.

Dopodichè si sono dovute compilare la graduatorie compartimentali degli idonei le quali, dopo essere state rivedute dalla Sede centrale, e poscia deferite all'esame del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, sono state inviate, per le ulteriori incombenze, alla Corte dei conti.

L'assunzione dei vincitori potrà aver luogo solo dopo espletata quest'ultima formalità.

*Il Ministro*  
D'ARAGONA.

CAMINITI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato l'aumento del diritto di statistica da corrispondere all'Ente Autonomo Trasporto Merci (E.A.M.) da parte dei proprietari o detentori di autoveicoli adibiti a trasporto merci, in ragione di ciascun veicolo posseduto.

L'aumento del contributo di dieci volte rispetto al suo importo dello scorso anno colpisce gli autotrasportatori, già gravati da una pressione fiscale eccessiva soprattutto per quanto concerne i carburanti, in un momento particolarmente difficile a causa della crisi che notoriamente questo settore attraversa.

Il gettito del contributo in parola si aggirerà sui 600 milioni (lire 2.500 per 240.000 auto-

veicoli), cifra che appare del tutto sproporzionata all'espletamento dei cennati compiti statistici (1496).

RISPOSTA. — L'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 luglio 1946, n. 39, stabiliva che l'E.A.M., per sopperire alle proprie spese, era autorizzato a riscuotere un contributo sul carburante distribuito e un diritto di statistica per ogni autoveicolo adibito al trasporto di cose, denunciato all'Ente stesso.

In relazione alle spese dell'Ente e al gettito del contributo sul carburante, il diritto di statistica fu determinato inizialmente nella misura di lire 250 annue.

Il contributo sul carburante venne poi sostituito, a partire dal 1° febbraio 1949, con la devoluzione, all'E.A.M., di una aliquota di lire 0,50 degli oneri salariali gravanti sul prezzo di ogni litro di carburante e ciò a seguito dell'abolizione del contingentamento dei carburanti stessi.

Poichè le necessità finanziarie dell'E.A.M. risultavano assicurate, nessun provvedimento si impose relativamente al diritto di statistica nell'anno 1949.

Con il 13 marzo 1950 gli oneri salariali vennero, peraltro, soppressi; ciò ha determinato la necessità di provvedere alle spese dell'Ente con il diritto di statistica, rimasta l'unica fonte di entrata per l'Ente.

È superfluo mettere in rilievo che finchè l'Ente funziona occorre provvedere alle spese dell'organismo applicando le disposizioni di legge vigenti, senza far ricorso al bilancio dello Stato.

Circa la misura stabilita per il diritto di statistica, il decreto legge 19 luglio 1946, n. 39, attribuisce al Ministro per i trasporti la competenza a determinarla.

Osservo che la misura di lire 2.500 non può essere ritenuta elevata — a prescindere dal fatto che è stata comunque calcolata in relazione alle effettive necessità dell'Ente — ove si consideri che, al pagamento del diritto di statistica, corrisponde per i trasportatori il risparmio di lire 0,50 conseguito per ogni litro di carburante per effetto dell'abolizione degli oneri salariali e che i trasportatori medesimi ricevono dall'ente un'assistenza completamente gratuita con risparmio di tempo e di denaro di

gran lunga superiore al contributo finanziario che viene loro richiesto.

*Il Ministro*  
D'ARAGONA.

CAMINITI. — *Ai Ministri dell'industria e del commercio e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui non sono stati ancora costituiti e resi operativi gli Enti regionali per il funzionamento della piccola e media industria, previsti dalla legge 22 giugno 1950, n. 445. La mancata attività operativa dei suddetti Enti pone in grave disagio economico numerose medie e piccole aziende industriali, che non possono accedere al credito a medio termine, mentre, per le operazioni di mole notevole, esistono istituti che hanno operato ed operano con una certa ampiezza e con indubbio beneficio dell'economia (1544).

RISPOSTA. — La questione della costituzione degli Enti regionali per i finanziamenti alle medie e piccole industrie, di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, trovasi tuttora allo studio presso i competenti uffici di questo Ministero, in quanto la creazione degli Enti stessi è stata dagli interessati subordinata agli eventuali interventi finanziari dello Stato previsti bensì nella legge ma attualmente irrealizzabili, in conseguenza delle ben note difficoltà di bilancio.

*Il Sottosegretario di Stato*  
AVANZINI.

CANALETTI GAUDENTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quando si intenda finalmente risolvere la situazione particolare in cui trovasi il personale del ruolo transitorio dell'Istituto centrale di statistica.

Tale ruolo, formato degli impiegati statali dell'ex direzione generale della statistica rimasti in servizio presso l'Istituto al momento della sua costituzione, non ha eseguito, nei 24 anni trascorsi da allora, il rapido, continuo, progressivo sviluppo dei ruoli generali dell'Istituto, ruoli che, come è noto, sono costituiti non da impiegati statali ma da impiegati parastatali legati all'Istituto da contratto.

I facenti parte del ruolo straordinario si sono così visti superare più volte da colleghi contrattuali con anzianità di servizio molto minore, con relative conseguenze nel trattamento economico, che è già sensibilmente inferiore a quello dei suddetti colleghi di pari grado;

una tale situazione, manifestamente ingiusta, per il diverso trattamento economico e di carriera, di dipendenti che compiono il medesimo lavoro, può essere sanata almeno in parte, spostando automaticamente in avanti i gradi del ruolo transitorio.

poichè si tratta di un gruppo di vecchi impiegati di sole ventidue unità, l'aumento di spesa sarebbe minimo (1461).

RISPOSTA. — Si fa presente che trovasi ormai in avanzato corso di studio, presso gli organi governativi, un progetto di legge tendente a conferire un nuovo assetto ai servizi statistici.

Nel provvedimento è anche prevista la sistemazione in ruoli organici di quel personale dell'Istituto centrale di statistica, cui si riferisce la presente interrogazione.

*Il Sottosegretario di Stato*  
ANDREOTTI.

CARON. — *Al Ministro della difesa.* — Con decreto-legge n. 158, del 21 marzo 1947, si concedeva un contributo per la traslazione di salme di Caduti in guerra o per la lotta di liberazione o per altri fatti connessi alla guerra, il cui termine ultimo era stato fissato al 30 giugno 1949.

Chiedesi se il Ministro, di fronte a domande sopraggiunte dopo tale data, intenda o meno prorogare la scadenza di detto termine, il che sarebbe auspicabile (1530).

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione sopra trascritta, si comunica che il Ministero della difesa ha già presentato alla Camera dei deputati fin dal 29 novembre 1950 un disegno di legge (stampato n. 1686) concernente la proroga del termine di presentazione delle

domande di contributo statale per traslazione delle salme dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione.

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

CASO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga opportuno trasferire i Consorzi di bonifica che operano in provincia di Caserta, da Napoli, nel capoluogo della provincia direttamente interessata o in località decentrate della provincia medesima, e questo in accoglimento di un unanime voto espresso dall'Amministrazione provinciale con deliberazione n. 476, emesso in data 8 novembre 1950.

I consorzi di bonifica che operano nella provincia sono: Aurunca-Calvi e Carditello-Destra Volturno-Castel Volturno I e II Zona Vicana (1490).

RISPOSTA. — La questione del trasferimento, da Napoli a Caserta, della sede dei Consorzi di bonifica della Campania che operano in provincia di Caserta, ha formato oggetto di varie segnalazioni e richieste, l'ultima delle quali è stata espressa dall'Amministrazione provinciale con delibera 8 novembre 1950.

Questo Ministero non ha però potuto intervenire direttamente, in quanto la scelta della sede rientra nelle determinazioni di competenza degli organi dell'amministrazione dei Consorzi.

Ad ogni modo se, da un lato, sono spiegabili le insistenze della Prefettura e della amministrazione provinciale di Caserta, dall'altro non si possono disconoscere le difficoltà che un provvedimento del genere presenta per il numeroso personale dipendente dai Consorzi stessi.

Infatti, anche risolto il problema dei locali da adibirsi a sede degli uffici consortili, resterebbe l'altro non meno grave dell'alloggio dei funzionari da trasferire.

Nonostante tali considerazioni, che sono state qui più volte prospettate, si è tuttavia segnalato ai Consorzi, perchè prendano le opportune deliberazioni, il voto di recente espresso dalla anzidetta amministrazione provinciale.

*Il Ministro*  
SEGNI.

CASO. — *Ai Ministri delle finanze, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti di urgenza intendano adottare per venire incontro alla popolazione del Comune di Gallo Matese (in provincia di Caserta) la quale, abitualmente, nelle annate favorevoli, raccoglie scarsamente i prodotti di una agricoltura primitiva, esercitata a mille metri di altitudine, sul Matese, senza mezzi sufficienti, e un'area di permanente depressione economica, e che quest'anno è stata colpita dalla perdita totale del raccolto, a causa della prolungata siccità; e se non ritengano di rimediare — prima che la miseria raggiunga il limite della fame — incrementando e potenziando tutti i lavori pubblici che sono stati preventivati (sistemazione strada Fontegreca-Gallo Letino; completamento strada Vallelunga-Gallo, con possibile prosecuzione per Montera-duni; acquedotto e cimitero per la frazione di Vallelunga; edificio scolastico ed opere di consolidamento dell'abitato in Gallo-centro; strade Letino-Lago Matese ecc.) e dando corso ad un piano concreto di bonifica agraria montana, come previsto dall'istituenda Cassa del Mezzogiorno (1493).

RISPOSTA. — Nel programma delle opere da eseguirsi nel comune di Gallo Matese (Caserta) nel corrente esercizio finanziario sono stati compresi i seguenti lavori:

1) riparazione del Cimitero di Gallo centro per l'importo di lire 500.000;

2) riparazione della Chiesa nella frazione Vallelunga per l'importo di lire 900.000;

3) riparazione della strada di allacciamento della frazione Vallelunga al Capoluogo per l'importo di lire 20 milioni.

I lavori potranno avere inizio non appena espletate le istruttorie necessarie per l'esecuzione dei lavori stessi.

È stata inoltre data promessa di ammettere, nel corrente esercizio finanziario, a contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, i lavori di costruzione della strada Letino-Lago Matese, fino alla concorrenza della spesa di lire 80 milioni. È in corso la relativa istruttoria per la concessione definitiva. Per la restante spesa, fino a coprire l'intero costo dell'opera preventivato nell'importo di lire 139 milioni,

sarà esaminata la possibilità di provvedere ai sensi della legge stessa con le eventuali economie che potranno realizzarsi sugli stanziamenti disposti in applicazione della detta legge.

Le altre opere segnalate dall'onorevole interrogante non si sono incluse nel programma del corrente esercizio per la nota deficienza dei fondi occorrenti per dare esecuzione ai relativi lavori.

Per quanto riguarda invece la costruzione dell'edificio scolastico, il comune di Gallo Matese, al quale spetta provvedere, non ha fino ad ora presentato alcuna domanda intesa ad ottenere la concessione del contributo dello Stato previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa ritenuta necessaria per l'esecuzione dell'opera. Non essendo attualmente prevista altra forma di intervento da parte dello Stato per l'esecuzione di opere di competenza degli Enti locali il Comune predetto può presentare la domanda per ottenere le agevolazioni previste dalla menzionata legge, domanda che sarà esaminata in occasione della compilazione dei programmi esecutivi delle opere del genere da ammettersi ai benefici della legge in parola.

Per quanto riguarda la parte di sua competenza il Ministero dell'agricoltura e foreste fa presente:

« Circa i danni subiti a causa della siccità, dagli agricoltori del comune di Gallo Matese, questa Amministrazione non è in grado di poter provvedere, in quanto non dispone di capitoli di bilancio che consentano la erogazione di contributi per casi del genere.

« Si fa inoltre presente che il comune di Gallo Matese, facente parte della provincia di Campobasso, non ricade in comprensorio classificato di bonifica e che il piano concreto di bonifica agraria montana, potrà essere esaminato, se predisposto dai competenti organi tecnici, in sede di elaborazione del programma lavorativo della Cassa del Mezzogiorno ».

Il Ministero delle finanze poi dichiara che:

« Per i terreni siti ad un'altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare, l'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 7 gennaio 1947, n. 12, prevede l'esenzione dalla imposta fondiaria e da quella sul reddito agrario ed è da ritenere che della stessa beneficino già i possessori di terreni ubicati a detta altitudine, semprechè le rela-

tive domande, debitamente documentate, siano state presentate dagli interessati, o per essi, globalmente dal Comune.

« Al riguardo è stata invitata l'Intendenza di finanza di Caserta a riferire sollecitamente se il beneficio in questione sia stato accordato ai proprietari interessati, o quali impedimenti eventualmente sussistano per la concessione, nel qual caso saranno impartite le opportune istruzioni per eliminarli.

« Per quanto concerne le imposte e sovrimposte comunali e provinciali, nonchè i contributi unificati in agricoltura, ove i possessori danneggiati intendano conseguire agevolazioni tributarie, potranno rivolgersi ai competenti enti impositori ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

CASO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — In questi ultimi cinque anni dalla ricostruzione delle opere distrutte dalla guerra, e per i nuovi lavori pubblici, sono stati affidati incarichi a liberi professionisti con l'intesa che si sarebbe proceduto alla liquidazione dei compensi con sollecitudine e col rispetto delle tariffe stabilite dagli Ordini professionali. Fino ad oggi la maggior parte di tali benemeriti professionisti è stata lasciata nel dimenticatoio, con gravi ripercussioni morali, facilmente apprezzabili nel rifiuto, da parte dei professionisti medesimi, dei successivi incarichi delle amministrazioni tecniche dello Stato.

Si domanda quali provvedimenti l'onorevole Ministro intenda adottare di urgenza, nel senso concreto della parola, cioè eliminando le lungaggini burocratiche che non farebbero altro che aggiungere l'irritazione alla delusione finora provata (1538).

RISPOSTA. — In sede di discussione al Parlamento dello Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51 fu concessa una integrazione di lire 201.000.000 agli stanziamenti già fissati per le spese relative a retribuzioni a tecnici privati.

Ciò per mettere in grado quest'Amministrazione di effettuare le liquidazioni delle compe-

tenze dovute ai liberi professionisti in seguito ad incarichi ad essi affidati.

In conseguenza di ciò si è portata la dotazione complessiva alla somma di lire 260 milioni corrispondente appunto al fabbisogno accertato.

Assicurata così la occorrente disponibilità gli Uffici dipendenti da questo Ministero stanno già procedendo con sollecitudine alle relative liquidazioni, di modo che gli interessati per poter riscuotere i compensi loro dovuti dovranno attendere solo per quel tempo che sarà necessario perchè le liquidazioni stesse siano condotte a termine.

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

CEMMI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno:

1) riportare entro i limiti di anteguerra le aliquote delle imposte di registro ed ipotecarie sui trasferimenti immobiliari, essendosi eliminata, ormai da tempo, la sperequazione tra valori venali e valori accertati: sperequazione che giustificò enorme aumento di circa l'80 per cento per dette imposte;

2) disporre perchè la esenzione della imposta di successione pei trasferimenti in linea retta, entro il limite di lire 750.000 sia estesa, entro i medesimi limiti, anche all'imposta di donazione, che nel nostro ordinamento giuridico fiscale è regolata dalle norme vigenti per le successioni.

Le donazioni dovrebbero anzi essere viste con particolare favore, anticipando esse, nei confronti delle successioni, i trasferimenti della ricchezza;

3) disporre, al fine di facilitare le operazioni di credito, una congrua riduzione delle imposte di registro ed ipotecarie sui mutui, le quali, per la loro incidenza (che si somma nella psicologia degli interessati con le future spese di quietanza e di cancellazione ipotecaria) ostacolano notevolmente dette operazioni.

Sembra che il fisco non dovrebbe soffrirne, poichè le operazioni di mutuo ne riuscirebbero notevolmente incrementate per numero e valore;

4) abolire l'obbligo della produzione dei certificati catastali, in occasione della stipula di atti trasferenti beni immobili; e, di conseguenza, l'obbligo imposto ai pubblici ufficiali roganti di specificare negli atti gli estremi di tali certificati. La disposizione (legge 17 agosto 1941, n. 1043) crea un inutile, assurdo intralcio all'attività contrattuale e professionale; ed è in contrasto stridente sia con la indispensabile rapidità ed agilità dei moderni rapporti di affari, sia con la vigente legislazione, che obbliga il pubblico ufficiale, sotto comminatoria di gravissime sanzioni, a prestare dovunque ed immediatamente la propria opera (1297).

RISPOSTA. — In relazione ai quesiti prospettati dall'onorevole interrogante, si fa presente quanto segue:

1) Un'eventuale riduzione delle vigenti aliquote delle imposte sui trasferimenti immobiliari, onde adeguarla alla ristabilita normalità sul mercato dei valori, rientra senza dubbio nel quadro dei problemi che il Governo intende affrontare e risolvere nel corso della riforma tributaria, di cui già il Parlamento ha esaminato e approvato le prime norme contenute nel noto progetto sulla perequazione tributaria e il rilevamento fiscale straordinario. Va però osservato che già per l'attuazione del programma di riassetamento delle aliquote e di perequazione del carico tributario nel settore delle imposte dirette, di cui al menzionato disegno di legge, dovranno essere consentiti, in un primo momento, dall'Erario sacrifici notevoli — sotto forma di severe riduzioni del gettito dei suddetti tributi — ai quali non sarebbe opportuno aggiungere altre perdite di entrate nel settore delle imposte indirette. Donde la necessità di rinviare la presa in considerazione dei provvedimenti accennati nel primo punto dell'interrogazione.

È da ricordare, peraltro, che già godono sensibili riduzioni i trasferimenti di immobili rustici per la formazione della piccola proprietà contadina, i trasferimenti di case di nuova costruzione, ecc.;

2) l'applicazione dell'aliquota d'imposta sulle donazioni, anche se inferiore alle 750.000, è giustificata dal godimento attuale dell'oggetto in luogo del godimento eventuale al momento della successione. E ciò anche per ragioni si-

stematiche di tutela del tributo non avendo la finanza alcuna garanzia circa il reiterarsi di più donazioni, ciascuna inferiore alle 750.000, a puro scopo antifiscale.

L'imponibile delle donazioni si aggiunge alle successioni al solo scopo di determinare gli scaglioni di imponibile, ma non influisce sul trattamento tributario delle donazioni.

La legge 8 marzo 1945, n. 90, dispone, infatti, che, determinato lo scaglione, la tassazione dell'imponibile già donato è soltanto fittizia inquantochè dall'ammontare dell'imposta liquidata sull'intero (quote di eredità più i legati e le donazioni) si deducono le imposte che, in base alla legge, sarebbero dovute per le donazioni e liberalità, regola questa che si applica anche nel caso di precedenti donazioni fatte dal donante allo stesso donatario (articolo 4). Il che risponde anch'esso ed una esigenza sistematica perchè nel caso di riduzioni e di esoneri (dote civile e militare, successione di caduti in guerra, ecc.) se si deducessero le imposte pagate al momento della donazione si neutralizzerebbero i benefici di tali riduzioni ed esoneri;

3) le operazioni di mutuo scontano l'imposta proporzionale di registro del 2 per cento e, ove vengano assistite da garanzia ipotecaria, per la relativa formalità è dovuta l'imposta del 2,50 per cento.

Tale onere complessivo non è gravoso tenuto conto che si effettuano due operazioni distinte (mutuo e garanzia), le quali richiedono separate formalità.

Non senza rilevare che ampie facilitazioni sussistono nel campo dei finanziamenti diretti a particolari scopi;

4) circa l'obbligo di produrre i certificati catastali in occasione della stipula di atti recanti trasferimenti immobiliari, si rileva che detto adempimento corrisponde all'interesse generale di poter conoscere i passaggi di proprietà mediante precise intestazioni e descrizioni eseguite presso gli uffici catastali.

In considerazione di ciò e in vista dei progetti in corso per conferire alle iscrizioni catastali carattere probatorio, non sembra opportuno intordurre modificazioni nel senso indicato dall'onorevole interrogante.

Il conseguente obbligo, imposto agli ufficiali roganti, di citare negli atti da essi stipulati,

a scanso di penalità, gli estremi dei certificati catastali concorre a rendere più sicura l'osservanza di quanto prescritto dalla legge.

Il Ministro  
VANONI.

CERMIGNANI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

1) quali iniziative ha ritenuto o ritiene di prendere il primo, in relazione alle sue dichiarazioni rese al Senato il 5 maggio 1950 in sede di discussione del bilancio della pubblica istruzione, per risolvere il problema della più scrupolosa applicazione, da parte delle amministrazioni interessate, della legge 29 luglio 1949, numero 717, relativo all'assegnazione di una quota del 2 per cento sugli stanziamenti per la costruzione o la ricostruzione di pubblici edifici per l'esecuzione di opere d'arte plastica e figurativa;

2) per quali motivi, ad oltre un anno dall'entrata in vigore della stessa legge, il Ministro dei lavori pubblici non ha ancora provveduto ad emanare le norme di applicazione della medesima, malgrado le formali assicurazioni fornite dagli organi del suo Ministero al Sindacato nazionale degli artisti aderenti alla C.G.I.L. fin dal luglio 1949. Si rileva come questa legge, che venne proposta ed approvata col precipuo scopo di andare incontro alle esigenze degli artisti italiani, i quali si trovano in questi momenti in una situazione particolarmente penosa, è rimasta praticamente inoperante, continuando ad essere volutamente ignorata dalle amministrazioni interessate, proprio perchè finora è mancata la tanto sollecitata vigilanza degli organi preposti alla sua applicazione (1457).

RISPOSTA. — Si risponde anche per il Ministero dei lavori pubblici.

La legge 29 luglio 1949, n. 717, non prevede nè fa obbligo di emanare norme per la sua attuazione, e, d'altra parte, tali norme non si ritengono necessarie essendo le disposizioni contenute nel testo di legge tali da non abbi-

sognare di alcun cenno interpretativo o esplicativo. Per l'applicazione di tale legge è stata emanata, ad ogni modo, dal Ministero dei lavori pubblici, la circolare 29 novembre 1949, numero 28143/11/A/I (Gab.) con la quale è stata richiamata l'attenzione degli uffici dipendenti da quel Ministero sulla osservanza della legge medesima.

Se in alcuni progetti redatti dopo l'entrata in vigore della suaccennata legge è stata omessa la previsione di spesa per le opere d'arte, ciò è dipeso dal fatto che si è trattato di edifici che, per ragioni di bilancio, debbono essere eseguiti parzialmente e per lotti, e per i quali nei successivi esercizi, e quando si avrà la possibilità di finanziamento, si provvederà alla esecuzione degli altri lotti.

Degli edifici progettati dopo la emanazione della ripetuta legge solo pochissimi si trovano ora nella fase esecutiva; per la maggior parte è ancora in corso l'istruttoria sui relativi progetti. E poichè sarebbe assolutamente inopportuno, in siffatte condizioni, fare rielaborare i progetti stessi e i relativi piani di finanziamento, il che importerebbe grande perdita di tempo e ritardi notevoli nell'attuazione delle opere, il Ministero dei lavori pubblici ha predisposto la circolare n. 3750, del 3 dicembre 1950, a tutti gli uffici dipendenti con la quale si dispone che nei progetti in corso di elaborazione e non ancora presentati sia provveduto senz'altro, ove non sia stato ancora fatto, alle previsioni di spesa delle opere d'arte, mentre per i progetti per i quali è stata già iniziata la istruttoria, sia provveduto alla integrazione di spesa per le opere d'arte con successive perizie suppletive da produrre non appena ne sarà possibile il finanziamento.

Il Ministero della pubblica istruzione non mancherà, dal canto suo, di vigilare affinché la legge 29 luglio 1949, n. 717, abbia sollecita ed integrale attuazione, per quanto è di sua competenza, ed ha avuto assicurazione da parte del Dicastero dei lavori pubblici che questa Amministrazione sarà di volta in volta informata dei lavori che saranno assegnati in ottemperanza alle norme in questione, dopo che le perizie saranno state finalmente approvate.

Il Ministro  
GONELLA.

CORTESE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per avere notizie sull'esito della ispezione che il Sottosegretario, onorevole Bubbio, ha detto essere stata promossa per indagare il contegno delle forze dell'ordine a Marghera nei giorni 13 e 14 marzo 1950 (1559).

RISPOSTA. — Nel confermare le dichiarazioni fatte al Senato nella seduta del 22 marzo u. s. in sede di risposta all'interrogazione presentata, sullo stesso argomento, dagli onorevoli senatori Ghidetti, Flecchia, Pellegrini e Ravagnan si aggiunge che dall'inchiesta eseguita sui fatti di Marghera non sono emersi elementi sfavorevoli circa il contegno della forza pubblica: è anzi risultato che si deve al contegno calmo e prudente della forza pubblica se, nella contingenza, non si ebbero a deplorare più gravi incidenti.

Il Ministro  
SCIELBA.

DE GASPERIS. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se: non si ravvisi l'opportunità di riconoscere, ai fini della ammissione ai concorsi direttivi, di cui alla legge 19 maggio 1950, n. 323, e della valutazione dei titoli, il servizio di direttore didattico incaricato, prestato nelle ex-colonie, nelle province annesse dopo la guerra 1915-1918, nelle scuole dell'Africa Italiana e nelle scuole all'estero; non sia opportuno che il Ministero rettifichi le sue ordinanze riguardanti gli incarichi direttivi ed ispettivi nelle scuole elementari per il 1950-51, nelle quali si omettono alcune categorie di direttori incaricati e per altri si limita il servizio al 1944-45, in considerazione dell'articolo 47 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 17, per le scuole dell'Africa Italiana, e della legge 18 dicembre 1910, n. 867, art. 33; decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1939, art. 30; regio decreto 30 dicembre 1939, n. 3224, art. 4; regio decreto 21 gennaio 1926, n. 177, art. 10; testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, art. 35 e annessa tabella B, punto 5°, scuole estero. E che tali omissioni o limitazioni arrecano sperequazione nella valutazione dei titoli e dei servizi lodevolmente prestati, avendo precedenti disposizioni legislative ed ordi-

nanze ministeriali già riconosciuto il servizio di dette categorie e di categorie simili (1520).

RISPOSTA. — Si deve subito osservare che la norma stabilita dalla legge n. 323 del 1950, posta in essere in sede di ratifica del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, vulnera il principio informatore delle disposizioni di quest'ultimo decreto, relative ai numerosi concorsi per soli titoli in esso previsti; disposizioni per le quali l'ammissione ai concorsi per soli titoli era limitata a coloro che in precedenti analoghi concorsi avevano riportato la idoneità e non avevano conseguita la nomina in ruolo per insufficienza del numero dei posti messi in gara.

La nuova disposizione, aggiunta al decreto legislativo n. 373 del 1947, ha stabilito, infatti, un vero e proprio privilegio per una certa categoria di maestri elementari e precisamente per quelli che, essendo forniti del titolo di studio prescritto e avendo 12 anni di servizio magistrale di ruolo, abbiano esercitato l'incarico effettivo di direttore didattico per almeno un biennio con qualifica non inferiore a quella di ottimo.

La eccezionalità della norma, che si deduce in modo incontrovertibile dal testo di essa, riferentesi in modo preciso all'incarico *effettivo* di direttore didattico, ha imposto un'applicazione restrittiva della norma stessa, nel senso di concedere l'ammissione ai soli aspiranti che esercitarono l'incarico direttivo nelle pubbliche scuole del territorio nazionale con ordinamento e funzionamento normale, escludendo quindi lo incarico direttivo esercitato in altre scuole elementari (scuole delle ex-colonie, scuole all'estero, scuole delle province annesse a seguito della guerra 1915-18) non rispondenti strettamente ai requisiti ora indicati.

In applicazione dell'accennato criterio, l'ammissione ai concorsi per soli titoli fu concessa ai maestri che, trovandosi nelle altre condizioni previste dalla disposizione, per il titolo di studio e per l'anzianità di ruolo, esercitarono l'incarico direttivo in seguito a conferimento di tale incarico secondo gli ordinamenti scolastici normali stabiliti, per il territorio nazionale, dalle disposizioni del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e del regio decreto 4 giugno 1944, n. 158.

Giova qui aggiungere che gli incarichi a maestri elementari per la direzione delle scuole all'estero, previsti dalle norme anteriori al 1940, non furono poi considerati dal testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, con il quale fu stabilito (articolo 14) che la direzione delle scuole fosse da affidarsi a direttori didattici del ruolo dell'allora Ministero dell'educazione nazionale, a seguito di concorso e che (articolo 19), in mancanza, si potesse conferire l'incarico, anno per anno, sempre a direttori didattici di ruolo, cosicchè da almeno un decennio, per le scuole in parola non esistono più maestri con l'incarico della direzione didattica che sia conferito in base a disposizioni vigenti; che le scuole delle ex-colonie, da un ugual periodo di tempo, sono sottratte all'Amministrazione italiana sicchè funzionano con ordinamento che non è più quello previsto dal regio decreto 24 luglio 1936, n. 1737; che per le scuole delle province annesse a seguito della guerra 1915-18, se vi furono incarichi direttivi, essi furono disposti, fin quando non fu instaurato l'ordinamento normale delle leggi italiane, per necessità contingenti, ma non in applicazione di norme legislative o regolamentari.

Quanto, poi, alla valutazione di questi incarichi direttivi agli effetti della graduatoria dei concorsi per soli titoli a posti di direttore didattico, che sono ora in via di svolgimento, spetterà alla commissione giudicatrice dei concorsi stessi di decidere se i titoli relativi, qualora vi siano candidati che tali titoli posseggano, siano da prendersi in considerazione e in quale misura (articolo 58 del regolamento 26 aprile 1928, n. 1297).

In relazione a quanto si è fin qui detto, il Ministero, quando preparerà le istruzioni per il conferimento degli incarichi di direzione didattica per il prossimo anno scolastico, non mancherà di esaminare se gli incarichi eventualmente tenuti in passato dagli aspiranti nelle scuole all'estero, in quelle delle ex-colonie e in quelle delle province annesse dopo la guerra 1915-18, possano essere considerati, e con quale valore, agli effetti della formazione delle graduatorie relative.

Il Ministro  
GONELLA.

DE GASPERIS. — *Al Ministro dei trasporti.*  
— Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per arginare il pauroso fenomeno degli incidenti stradali che continuano a verificarsi con allarmante frequenza.

In particolare desidero conoscere: 1) se risponda a verità quanto apparso sul giornale « Il Messaggero » del 4 corrente e, cioè che esiste un dispositivo frenante di sicurezza capace di fermare qualsiasi automezzo nell'eventualità di rottura o cattivo funzionamento di altri freni; 2) se l'Ispettorato della motorizzazione civile non ritenga opportuno accertare l'efficienza tecnica di detto dispositivo frenante ed eventualmente prescriverne la generale applicazione su tutti gli automezzi in servizio pubblico per trasporto passeggeri (linee urbane ed extra urbane); 3) se è esatto che l'A.T.A.C. ne abbia iniziati il montaggio su alcuni suoi autobus e filobus di linea ed intenda munirne tutti i suoi automezzi in servizio (1521).

RISPOSTA. — Tra le mansioni di vigilanza tecnica sulla circolazione automobilistica, di pertinenza del Ministro dei trasporti (Ispettorato generale motorizzazione civile), quelle riguardanti gli organi cui è affidata la sicurezza dei veicoli sono indubbiamente le più caratteristiche ed in particolare quelle riguardanti la frenatura. Di conseguenza, i problemi relativi, le soluzioni tecniche attuali e potenziali, le norme che dette soluzioni debbono rispettare sono oggetto di assiduo e attento esame da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione.

Sin dalle prime applicazioni delle trasmissioni a fluido per il comando dei freni sugli autoveicoli è sorta la preoccupazione che la rottura di uno dei tubi contenenti il fluido, liquido o gassoso, in pressione potesse determinare improvvisamente la completa inefficienza dell'impianto. In effetti gli inconvenienti temuti si sono verificati assai raramente malgrado la quasi totalitaria adozione dei sistemi di trasmissione a fluido.

Tuttavia sono stati ideati e in Italia e all'estero dispositivi che consentono di mantenere efficiente una parte dell'impianto di frenatura qualora sopravvengano avarie in talune delle altre sue parti, per esempio, nelle tubazioni: dispositivo cioè atto a dividere in due sezioni indipendenti e separate l'impianto stesso, in modo da escludere quella fuori servizio.

Naturalmente, nel caso di entrata in funzione del dispositivo, e nella ipotesi della perfetta rispondenza di esso agli scopi cui è destinato, l'effetto frenante e il conseguente spazio di arresto del veicolo risultano limitati dalla efficacia della parte di impianto rimasta in servizio. È anche da tenere presente che, qualora il dispositivo debba entrare in funzione per sopravvenuto guasto allorchè il veicolo è lanciato a forte velocità ed abbia a manifestarsi la necessità di fermata di emergenza, possono insorgere fenomeni di diversa natura capaci di compromettere la stabilità del veicolo e quindi, malgrado tutto, verificarsi pericolo per i trasporti ed, in genere, per la pubblica incolumità.

Comunque, lo sviluppo di iniziative del genere è stato seguito sempre dall'Ispettorato della motorizzazione civile con interesse non disgiunto da cautela, dato che l'inserire un dispositivo di sicurezza in un impianto di freni può essere esso stesso causa di inconvenienti e di incidenti gravi qualora, per motivi di concezione, di realizzazione o di esecuzione, esso non abbia a funzionare soddisfacentemente nell'impiego di emergenza o crei turbamenti nell'impiego normale. Nel caso particolare degli impianti oleodinamici l'Ispettorato ha sperimentato alcuni di tali dispositivi che nel periodo di sperimentazione vigilata non hanno dato luogo ad inconvenienti, talchè per taluno di essi si è anche autorizzato, in via provvisoria e con il carattere di più ampio esperimento, l'installazione su autobus di linea; in tale fase i risultati non sono stati favorevoli.

D'altra parte è anche da ricordare che sui più recenti autoveicoli pesanti, all'estero e in Italia, si è adottato da qualche tempo un nuovo schema di frenatura a trasmissione idromeccanica e servo-freno pneumatico, comprendente due distinti gruppi di comando in parallelo, ciascuno dei quali aziona una parte dell'impianto frenante anche in caso di avarie all'altra parte.

Effettivamente l'Azienda Tramvie e Autobus Comunali (A.T.A.C.) di Roma di propria iniziativa ha intrapreso, da circa sei mesi, su 30 dei suoi veicoli filoviari esperimenti del genere, installando un dispositivo così detto di sicurezza per impianti di frenatura ad aria compressa, senza che per ora si siano manifestati inconvenienti, e senza peraltro che se ne sia potuta constatare l'efficacia; l'estensione ad altri veicoli della stessa natura del dispositivo o di altri

del genere (la cui applicazione comporta qualche complicazione nell'impianto) verrà decisa allorchè il periodo sperimentale avrà portato a conclusioni positive e tranquillanti.

Il Ministero dei trasporti che segue tutti gli esperimenti di questo e di altro genere, col massimo interesse, potrà emanare disposizioni al riguardo soltanto allorchè avrà la assoluta certezza di utilità e di non pericolosità.

*Il Ministro*  
D'ARAGONA.

DONATI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se risponda a verità la notizia secondo la quale il giardino esistente nella sede del Ministero stesso verrebbe occupato dalla costruzione, di imminente inizio, di un palazzo da adibirsi a sede della azienda forestale (1296).

RISPOSTA. — Il progetto per la costruzione del nuovo fabbricato per la Direzione generale delle foreste e la Direzione dell'azienda di Stato per le foreste demaniali sull'area demaniale lungo le vie Carducci-Salandra, costituente parte del giardino del Ministero agricoltura e foreste, venne redatto allo scopo di permettere l'ampliamento dell'attuale fabbricato del Ministero, insufficiente per i vari servizi e che non poteva essere sopraelevato per ragioni di stabilità.

Il progetto in questione fu presentato all'esame di tutti gli organi tecnici e artistici competenti e venne inviato per il parere anche al Consiglio superiore delle antichità e belle arti, il quale, presa cognizione dei vari aspetti della questione, che concernono da un lato la conservazione dei ruoli delle mura Serviane e dall'altro la tutela dell'area a giardino, adottò la seguente determinazione:

« Mentre per la parte riguardante la tutela dei ruderi il Consiglio ha approvato il parere della Sovrintendenza alle antichità già comunicato dalla medesima al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in base al quale sono state prescritte particolari condizioni intese a proteggere gli insigni resti esistenti e quelli che eventualmente potranno essere ancora ritrova-

ti, per la questione riguardante la tutela e conservazione del giardino il Consiglio ha espresso il parere che il medesimo, non presentando, nè per disegno, nè per preziosità di piante alcun interesse, possa essere soppresso, tanto più che la sua area — oggi di indubbio valore — fu a suo tempo lasciata libera per l'ampliamento oggi progettato ».

Il Ministero della pubblica istruzione, condizionando il punto in vista espresso dal Consiglio superiore delle antichità e belle arti, lo fece proprio e diede le opportune disposizioni sia alla Sovrintendenza ai monumenti di Roma che alla Sovrintendenza alle antichità di Roma.

Anche la Commissione edilizia del comune di Roma, nella seduta del 5 dicembre 1949, visti tutti i pareri favorevoli ed esaminato dettagliatamente il progetto, lo approvò integralmente.

Ricevuto in consegna il terreno da parte del Demanio di Stato, definiti tutti i prescritti adempimenti tecnici, artistici ed amministrativi, fu dato ordine per l'inizio dei lavori ed il giorno 18 gennaio 1951 avvennero le consegne alla impresa appaltante, la quale ha provveduto a quanto di sua competenza per la sollecita esecuzione delle opere.

*Il Ministro*  
SEGNI.

FILIPPINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere a quale punto si trovi e se possa finalmente essere risolta la questione riguardante la costruzione del cavalcavia sul tratto ferroviario Pesaro-Cattolica e precisamente a Santa Maria delle Fabreccie (strada Pesaro-Urbino), di cui — riconosciutane la urgente necessità — sono stati messi in opera terrapieni e muri che ora vanno in deperimento (1583).

RISPOSTA. — La ripresa dei lavori, iniziati prima della guerra, e rimasti poi sospesi a causa di questa, è subordinata al versamento all'Amministrazione ferroviaria, da parte della provincia di Pesaro-Urbino, del contributo già con esso concordato di lire 3.000.000, sulla spesa occorrente per il detto completamento.

Nonostante le premure fatte, la nominata amministrazione provinciale, che sembra voglia anche chiedere una modifica all'andamento della rampa di accesso già costruita, non ha dato finora alcuna risposta.

*Il Ministro*  
D'ARAGONA.

FIGURE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

1) le ragioni che lo hanno determinato ad erogare un sussidio di lire 300 mila a favore dell'Associazione vecchi senza pensione, aderente alle A.C.L.I. di Bologna, negando in pari tempo lo stesso sussidio all'Associazione vecchi invalidi al lavoro e privi di pensione, aderente alla Camera del lavoro, numericamente molto più forte della prima;

2) le ragioni per cui non si è provveduto a sanare una situazione che assume il carattere di una ingiusta e inumana faziosità, malgrado la denuncia fatta al Ministro dall'interrogante sin dal luglio scorso (1512).

RISPOSTA. — In merito torna gradito assicurare che, con provvedimento in corso, è stato disposto per la erogazione di un contributo di lire 300.000 (trecentomila) a favore della Associazione vecchi invalidi al lavoro di Bologna.

*Il Ministro*  
MARAZZA.

FIGURE. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'interno.* — Premesso che i dipendenti dello Stato collocati a riposo godono del beneficio, per ogni anno solare, di sei viaggi individuali a tariffa ridotta sulla intera rete ferroviaria (concessione speciale C, approvata con decreto ministeriale n. 2795 del 4 febbraio 1949), il sottoscritto chiede di conoscere se i Ministri interessati non ritengano doveroso e giusto promuovere un provvedimento che estenda tale beneficio ai segretari comunali e provinciali in stato di quiescenza.

Ciò per le seguenti considerazioni: a) i predetti benemeriti funzionari — a mente delle disposizioni del vigente testo unico della legge comunale e provinciale e della legge 27 giugno 1942, n. 851 — sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato; b) gli stessi nel periodo di servizio attivo — in concorso con i sindaci, quali ufficiali del Governo, e delle amministrazioni comunali e provinciali, quali organi periferici dello Stato — esplicano mansioni giuridico-amministrative di pertinenza dello Stato; c) durante il servizio attivo essi beneficiano di riduzioni ferroviarie analoghe a quelle di cui gode il personale statale; d) i medesimi hanno un trattamento economico parificato a quello del personale dello Stato di grado equiparato; e) la circostanza che gli assegni dei segretari comunali e provinciali siano a carico dei bilanci dei Comuni e delle Province non sembra, per ovvie ragioni di equità, che debba essere elemento negativo per la estensione della concessione C ad una categoria bisognosa, in quanto gode di un trattamento di riposo del tutto insufficiente a soddisfare i più modesti bisogni della vita; f) l'onere finanziario che graverà sul bilancio delle Ferrovie dello Stato per effetto della estensione dell'invocato beneficio risulta di limitatissima portata dato il modesto numero di pensionati che avranno diritto alla concessione di cui trattasi (1518).

RISPOSTA. — Al riguardo, anche a nome del Ministro dell'interno, mi pregio comunicare:

I segretari comunali e provinciali in attività di servizio fruiscono della concessione speciale D, la quale prevede in favore loro e delle loro famiglie la riduzione del 50 per cento per i viaggi sulle ferrovie dello Stato.

L'onere della suddetta concessione fa carico al Ministero dell'interno, il quale corrisponde all'Amministrazione ferroviaria un canone annuo di reintegro, determinato con apposita convenzione, sulla base approssimativa del numero dei viaggi effettuati dai beneficiari della concessione.

Tale canone viene dal Ministero medesimo ripartito proporzionalmente fra tutti i Comuni e le Province d'Italia a termini dell'articolo 219 della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Recentemente la concessione stessa, che nel suo testo originale prevedeva viaggi in numero illimitato per i titolari e in numero di due all'anno, per le persone di famiglia, è stata estesa ammettendo anche questa ultima alla effettuazione di un numero di viaggi illimitato. Il relativo maggiore onere è stato pure assunto dal Ministero dell'interno.

Pertanto, mentre la riduzione di cui godono i segretari comunali e provinciali (concessione *D*) è praticamente rimborsata dai Comuni e dalle Province, quella di cui godono gli impiegati statali (concessione *C*) è un beneficio che lo Stato ha riservato, all'atto della cessazione dal servizio, ai propri dipendenti.

L'eventuale estensione della concessione *D* ai segretari pensionati importerebbe un proporzionale aumento del canone annuo che attualmente viene corrisposto al Ministero dei trasporti, aumento che non potrebbe gravare sul bilancio delle Ferrovie dello Stato, ma bisognerebbe imporre mediante provvedimento legislativo ai Comuni e alle Province in aggiunta a quello che in atto viene pagato per i segretari in servizio, prevalentemente, però, per viaggi effettuati per ragioni di servizio.

*Il Ministro*  
D'ARAGONA.

GALLETTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza che una così detta « Associazione congiunti di prigionieri in Russia » abbia chiesto al Municipio l'elenco di nominativi di prigionieri in Russia e abbia comunicato alle famiglie che i loro congiunti godono ottima salute e sono adibiti a lavori agricoli, edili e di altro genere.

La Presidenza della Associazione nazionale combattenti e reduci di Vicenza ha esperito indagini a questo proposito e ha potuto accertarsi che tali notizie vengono comunicate da certo signor Cesana Luigi abitante a Milano in via Palermo 8, che si dichiara Presidente della Associazione sopra menzionata. Un socio della Nazionale combattenti e reduci, che ha due fratelli dispersi in Russia, informato dal signor Cesana che i congiunti erano vivi e gode-

vano ottima salute si è portato personalmente a Milano per avere informazioni precise. Il signor Cesana gli avrebbe risposto di non poter aggiungere nulla a quanto già comunicato, perchè le notizie da esso avute erano frutto di iniziative segrete e riservate.

Il grave e delicato problema dei nostri prigionieri in Russia viene ancora una volta a turbare profondamente il dolore delle famiglie duramente provate, per cui giustamente la Federazione combattenti e reduci di Vicenza ha pregato l'interrogante di farsi parte diligente per ottenere dal Governo chiarimenti e notizie, relative ai fatti sopraindicati » (1532).

RISPOSTA. — Si risponde anche per l'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri.

Allo scopo di accertare l'esatta natura della attività svolta dal vice Presidente dell'Associazione congiunti e dispersi in guerra ragionier Cesana Luigi, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria la questura di Milano ha eseguito una perquisizione nel domicilio e nell'Ufficio del predetto, sequestrando tutta la documentazione relativa all'attività da lui svolta a favore dei familiari dei dispersi in Russia.

Tale documentazione consiste in poche lettere e moduli inviati a familiari di dispersi per fornire notizie sui dispersi stessi, in base a dichiarazioni rese da reduci dalla Russia, e specialmente per comunicare il recapito di tali reduci nel caso che i familiari volessero a questi rivolgersi direttamente per avere eventuali notizie sui rispettivi congiunti.

I singoli intestatari delle lettere interrogati hanno dichiarato di non aver mai ricevuto le lettere stesse nè comunque notizie sui loro congiunti dispersi, sia dal ragionier Cesana che dalla Associazione, nè di aver versato al predetto alcuna somma di danaro. Il Cesana ha, peraltro, dichiarato che in qualche caso ha accettato qualche piccola somma, offerta spontaneamente solo a titolo di rimborso spese postali: egli ha precisato, inoltre, che, avendo presieduto vari convegni indetti dall'Associazione nazionale dispersi in guerra, il suo nome è divenuto noto in tutta Italia e molti congiunti di dispersi si sono rivolti direttamente a lui per avere notizie dei loro cari. Egli ha evaso le varie richieste attraverso l'Associazione predetta attingendo notizie

dai vari reduci man mano che rientravano in Patria, a mezzo di dichiarazioni verbali che sarebbero state poi integralmente trasmesse ai parenti dei dispersi.

Il Cesana ha fatto presente quindi che non ha mai promosso sottoscrizioni o collette sotto qualsiasi forma e che non ha mai chiesto ai Comuni elenchi di prigionieri dispersi in guerra.

Da accertamenti effettuati non è, infatti, risultato che richieste del genere siano pervenute ai Comuni.

Concludendo, dalle indagini a suo tempo esperite non emersero elementi di responsabilità a carico del Cesana, il quale fu comunque diffidato a non esplicitare tali attività, evitando in ogni caso la diffusione di notizie non controllate sui prigionieri dispersi.

Tale diffida, dopo la dichiarazione di decadenza del Cesana dalla carica di vice Presidente dell'Associazione, di recente intervenuta, è stata ripetuta dalla questura di Milano, che dopo una seconda perquisizione domiciliare, ha nuovamente riferito i fatti alla competente Procura della Repubblica.

*Il Ministro*  
SCELBA.

**GASPAROTTO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non sia il caso di intervenire per restituire alla sua dignità, nelle parti cadute e danneggiate, la storica residenza dei Gonzaga in Sabbioneta, come dagli autorevoli rilievi fatti in questi giorni da un pittore e scrittore di chiara fama (1464).

**RISPOSTA.** — Il Ministro, mentre ha provveduto al restauro di importanti monumenti di Sabbioneta, quali il palazzo Giardino, il teatro Olimpico e la Armeria, dichiara, per quanto riguarda il Castello dei Gonzaga, che le condizioni di conservazione dell'edificio, pur non essendo tali da destare preoccupazioni, sono attualmente compromesse dalla sua destinazione a sede degli uffici dell'amministrazione comunale, destinazione che, inevitabilmente, non solo ha provocato alterazioni e adattamenti negli ambienti del Castello, ma ha anche prodotto dannose conseguenze nei confronti della buona manutenzione di esso.

Pertanto il Ministero ha subito provveduto ad invitare l'amministrazione comunale di Sabbioneta a prendere in esame la questione del trasferimento dei proprii uffici in altra sede più idonea, in modo da rendere possibile, una volta liberato l'insigne edificio dall'attuale sua occupazione, l'attuazione di provvide opere intese ad assicurare il ripristino e la valorizzazione del Castello.

*Il Ministro*  
GONELLA.

**GASPAROTTO (BASTIANETTO, DONATI, MARCONCINI, GUARIENTI, ZANE).** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Se, di fronte al depauperamento ittico delle acque interne, dovuto a causa di guerra ed alla negligente manutenzione degli impianti privati di piscicoltura, non creda il Ministro di destinare una parte anche modica del fondo per i miglioramenti agrari agli organi, enti ed iniziative che si propongono il ripopolamento delle nostre acque e la messa in efficienza degli impianti pubblici di piscicoltura (1505).

**RISPOSTA.** — Per il momento il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non dispone di fondi che consentano di tener conto della utile proposta dell'onorevole interrogante circa le esigenze ittiche delle acque interne. Ciò in quanto l'ultima autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi nella spesa di opere di miglioramento fondiario risale ormai a circa due anni or sono e la relativa somma quindi è tutta impegnata.

Si assicura, peraltro, che in occasione di una prossima nuova assegnazione per la concessione di sussidi del genere, si terrà presente la opportunità di destinare una congrua somma per iniziative intese a favorire il ripopolamento delle acque interne.

*Il Ministro*  
SEGNI.

**GIARDINA.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti intendano prendere in

favore degli agricoltori dei territori di Cefalù, Castelbuono, Lascari, Grattari e Campofelice di Roccella (Palermo), che hanno subito ingentissimi danni in seguito al recente violento nubifragio; per conoscere quando saranno compiuti i lavori di arginatura del torrente Lascari, le cui acque, lasciando il proprio letto, per la seconda volta, nel corrente anno, hanno rovinato l'ubertosa pianura circostante (1475).

RISPOSTA. — Assunte informazioni presso l'Assessorato per la regione siciliana, è risultato che tale Ente, ritenuta equa la richiesta avanzata dal sindaco di Lascari e dagli agricoltori colpiti dalle recenti inondazioni dovute a straripamenti dei torrenti della Piana di Lascari, onde evitare il ripetersi di tali calamità ha provveduto ad assegnare la somma di lire 38 milioni per l'esecuzione di opere di arginatura dei terreni medesimi.

Il Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo è già stato incaricato per la redazione delle perizie relative.

Il Ministro  
SEGNI.

GIARDINA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti si intendono prendere per impedire che venga accolta la proposta dal prefetto di Palermo tendente ad alienare l'attuale patrimonio elettrico del comune di Castelbuono a mezzo di licitazione privata, cioè mediante una forma non prevista nella specie dalle norme amministrative vigenti.

A troncare sospetti, evitare scandali ed a garantire meglio l'interesse comune, si impone che detta alienazione si effettui, in conformità a tassativa disposizione di legge, per mezzo di asta pubblica (1560).

RISPOSTA. — Si fa presente che spetta agli organi della Regione siciliana la legislazione esclusiva e l'esecuzione in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali dell'Isola.

E ciò in base all'articolo 15 dello Statuto regionale approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e alla legge ricettizia

della Regione 1° luglio 1947, n. 3, che ha fatto propria, per le materie attribuite alla propria competenza, la relativa legislazione dello Stato vigente al 25 maggio 1947 con il compito di curarne la esecuzione nell'ambito dell'Isola.

Il Ministro  
SCELBA.

GORTANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per manifestare la dolorosa preoccupazione delle tante famiglie sinistrate da investimenti dovuti ad automezzi alleati, le cui pratiche di liquidazione sono state fermate in attesa di nuove norme, per sapere che cosa si aspetti per emanare d'urgenza queste nuove disposizioni, intese a regolare la trattazione e la liquidazione dei danni subiti per opera delle Forze armate alleate, e per chiedere che tali norme siano dirette a sveltire al massimo grado la esasperante lentezza dell'attuale procedura (1543).

RISPOSTA. — Con legge 9 gennaio 1951, n. 10, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio c.a. è stato provveduto ad emanare le nuove disposizioni in materia di liquidazione di indennizzi per requisizioni e danni alleati, con lo scopo di snellire la procedura vigente in materia.

In conseguenza sarà possibile, dopo l'entrata in vigore della legge 7 febbraio 1951 provvedere alle liquidazioni di che trattasi le quali, però, sono sempre subordinate alla istruttoria tendente ad accertare l'esistenza del danno e la responsabilità dolosa o colposa delle Forze armate alleate.

Il Sottosegretario di Stato  
AVANZINI.

GORTANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere come intenda far fronte alla ormai troppo inoperante disposizione del decreto-legge presidenziale 8 maggio 1947, n. 399, sulla corresponsione di contributi d'incoraggiamento per nuove costruzioni edilizie, talchè negli uffici del Genio civile centinaia di domande giacciono inevase, con lesione dei diritti maturati e con pregiudizio del prestigio dello Stato (1564).

1948-51 - DLXXXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

23 FEBBRAIO 1951

RISPOSTA. — La concessione dei premi d'incoraggiamento in base alla legge 8 maggio 1947, n. 399, è stata sospesa perchè i fondi all'uopo stanziati sono esauriti.

Tuttavia questo Ministero ritenendo meritevoli di considerazione le richieste ritenute regolari, presentate per fabbricati iniziati prima del 15 aprile 1949, che non possono usufruire delle agevolazioni fiscali consentite con la successiva legge 2 luglio 1949, n. 408, ha prospettato al Ministero del tesoro la opportunità di una ulteriore assegnazione di fondi.

Ma il detto Dicastero, ritenendo che i contributi previsti nel citato decreto legislativo non possono costituire per la loro esigua entità (corrispondono infatti ad una aliquota inferiore al cinque per cento dei costi medi di costruzione) uno stimolo efficace per l'incremento della attività edilizia, ha dato parere sfavorevole all'accoglimento della proposta in considerazione della necessità che i fondi statali vengano impiegati in attività che giustifichino le erogazioni stesse.

In seguito ad una petizione collettiva presentata da 600 persone residenti nel Veneto, questo Ministero ha ripreso in esame la questione ai fini di adottare concrete determinazioni in merito.

Sono attualmente in corso al riguardo trattative con la Presidenza del Consiglio e col Ministero del tesoro, dopo di che, ove gli organi competenti convengano nelle proposte che sono avanzate da questo Ministero, sarà predisposto un apposito schema di disegno di legge.

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

JANNUZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa la sistemazione del personale avventizio di segreteria dei Comitati provinciali orfani di guerra, assunti e retribuiti con i fondi dell'Opera nazionale orfani di guerra (1575).

RISPOSTA. — Si informa la S.V. Onorevole che la riforma dell'attuale ordinamento giuridico del personale di cui trattasi è all'esame della Presidenza del Consiglio. Essa è peraltro collegata al generale riordinamento della legi-

slazione sull'Opera nazionale orfani di guerra e richiede quindi una ponderata e non semplice trattazione il che comporta che non potrà concludersi in breve tempo nell'interesse della stessa Istituzione.

*Il Sottosegretario di Stato*  
ANDREOTTI.

LOCATELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri.* — Per sapere come spiegano l'affermazione del dottor Rodolfo Siviero che, giustamente protestando nel suo bel catalogo della Mostra dei ricuperi delle opere d'arte vergognosamente fatte vendere da Mussolini a Hitler e Goering dice: « Ci spiace di non aver potuto rintracciare "Le fatiche d'Ercole" del Pollaiuolo e gli altri pochi dipinti ancora mancanti dagli Uffizi.

« Eravamo arrivati a raccogliere le informazioni necessarie al loro ricupero, ma, il 21 aprile 1949, avevamo dovuto richiedere — unica volta — la collaborazione di altri organi che è mancata ».

Desidero conoscere quali sono questi organi e quali provvedimenti furono presi per questa inesplicabile e deplorabilissima mancanza di collaborazione (1421).

RISPOSTA. — Si risponde anche per la Presidenza del Consiglio e per il Ministero degli affari esteri.

La frase, cui accenna l'onorevole interrogante, contenuta nella prefazione al catalogo della II Mostra nazionale delle opere d'arte recuperate, è da riferire ad una iniziativa a suo tempo presa da questo Ministero per la convocazione a Venezia di un Convegno delle Commissioni alleate di recupero del materiale artistico e culturale.

L'iniziativa in parola, tuttavia, non ebbe esito, in quanto il Ministero degli affari esteri espresse il parere che il progettato Convegno avrebbe avuto difficilmente modo di conseguire risultati pratici, dato che le Commissioni dei diversi Paesi interessati al recupero del materiale artistico e culturale asportato dai tedeschi avevano, ciascuna, il compito di far valere diritti propri dei rispettivi Governi.

Si aggiunga, inoltre, che l'attività delle missioni in Germania per il recupero dei beni asportati dai tedeschi si svolse già nell'anno 1949 in condizioni che divenivano sempre meno favorevoli, mano a mano che evolveva la situazione politica generale, e si stabilivano rapporti sempre più diretti fra le autorità germaniche e i Paesi interessati.

Per quanto concerne in particolare i « beni culturali », a partire dal 1° gennaio 1949 le autorità di occupazione non hanno più consentito ad alcun Paese di mantenere esperti stabili presso i propri Consolati generali e venne solo permesso l'accreditamento temporaneo di qualche « esperto artistico » per casi particolari, dopo che le predette autorità ritennero di dover intervenire a tutela del patrimonio artistico germanico.

*Il Ministro*  
GONELLA.

LOCATELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno che, specialmente nei Comuni inferiori ai 3.000 abitanti, il Sindaco (che nei piccoli Comuni è tutto) rimanga nei Consigli dei patronati scolastici. L'antica legge sulle congregazioni di carità escludeva sindaco e sacerdote; ora il sacerdote è rimesso nei Patronati e il Sindaco no: fatto che riesce dannosissimo e vieta che, nei centri minori, il Patronato, tanto benemerito, esista o funzioni (1522).

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 5 lettera a) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 457, deve essere chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico anche un rappresentante dell'Amministrazione comunale.

Detto rappresentante però in nessun caso può essere il Sindaco per le seguenti ragioni:

1) perchè a' sensi dell'articolo 529 del vigente Regolamento sui servizi dell'istruzione elementare, riportato nell'articolo 9 dello statuto tipo dei Patronati scolastici compilato da questo Ministero di concerto con quello del Tesoro, non possono far parte del Consiglio di am-

ministrazione del Patronato scolastico coloro ai quali — e fra questi è compreso appunto il Sindaco — a norma della legge 17 luglio 1890 e successive modificazioni, non è riconosciuto il diritto di far parte della Congregazione di Carità;

2) perchè la presenza del Sindaco in seno al Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico potrebbe dar luogo a conflitti di competenza fra Comune e Patronato stesso, specie in materia finanziaria, ove si tenga presente che i Comuni, per effetto dell'articolo 10 del sopra citato decreto legislativo n. 457, sono tenuti a corrispondere un contributo annuale ai Patronati scolastici, fissato dal decreto legislativo stesso nella misura minima di lire due per abitante.

Questo Ministero pertanto non trova legittimo nè opportuno che del Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico faccia parte anche il Sindaco.

Del resto, come si è dianzi detto, del Patronato scolastico fa già parte un rappresentante del Comune.

*Il Ministro*  
GONELLA.

LOCATELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere perchè non venne dato il contributo statale al film « Luci del varietà », uno dei migliori apparsi, in questo scorcio di tempo, in Italia, e per sapere se non si intende riparare, in seconda istanza, al deplorabile fatto (1545).

RISPOSTA. — Il film « Luci del varietà » della Società « Capitolium Film » è stato ammesso ai benefici della programmazione obbligatoria e del contributo statale del 10 per cento di cui all'articolo 14 della legge 29 dicembre 1949, n. 58.

Non è stato, invece, ammesso all'ulteriore contributo dell'otto per cento previsto a titolo di premio per i film che ne siano stati riconosciuti meritevoli per il loro particolare valore artistico dal Comitato tecnico per la cinematografia.

Contro la decisione del predetto Comitato la « Capitolium Film » ha prodotto ricorso alla Commissione di secondo grado prevista dall'articolo 5 della stessa legge 29 dicembre 1949, n. 58.

Si è ora in attesa delle decisioni del predetto organo.

*Il Sottosegretario di Stato*  
ANDREOTTI.

LOCATELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia vero che un graduato dei carabinieri della stazione di Comacchio, interrogato dai giornalisti, ha dichiarato che « non ha mai visto » la Costituzione;

e per sapere se, dopo risposte, quasi uguali, date da altri graduati e agenti della pubblica forza, non sia opportuno, come si fa in altre Nazioni, provvedere perchè copie della Costituzione, la legge-madre, la legge che elimina tutte le altre disposizioni sorpassate, siano affisse e distribuite in « tutti » gli uffici dipendenti, e nelle stazioni e distaccamenti dei carabinieri e della « Celere » (1547).

RISPOSTA. — Non è vero che alle rimostranze offensive di un giornalista, per il rifiuto opposto dal sottufficiale alla visita della salma del Fantinuoli (che era a disposizione dell'autorità giudiziaria) il sottufficiale stesso abbia risposto con la frase riferita dall'onorevole interrogante.

Infatti, copie della Costituzione furono, a suo tempo, distribuite a tutti i Comandi di ufficiali della Legione di Bologna e i militari delle stazioni di quella Legione — come del resto di tutte le Legioni — hanno adeguate cognizioni delle principali norme, in quanto la materia è stata ed è trattata nelle istruzioni giornaliera.

*Il Ministro*  
SCELBA.

LOCATELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quale punizione fu inflitta al maresciallo Cau, tristamente famoso a Castelfranco Emilia, dove fece arrestare ingiustamente cittadini assolti più tardi dai magistrati, e in ca-

serma inveì, con frasi da trivio e da lupanare, contro donne colpevoli soltanto di aver difeso il sacrosanto diritto al lavoro (1548).

RISPOSTA. — Al maresciallo Cau non è stata inflitta nessuna punizione in ordine agli addebiti menzionati nella interrogazione in quanto:

a) per l'arresto di cittadini, assolti più tardi dai magistrati, dall'Autorità giudiziaria nessun rilievo è stato fatto;

b) le invettive, in caserma, in sede di inchiesta, non sono risultate rispondenti al vero.

*Il Ministro*  
SCELBA.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere perchè non è stato ancora erogato l'assegno supplementare, approvato con legge 29 novembre 1949, n. 914, a favore dei pensionati degli Istituti di previdenza, che vivono con scarse inadeguate pensioni (1549).

RISPOSTA. — Il beneficio supplementare, concesso con legge 21 novembre 1949, n. 914, a decorrere dal 1° novembre 1948, è di misura variabile con gli anni di servizio, per i titolari di pensione diretta (da un minimo di lire 24 mila annue con venti anni di servizio ad un massimo di lire 54 mila con quarant'anni di servizio), ed è reversibile, come la pensione alla vedova ed agli orfani.

La liquidazione di esso ha richiesto un lavoro di attento esame dei singoli fascicoli dei pensionati, iniziatosi appena pubblicata la citata legge n. 914.

Il predetto lavoro, riguardante oltre 30 mila pensionati, è stato già espletato per circa 27 mila partite e si ritiene che esso possa essere portato a compimento entro breve tempo.

Si fa comunque presente che fin dal 1° novembre 1948 viene corrisposto su detto assegno un acconto di lire duemila mensili a favore dei titolari di pensioni dirette, e di lire mille mensili a favore dei titolari di pensioni indirette.

*Il Sottosegretario di Stato*  
AVANZINI.

LODATO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere le ragioni che hanno determinato la soppressione per i treni rapidi R. 459 Napoli-Taranto e R. 452 Taranto-Napoli della fermata per servizio viaggiatori alla stazione di Eboli, centro di oltre 20.000 abitanti, in cui sono scuole medie inferiori e superiori, classiche e tecniche e servizi con uffici cui affluiscono molti comuni della Valle del Sele, di cui è centro, e dove sempre hanno fermato tutti i direttissimi e i rapidi per l'affluenza dei viaggiatori in numero superiore di quelli della vicina stazione di Battipaglia e se non ritenga opportuno e vantaggioso per l'Amministrazione ripristinare la fermata mentre ora sussiste solo quella di servizio, accogliendo così i voti di tutta quella popolazione interessata (1534).

RISPOSTA. — In considerazione che nell'attuale stagione i treni rapidi R. 459 ed R. 452 fra Napoli e Taranto hanno una frequentazione che lascia una lieve disponibilità di posti, rispetto a quelli offerti dalle automotrici che li effettuano, sono state impartite disposizioni perchè, in via di esperimento, a decorrere dal 1° febbraio p. v. venga assegnata la fermata per servizio viaggiatori ai predetti rapidi nella stazione di Eboli.

Si fa comunque presente che fin dalla loro istituzione i rapidi in questione non hanno avuto mai la fermata per servizio viaggiatori a Eboli.

*Il Ministro*  
D'ARAGONA.

LODATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali motivi ostino per la mancata estensione del sussidio straordinario di disoccupazione agli operai della provincia di Salerno, già concesso ad altre province, per cui vi sono state vivissime agitazioni di protesta contenute nella legalità, agitazioni ispirate dalla più squallida miseria a causa dell'interruzione del lavoro a carattere stagionale, che non dà motivo ad altra occupazione nel settore agricolo, con evidente disoccupazione in maggioranza di capi famiglia aventi a carico numerosa prole (1540).

RISPOSTA. — Con circolare n. 14 del 31 agosto 1950 questo Ministero ebbe ad impartire ai Prefetti ed agli Uffici provinciali del lavoro disposizioni sulle modalità da seguire per la presentazione delle proposte di sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori disoccupati delle rispettive circoscrizioni, in base alle norme di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

Nessuna proposta del genere è pervenuta finora nè dal Prefetto nè dall'Ufficio del lavoro di Salerno. Si assicura tuttavia che, ove le proposte in questione siano inoltrate allo scrivente esse saranno sottoposte alla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati, per l'esame ed il parere prescritti.

*Il Ministro*  
MARAZZA.

LODATO (FOCACCIA, QUAGLIARIELLO). — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, tenuto conto della situazione economica e sociale della Piana del Sele, caratterizzata dalla coesistenza di una grande massa di contadini poveri e poverissimi, senza terra o con poca terra da una parte, e da un elevato grado di concentrazione della proprietà fondiaria dall'altra e, considerato, altresì, che lo Stato, nel corso degli ultimi decenni, ha speso somme ingenti per avviare la bonifica di quelle terre, per cui urge completare le opere iniziate e realizzare la trasformazione del comprensorio attraverso la riforma agraria, non ravvisi la improrogabile necessità di includere ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la Piana e l'alta Valle del Sele e le zone adiacenti tra cui le Valli del Calore e del Tanagro e del Valle di Piano tra i territori nei quali deve avere inizio subito la riforma agraria (1567).

RISPOSTA. — Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste precisa che la Valle del Sele è compresa nei territori di applicazione della legge stralcio di riforma fondiaria (21 ottobre 1950, n. 841).

Il territorio del Sele comprenderà i comuni di Albanelli, Altavilla Silentina, Battipaglia,

Capaccio, Eboli, Giungano, Serre, Trentinara e Pontecagnano Faiano.

*Il Ministro*  
SEGNÌ.

NACUCCHI. — *Al Ministro delle finanze* — Per sapere se — in accoglimento dell'ordine del giorno trasmessogli dalla Camera di commercio di Bari, votato il 27 marzo corrente dai membri delle Commissioni tributarie comunali e provinciali di nomina di detto Ente, inteso ad ottenere speciali provvedimenti atti a conciliare interessi fiscali con quelli dell'economia aziendale, e in considerazione del disagio delle categorie economiche, non ritenga opportuno impartire sollecite disposizioni agli uffici fiscali affinché:

1) accettino detti uffici la collaborazione delle associazioni di categorie negli accertamenti, con concordati di categoria;

2) definiscano con tale collaborazione tutti i reclami pendenti in modo da sollevare le attività economiche dall'incubo della incertezza, ed esse possano calcolare con sicurezza i propri costi;

3) operino opportune rateazioni, essendosi accumulate a carico dei contribuenti somme notevolissime per vari anni, che essi non possono distrarre alle normali scadenze;

4) nelle tassazioni dei tributi locali si abbia uniformità di aliquote nei vari Comuni per le produzioni locali, ed in ispecie per il vino (1092).

RISPOSTA. — In ordine alle richieste formulate dall'onorevole interrogante si fa presente quanto segue:

1) L'auspicata collaborazione delle associazioni di categoria con gli uffici finanziari è da tempo posta in essere, sia ai fini degli accertamenti dei redditi, sia per la determinazione dell'entrata imponibile.

Nel campo delle imposte dirette formano oggetto di tale collaborazione lo stabilire i coefficienti di utile relativi alle varie attività economiche, nonchè la stipulazione di concordati di

categoria ogni qual volta le circostanze lo consentano.

Per quanto concerne l'imposta generale sull'entrata giova ricordare che sin dal 1948 l'Amministrazione ha adottato, d'intesa con le associazioni sindacali, criteri di massima per la determinazione delle entrate delle più modeste categorie di contribuenti (venditori ambulanti, artigiani, autovetture e vetture in servizio di piazza).

Con tali criteri, oltre ad ottenere una efficace collaborazione con le dette associazioni, si è trovato in sostanza il modo di poter venire incontro alle necessità delle categorie di contribuenti meno abbienti.

2) È di recente emanazione una circolare ai dipendenti uffici delle imposte dirette affinché prendano in attenta considerazione tutti gli elementi che potranno essere forniti dai rappresentanti delle associazioni di categoria, allo scopo di stabilire le basi di massima per una equa definizione delle contestazioni pendenti.

3) Il pagamento degli oneri tributari arretrati viene agevolato per quanto possibile mediante la concessione di opportune rateazioni.

In quanto alle imposte dirette la normale rateazione di sei rate bimestrali è stata prolungata fino ad un massimo di diciotto rate per i carichi arretrati dell'imposta di ricchezza mobile iscritta nei ruoli suppletivi del 1949 e del 1950, nonchè per le partite che verranno iscritte nei suppletivi di 1ª serie 1951.

È stato inoltre consentito, ad integrazione delle predette agevolazioni — per i carichi già iscritti e da iscrivere a ruolo, comunque definiti entro il 31 marzo 1951 — che, nei riguardi degli industriali e dei commercianti, il limite massimo della rateazione delle imposte di ricchezza mobile, complementare, profitti di guerra e di contingenza sia elevato, specialmente nelle zone economicamente più depresse, sino a ventiquattro rate bimestrali, quando trattasi di cumulo di tre annualità arretrate — oltre l'anno in corso — di rilevante ammontare o quando la rilevanza del debito dipenda dal concorso di due o più imposte, anche se le annualità arretrate sono inferiori a tre.

Per quanto riflette l'imposta generale sull'entrata è opportuno tener presente che l'articolo 17 del decreto legislativo 27 dicembre 1946,

n. 469 dà facoltà agli Intendenti di finanza di consentire il pagamento a rate, in un termine non maggiore di sei mesi, delle somme dovute dai contribuenti in dipendenza delle decisioni delle Commissioni qualora dette somme superino le lire 20.000.

Comunque questo Ministero anche in altri casi ravvisandone l'opportunità non ha esitato a consentire le massime dilazioni possibili.

4) In merito all'uniformità delle aliquote dei tributi locali fra i vari Comuni invocata dall'onorevole interrogante con particolare riguardo alla tassazione del vino, giova considerare che in linea di massima le diverse situazioni finanziarie dei singoli enti locali richiedono entrate adeguate al fabbisogno dei rispettivi bilanci, determinando una incidenza dei tributi variabile da Comune a Comune, e da Provincia a Provincia.

È noto, al riguardo, che il testo unico per la finanza locale, e le sue successive modifiche legislative, danno facoltà a detti enti di sovrapporre per ogni lira d'imposta erariale sui terreni e sui fabbricati sino ad un limite ordinario, prevedendo la possibilità di eccedenze fino ad un secondo e terzo limite. Tuttavia le autorizzazioni ad eccedere il limite normale ed il secondo limite sono subordinate all'applicazione degli altri tributi locali e delle addizionali ai tributi stessi a tutte le voci prima di adottare le aliquote del limite superiore, in modo che si attui la perequazione di onere fra le varie forme di imposizione, evitando in tal modo che il carico tributario si concentri su una o su poche delle voci tassabili.

Ulteriori misure sono previste in via eccezionale allo scopo di conseguire il pareggio dei bilanci: anche in detta ipotesi, peraltro, gli aumenti non riflettono un solo cespite tributario, ma investono tutte le imposte, tasse e contributi, comprese le imposte di consumo e le sovrimeposte fondiari. Rientrano fra i mezzi menzionati diretti al ripiano dei bilanci l'istituzione di un diritto speciale sui generi di larga produzione locale, contemplato dall'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1947, n. 177, nella misura massima del 2 per cento per il vino, il mosto e l'uva e del 5 per cento per gli altri generi. In analogia a quanto stabilito per le imposte di consumo, la legge sta-

bilisce la misura massima del diritto, mentre la determinazione dell'aliquota avviene in base all'apprezzamento delle esigenze finanziarie del bilancio del Comune, restando comunque l'applicazione del diritto medesimo subordinata all'avvenuta applicazione di tutti i normali tributi di carattere locale con le massime aliquote consentite.

Le diverse esigenze finanziarie dei singoli Comuni importano quindi, necessariamente, la lamentata diversità di aliquote e non può discostarsi pertanto la possibilità di qualche ripercussione sull'equilibrio del mercato nel settore della produzione.

È evidente come attualmente non sia possibile creare criteri validi per tutti gli enti, data la diversità delle necessità comunali e dei gettiti relativi. L'Amministrazione finanziaria però si è già prospettata la possibilità di addvenire ad una soppressione di detto tributo, riconoscendo però che l'abbandono di una tale forma di imposizione potrà essere ottenuto soltanto allorché le migliorate condizioni delle finanze locali (al qual fine tendono strumenti legislativi già approntati e tuttora all'esame del Parlamento) consentiranno di non ricorrere contemporaneamente all'inasprimento di alcun'altra imposta.

Il Ministro  
VANONI.

NEGRO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni che hanno impedito a tutt'oggi l'approvazione dei corsi normali I.N.A.P.L.I. istituiti in base al decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1280 (ossia quelli serali gratuiti per i lavoratori delle varie categorie di mestiere e di tutti i tipi: addestramento, qualificazione, specializzazione, perfezionamento), con evidente ed enorme danno culturale, particolarmente per i lavoratori che hanno già frequentato gli anni intermedi.

In particolare lo scrivente chiede di sapere: se è vero che il Piano nazionale di tali corsi è già stato approvato da codesto Ministero ed i fondi già predisposti e se e quali ostacoli ancora si frappongono per il loro inizio, tenendo presente che essi durano circa sette mesi e che per ovvie ragioni non possono terminare oltre la fine di giugno (1566).

RISPOSTA. — Come è senza dubbio noto alla S. V. onorevole, questo Ministero ha la possibilità di provvedere al finanziamento o alla sovvenzione di corsi di addestramento professionale per lavoratori, limitatamente:

a) ai disoccupati di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264;

b) ai lavoratori in soprannumero delle aziende industriali di cui alla legge stessa;

c) ai reduci, partigiani e assimilati in stato di bisogno, di cui ai decreti legislativi 31 luglio 1945, n. 425, 28 settembre 1945, n. 646, e 26 aprile 1946, n. 240.

Per quanto concerne il finanziamento dei corsi previsti dal regio decreto legislativo 21 giugno 1938, n. 1380, convertito nella legge 16 giugno 1939, n. 290, si fa presente che questo Ministero fin dal giugno 1950 ha prospettato a quello del tesoro la necessità di istituire in bilancio un apposito capitolo, chiedendo lo stanziamento di 300 milioni, ma che, in data 26 gennaio corrente anno, lo stesso Dicastero del tesoro ha rifiutato lo stanziamento in parola.

Questo Ministero si riserva di insistere affinché la richiesta avanzata — che mira a corrispondere ad esigenze tra le più sentite — possa trovare possibilità di accoglimento.

Il Ministro  
MARAZZA.

OTTANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il motivo per cui è stata messa a concorso, per l'insegnamento del diritto agrario, una sola abilitazione del titolo di libera docenza.

Si fa presente che molte sono le ragioni che consigliano di aumentare il numero delle libere docenze da mettersi a concorso in questa materia e segnatamente:

1) la messa a concorso di un unico titolo di libera docenza contrasta con il notevole numero dei titolari delle cattedre di diritto agrario, soprattutto in relazione al fatto che per altre materie, quali ad esempio l'estimo agrario, che non hanno nessun titolare di cattedra, è stato messo a concorso un numero notevolmente

maggiore di titoli (quattro per la facoltà di agraria e due per la facoltà di ingegneria);

2) ciò appare tanto più grave in quanto l'insegnamento del diritto agrario secondo gli statuti universitari vigenti viene impartito con programmi diversi in due facoltà, e specialmente in quella di giurisprudenza ed in quella di scienze agrarie;

3) non può infine sfuggire la importanza che questa disciplina riveste, e che rivestirà in misura sempre maggiore, in un settore di così ampio rilievo ed in piena evoluzione quale è quello della regolamentazione degli istituti e dei rapporti concernenti l'agricoltura, specie in un periodo di riforme legislative e sociali cui il diritto agrario ha la funzione di fornire gli strumenti tecnico-giuridici.

E pertanto, con l'attuale limitazione, lo stato scientifico della materia invece che migliorare verrà maggiormente ad aggravarsi, tanto più che, se la circostanza che si tratta di materia complementare poteva essere tollerabile sino a qualche decennio addietro, ora è evidentemente pregiudizievole per uno sviluppo scientifico e per una più adeguata conoscenza della materia (1524).

RISPOSTA. — In base all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 349, richiamato dalla legge 23 febbraio 1950, n. 102, che ha indetto l'attuale sessione di esami di abilitazione alla libera docenza, le materie per le quali può essere concessa l'abilitazione ed il numero massimo delle abilitazioni da conferirsi per ognuna di esse vengono stabilite dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Avendo, pertanto, il Consiglio superiore indicato per il diritto agrario una sola abilitazione, il Ministero non poteva che conformarsi alla deliberazione del Consiglio stesso.

Peraltro è da far presente che a norma dell'articolo 2 dell'ordinanza che ha indetto la presente sessione potranno conseguire l'abilitazione, ove ritenuti idonei, indipendentemente dal numero stabilito per la rispettiva materia, coloro che non ebbero modo di partecipare alle sessioni espletate dal 1942, perchè non iscritti al partito fascista o per motivi politici o razziali, ovvero in dipendenza di contingenze belliche.

Ed inoltre, in base al disposto dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore, ha facoltà di conferire l'abilitazione all'esercizio della libera docenza anche ai candidati che, non risultando compresi nel numero massimo delle abilitazioni, abbiano tuttavia superato tutte le prove di esame.

Ciò stante, considerato che i candidati all'attuale sessione di esami di libera docenza in diritto agrario sono soltanto due, sembra che il numero di abilitazioni previste sia da considerarsi pienamente adeguato.

*Il Ministro*  
GONELLA.

PASQUINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere quando si intendano effettuare i censimenti economici imposti dalla tuttora vigente legge sul calendario dei censimenti (18 gennaio 1934, n. 120), tenendo presente: *a)* che l'ultimo censimento dell'agricoltura fu eseguito nell'anno 1930 e quello industriale e commerciale nel 1937-1940 e che quindi, a causa degli anni trascorsi e degli eventi bellici intervenuti, i dati allora rilevati non sono di alcuna utilità alla impostazione dei problemi d'ordine economico e sociale che presuppongono una realistica conoscenza della struttura economica del Paese; *b)* che oltre a quanto detto al punto precedente i predetti censimenti sono assolutamente necessari per la compilazione della relazione generale economica che il Governo è tenuto, per legge promossa dal Senato, a presentare annualmente al Parlamento; *c)* che per quanto concerne gli aspetti finanziari, per ambedue i censimenti è stata autorizzata dall'ECA l'assegnazione dei fondi necessari da prelevarsi sul « fondo lire » per il censimento industriale e commerciale e sul fondo *interim aid* per il censimento della agricoltura (1402).

RISPOSTA. — In proposito si fa presente che con legge di iniziativa governativa, in corso di esame presso la Camera dei deputati, ven-

gono autorizzati per l'anno 1951 i censimenti generali dell'industria e commercio e delle attività economiche ausiliarie.

Quanto al censimento dell'agricoltura, il Governo, compenetrato dell'importanza e dell'urgenza di tale rilevazione, ha in questi giorni interessato il Ministero del tesoro per un riesame della possibilità di promuovere dall'E.C.A. formale autorizzazione a destinare per lo scopo l'occorrente somma di lire 2,7 miliardi sul fondo *interim aid*, fondo le cui disponibilità sono già impegnate per opere con carattere di indifferibilità.

*Il Sottosegretario di Stato*  
ANDREOTTI.

PERSICO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritiene opportuno porre fine al trattamento deterioro che, per ciò che riguarda la possibilità di licenziamento immediato e l'esclusione dei benefici della previdenza sociale, viene attualmente fatto agli « scorta-pieghe », i quali vengono assunti come « accollatari » mentre (come risulta dalle istruzioni speciali della Direzione generale delle poste e telecomunicazioni per il personale addetto all'ufficio del movimento, articolo 19) essi hanno attribuzioni in tutto simili a quelle dei « messaggeri postali », che godono dello *status* di impiegati (1552).

RISPOSTA. — In merito le comunico che in linea di massima, i servizi di scorta degli effetti postali, sulle linee ferroviarie, vengono disimpegnati da personale di ruolo dell'Amministrazione cioè da « messaggeri ».

Però per le linee di poca importanza, e quindi con limitato traffico postale, l'Amministrazione, al fine di adeguare la spesa alla prestazione, incarica del personale estraneo che viene scelto mediante pubblici concorsi, alle condizioni economiche risultanti dalle migliori offerte ricevute. Il rapporto con l'Amministrazione, come per altri accollatari (procaccia, pedonali, scambisti, addetti vuotatura cassette d'impostazione, recapito pacchi a domicilio nei piccoli centri) viene regolato a mezzo di un atto (obbligazione personale) di natura contrattuale.

Tale rapporto che lega questi accollatari all'Amministrazione è pertanto di locazione di opera, il che esclude ogni applicazione dell'articolo 36 della Costituzione e precisamente del riposo settimanale e delle ferie annuali retribuite.

Ciò non pertanto, tutti gli accollatari, e quindi anche gli scortapieghi, beneficiano degli aumenti che vengono concessi di volta in volta, con provvedimenti di carattere generale, a tutti i dipendenti dello Stato e, come questi ultimi, godono di tutte le forme di assistenza sociale (invalidità e vecchiaia, infortunio, sanitaria) e, con provvedimento di prossima applicazione, verrà concesso agli accollatari stessi, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, un premio adeguato agli anni di servizio prestato, nonchè un concorso dell'Amministrazione nelle spese per il caso di temporanea sostituzione.

Non si ritiene opportuno nè necessario modificare il trattamento giuridico degli scortapieghi, che è identico a quello di tutti gli altri accollatari vincolati con l'Amministrazione da obbligazione personale.

*Il Ministro*  
**SPATARO.**

**RICCIO.** — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per conoscere:

1) se è vero che da circa sei mesi giace, presso il suo Dicastero, una domanda della Società « Remigton » per l'impianto a Napoli di un grande stabilimento per la fabbricazione di macchine da scrivere;

2) quali siano le ragioni del ritardo nel rilascio dell'autorizzazione;

3) se e come intende rimuovere gli eventuali ostacoli frapposti per dar corso, e quando, all'iniziativa, che non solo darebbe sollievo alla disoccupazione rilevante della provincia di Napoli, ma sarebbe di grande giovamento anche alla bilancia commerciale della Nazione, se è esatto che la « Remigton » si è impegnata ad esportare macchine per un milione di dollari all'anno (1508).

**RISPOSTA.** — Con il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211 — che ha abrogato il regio de-

creto-legge 24 luglio 1942, n. 807 (concernente le modalità per l'investimento di capitali stranieri in Italia) — è stato disposto che gli stranieri i quali effettuano investimenti di capitale estero in Italia in divisa o in valuta estera liberamente utilizzabile per pagamenti all'estero e ceduta all'Ufficio italiano dei Cambi, possono trasferire all'estero:

1) le rendite, gli interessi ed i frutti, per gli investimenti in beni immobili o in mutui, nonchè i dividendi e gli interessi effettivamente percepiti dagli investimenti in titoli azionari ed obbligazioni acquistati o sottoscritti in Italia, limitatamente all'1 per cento in più dell'interesse legale annuo;

2) i capitali derivanti da un eventuale successivo realizzo; limitatamente all'ammontare della valuta originariamente importata, e sempre che il trasferimento sia chiesto non prima di due anni dell'investimento e non superi il 50 per cento per ogni biennio.

Gli investimenti di cui al punto 1° possono essere fatti anche in macchinari per impianti industriali, per un valore equivalente alla metà dell'importo totale da investire. In tal caso l'investimento, per la parte che riflette il macchinario, è soggetto alla autorizzazione dei competenti Ministeri. Inoltre il trasferimento all'estero del capitale corrispondente alla divisa o valuta investita in macchinari non può essere chiesto prima che siano decorsi cinque anni dall'investimento.

Ciò premesso, per quanto riguarda l'impianto in Napoli di uno stabilimento per la fabbricazione di macchine da scrivere Remington, oggetto della interrogazione alla quale rispondo, ritengo che sia opportuno precisare, innanzi tutto, che, secondo la vigente legislazione, non occorre alcuna autorizzazione da parte del potere esecutivo per la realizzazione di nuovi impianti industriali: e, pertanto, per l'impianto dello stabilimento in questione, qualora esso fosse stato realizzato con capitale esclusivamente italiano, non sarebbe stata necessaria alcuna autorizzazione.

Sta di fatto, invece, che è stata prospettata la possibilità di un impianto del genere nella Italia meridionale, in relazione ad una richiesta di garanzia di trasferibilità di capitale estero, che dovrebbe essere investito in Italia; ri-

chiesta che effettivamente è stata presentata all'ECA.

La questione ha formato oggetto di attento esame da parte del Ministero dell'industria e commercio sotto i suoi vari aspetti.

Espletati gli accertamenti di carattere tecnico, necessariamente per la formulazione di un sicuro giudizio, il Ministero dell'industria, ritenendo vantaggiosa l'attuazione della iniziativa in parola per l'economia nazionale e per quella meridionale in particolare, ha espresso parere favorevole, per quanto di propria competenza, al Comitato IMI-ERP.

Tale parere è stato comunicato sin dall'8 agosto 1950. Successivamente (in data 10 gennaio corrente anno), a seguito di ulteriori elementi illustrativi fatti pervenire al Ministero dalla Ditta interessata, nel confermare il parere favorevole già espresso, si è provveduto a precisare che il parere stesso si riferisce in particolare ai fini della concessione della cennata garanzia richiesta all'ECA e della trasferibilità delle rendite dei capitali stranieri, compresi i macchinari, investiti in Italia, ai sensi ed agli effetti del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, dianzi ricordato.

Avendo la Società richiedente fatto riserva di presentare richieste di dettaglio per quanto concerne la importazione dei macchinari e delle attrezzature, è stato comunicato allo stesso Comitato IMI-ERP che le modalità per l'eventuale accoglimento di tali richieste saranno fissate, di volta in volta, di intesa con le altre amministrazioni interessate e che, comunque, l'accoglimento stesso resta subordinato alla condizione della effettiva realizzazione del piano predisposto, nel senso che nel termine massimo di due anni si pervenga alla totale fabbricazione in Italia degli articoli, che la Società si propone di produrre, attraverso un ciclo completo di lavorazione.

Una volta che il Comitato IMI-ERP avrà espresso il proprio parere e che l'ECA avrà adottato le proprie determinazioni, spetterà alla Ditta richiedente di far pervenire alle Amministrazioni interessate le singole domande per l'attuazione della iniziativa.

Il Ministro  
TOGNI.

ROMANO ANTONIO (DI ROCCO, LAZZARO, CARISTIA, SANMARTINO). — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave disservizio ferroviario che da qualche tempo si verifica in Sicilia col conseguente grave danno dei viaggiatori dell'interno dell'Isola diretti in continente.

Da tempo il diretto 926, pur giungendo a Catania con poco ritardo, non trova più la coincidenza col diretto 86. In conseguenza di ciò i viaggiatori delle provincie di Agrigento, Caltanissetta ed Enna sono costretti ad attendere il direttissimo 88 proveniente da Siracusa. Ben si potrebbe rimediare anticipando la partenza del diretto 926 in modo da assicurare la coincidenza a Catania col diretto 86 (1569).

RISPOSTA. — La lamentata perdita di coincidenza a Catania fra i treni 926 da Palermo ed 86 per il continente si è verificata in genere pochissime volte al mese e per cause puramente eccezionali; maggior frequenza ha avuto l'inconveniente solo nella seconda quindicina di dicembre scorso anno in conseguenza del più gravoso servizio svolto dal treno 926 in occasione delle feste natalizie.

Si è ad ogni modo provveduto a dare disposizioni perchè venga curata maggiormente la marcia del treno in questione per evitargli ogni causa di ritardo.

Per quanto riguarda il proposto anticipo della partenza del treno medesimo da Palermo, si fa presente che esso, nella modifica dell'orario invernale venne anticipato, appunto per migliorare la coincidenza con l'86 a Catania.

Un suo ulteriore anticipo non è ora possibile, a prescindere dalle coincidenze a Roccapalumba e Caltanissetta X., per non stringere eccessivamente la coincidenza a Palermo col piroscafo in arrivo da Napoli alle ore nove, dato che l'intervallo di quarantacinque minuti ora esistente fra l'arrivo del piroscafo e la partenza del comteso 926 è appena sufficiente per i viaggiatori e in particolare per le operazioni postali.

Si assicura comunque che il desiderio espresso dagli onorevoli interroganti sarà tenuto nella massima evidenza nello studio del nuovo orario generale dei treni viaggiatori che andrà in vigore dal 20 maggio 1951, con il quale si studierà la possibilità di aumentare l'intervallo a

Catania tra i due treni in questione per meglio assicurarne la coincidenza ed il proseguimento della carrozza in servizio diretto.

*Il Ministro*  
D'ARAGONA.

SAMEK LODOVICI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*, per sapere se gli costi e quali provvedimenti intenda prendere, pel diffuso e giustificato e crescente malcontento originato dal cronico disservizio — relativo all'angustia dell'atrio pel pubblico, alla ricezione e spedizione dei telegrammi, al recapito della posta, al pagamento delle pensioni — dell'ufficio postale di Abbiategrasso, dove le cinque supplenti oberate di lavoro e i pochi portalettere non possono assolutamente sopperire alle tanto accresciute necessità di una popolazione urbana di venti mila ed extraurbana di nove mila abitanti, moltissimi sparsi in centinaia di casine, che non ricevono la posta a domicilio (1571).

RISPOSTA. — In proposito le comunico:

a) per quanto riguarda l'insufficienza dei locali già da tempo segnalata da funzionari del mio servizio ispettivo, il sindaco di Abbiategrasso, con lettera del 9 marzo 1950, aveva manifestato l'intenzione di costruire un apposito edificio per sistemarvi decorosamente la ricevitoria; di conseguenza la mia Amministrazione era in attesa della realizzazione di tale progetto.

Senonchè il Comune ha fatto presente che detto progetto ha dovuto essere rinviato per ragioni di bilancio, e che non ne è prevedibile, neanche approssimativamente, l'epoca di realizzazione.

Ho pertanto disposto ulteriori accertamenti per la ricerca di una diversa soluzione — da questi è risultato che, non essendovi in paese altri locali idonei disponibili, la titolare dell'ufficio sarebbe disposta a prendere in affitto un locale di proprietà privata che si renderà prossimamente disponibile e che, essendo contiguo a quelli attualmente occupati, consentirebbe una diversa e più ragionevole sistemazione dei servizi mediante alcuni lavori di adattamento.

La proposta sarà esaminata dall'Amministrazione con la massima comprensione salvo ad esaminare in un secondo tempo, se si otterranno i necessari stanziamenti di fondi, la possibilità di costruire un apposito edificio col concorso del Comune.

b) per quanto riguarda l'assegno dei supplenti e dei portalettere ho disposto che siano compiuti al più presto i necessari accertamenti per stabilire l'effettivo fabbisogno di queste categorie di personale in relazione al numero delle operazioni che attualmente grava sull'ufficio.

*Il Ministro*  
SPATARO.

SANTONASTASO. — *Al Ministro della pubblica istruzione*. — Per sapere se crede di estendere al concorso magistrale B 6 del 1947 il beneficio del totale esaurimento della graduatoria degli idonei. Fa rilevare che a tutti i concorsi speciali fu concesso tale beneficio, restando escluso il solo concorso B 6, che fu il solo per cui si richiese la prova di esame. Fa rilevare ancora che una modifica al bando di concorso fu apportata dalla proposta dell'onorevole D'Ambrosio, emendata dallo stesso proponente, in virtù della quale furono messi nei ruoli soltanto quegli idonei che nelle prove di esame riportarono la media di sette decimi e restarono fuori soltanto 1600 idonei meno fortunati, ciò che rappresenta una patente violazione dello spirito e della lettera del bando di concorso. L'esaurimento della graduatoria degli idonei eliminerebbe l'evidente sperequazione e riparerebbe la rilevata violazione della legge (1525).

RISPOSTA. — Nei concorsi magistrali indetti con O.M. 8723/50 dell'8 luglio 1947 ed in quello bandito con ordinanza 2720/57 del 12 agosto 1950 l'idoneità è rappresentata dal raggiungimento di una votazione di almeno 105, su 175, che corrisponde ai 6/10 della votazione massima complessiva tra esami scritti, orali e titoli.

È noto che la idoneità non conferisce alcun diritto alla nomina; tale diritto rimane limitata ai soli vincitori, cioè a quelli che hanno raggiunto una votazione tale da rientrare nel numero dei posti messi a concorso.

Perciò gli idonei del concorso B 6 non avevano, per il solo fatto della idoneità, alcun diritto all'assunzione in ruolo ad esaurimento.

Ma, in considerazione dell'epoca in cui questo concorso ordinario e generale si svolse, e della contemporaneità con i concorsi riservati e speciali, che per legge fruivano del beneficio delle graduatorie ad esaurimento a favore degli idonei, il Ministero aderì parzialmente ad una proposta di legge di iniziativa parlamentare per l'estensione del beneficio agli idonei del concorso in questione, ma limitatamente a coloro che si trovassero in determinate condizioni e più precisamente che, possedendo il punteggio minimo di idoneità in 105 su 175, avessero riportato una media di almeno 7/10 nelle prove di esame.

Il provvedimento fu concretato nella legge 9 maggio 1950, n. 281.

In sostanza il Parlamento, con questa legge, volle concedere un particolare beneficio non a tutti gli idonei del concorso, che potrebbero essere risultati tali anche soltanto in forza del possesso di un certo numero di titoli valutabili, ma a quelli che avessero già dato concreta prova di capacità e di cultura, così da renderli meritevoli di entrare nei ruoli ordinari del corpo insegnante.

Essendo così la legge formulata, è ovvio che gli altri idonei non possono vantare alcun diritto e, se vorranno entrare a far parte dei ruoli magistrali ordinari, dovranno sottoporsi all'onere delle prove di un nuovo concorso, come avviene normalmente per tutti gli idonei non vincitori di precedenti concorsi.

Da quanto sopra si evince che non esiste alcuna patente violazione dello spirito e della lettera del bando di concorso, poichè questo aveva dichiarato il B 6 concorso ordinario e generale e lo aveva sottoposto, quindi, a tutte le norme che regolano tali tipi di concorsi.

Quella della legge 9 maggio 1950, n. 281 è stata quindi soltanto una benevola concessione del Parlamento ai più meritevoli, ma non ha riferimento ad alcun diritto nascente dal bando di concorso.

Così pure non esiste violazione di legge, poichè la prefata legge 9 maggio 1950, n. 281, è ben chiara ed esplicita e l'Amministrazione l'ha applicata nella sua integrità.

Il Ministro  
GONELLA.

SPALLINO (PERINI). — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali disposizioni siano state prese per stroncare la speculazione che si sta verificando, in base al fatto che le Banche italiane autorizzate sono obbligate a cedere a tutti i residenti in Italia, per una volta all'anno, l'importo di franchi svizzeri 800 in dipendenza, pare, del nuovo accordo commerciale italo-svizzero; cessione che si tramuta in autentico danno per il nostro Paese che si vede privato di valuta pregiata, dato l'enorme numero di richiedenti, ed in un illecito profitto di cessionari, i quali, nella maggior parte dei casi, dopo aver ottenuto il pagamento in Svizzera dello *chèque* rilasciato dalle Banche italiane, vendono a cambio nero i biglietti di banca, realizzando un utile di speculazione di oltre lire 20 mila, essendo la cessione della valuta fatta al cambio ufficiale di 143, mentre il cambio, così detto nero, normalmente, è di 178 (1562).

RISPOSTA. — In sede OECE è stato recentemente convenuto tra le nazioni aderenti all'Unione europea dei pagamenti che ciascun Paese avrebbe assegnato ai propri turisti diretti verso l'altro partecipante un ammontare uniforme di valuta estera, corrispondente, per la parte italiana, ad un controvalore di Lit. 130 mila, al massimo, per persona e per anno.

La proposta, a suo tempo, fu da noi caldeggiata in quanto la misura da adottarsi tornava a notevole vantaggio del nostro turismo attivo, ostacolato altrimenti dalla deficienza di assegnazioni di valuta da parte di alcune nazioni europee.

L'Ufficio italiano dei cambi, in conformità, impartì le opportune disposizioni alle banche in ordine all'assegnazione della valuta per il controvalore delle suddette Lit. 130.000.

Trattasi pertanto non di assegnazione di valuta pregiata (nel caso in questione franchi svizzeri 800) bensì di autorizzazione ad ottenere l'accredito della valuta tramite il *clearing* attualmente vigente, come è noto, tra tutti i Paesi aderenti all'E.P.U.

Su recente segnalazione della nostra rappresentanza diplomatica a Berna ed in base ad accertamenti effettuati dall'Ufficio italiano dei cambi, è risultato che sedicenti turisti italiani, dopo aver ottenuto dalle Banche italiane la prescritta assegnazione dei franchi svizzeri 800 suddetti in titoli turistici, si recavano in Sviz-

zera muniti di regolare passaporto, convertendo ivi la somma in banconote elvetiche e reintroducendo successivamente la valuta in Italia senza effettuare la prescritta denuncia agli Uffici di frontiera. Gli interessati realizzavano quindi le banconote svizzere presso di noi, mediante transazioni illecite, beneficiando dello scarto esistente nei confronti del cambio ufficiale di essa valuta.

Al fine di ovviare a detti abusi, l'Ufficio italiano dei cambi, in data 27 gennaio corrente anno, ha impartito immediate istruzioni alle Banche affinché prendessero opportune intese con le corrispondenti estere in modo che la liquidazione ai viaggiatori dei benefici emessi in loro favore avvenisse frazionatamente come segue:

1) per il controvalore di Lit. 15.000 all'arrivo del viaggiatore;

2) per il controvalore di Lit. 30.000 dopo che siano trascorsi tre giorni dall'arrivo;

3) per il controvalore di Lit. 30.000 dopo che siano trascorsi sette giorni dall'arrivo;

4) per il residuo dopo che siano trascorsi undici giorni dall'arrivo.

È stato altresì assicurato dalle Autorità svizzere che l'applicazione delle suddette norme sarebbe stata strettamente curata da parte delle loro banche.

*Il Ministro*  
LOMBARDO.

TAMBURRANO (LANZETTA, ALLEGATO, ROLFI). — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritiene necessario richiamare l'attenzione degli organi periferici del suo Ministero perchè nei capitolati di appalto sia inserita una clausola che determini il numero minimo dei lavoratori da occupare, nonchè una clausola che faccia obbligo alle imprese di osservare i contratti collettivi di lavoro e le leggi sociali vigenti, sotto pena di sanzioni, fino alla sospensione dalle gare (1509).

RISPOSTA. — In quanto all'inserzione nel capitolato speciale di appalto della clausola che de-

termini il numero minimo dei lavoratori da occupare nell'esecuzione delle opere, questo Ministero è d'avviso che essa non sia nè opportuna nè necessaria, ma che convenga lasciare alla impresa la valutazione, in base agli elementi tecnici ed organizzativi di cui dispone, del fabbisogno di mano d'opera, salva pur sempre la osservanza delle norme che prescrivono le percentuali di assunzione di invalidi, reduci, ecc.

Infatti, il Ministero dei lavori pubblici, per quanto riguarda l'efficienza numerica della mano d'opera in rapporto all'entità e alle esigenze dei lavori, è validamente garantito dalle clausole contrattuali concernenti il periodo di tempo entro il quale i lavori devono essere ultimati e in particolare modo dalla penale prevista per ogni giornata di ritardo.

Circa la seconda clausola proposta dagli onorevoli interroganti, che faccia cioè obbligo alle imprese di osservare i contratti collettivi di lavoro e le speciali leggi vigenti, sotto pena di sanzioni fino alla sospensione dalle gare, si ritiene opportuno avvertire che la questione forma attualmente oggetto di studio da parte di questo Ministero e di quello del lavoro e della previdenza sociale.

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

TIGNINO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere le ragioni che hanno impedito, dopo la fine della guerra, la ripresa dei lavori per la costruzione di una centrale di compressione del metano in contrada Gioitto nel comune di Troina, provincia di Enna, mandando in rovina il prezioso materiale ancora esistente in cantiere e pregiudicando la valorizzazione delle risorse naturali di quella zona, dove, alla profondità di poche centinaia di metri, è stata rivelata l'esistenza di un vasto bacino metanifero e tracce non trascurabili di petrolio.

La ripresa dei lavori per completare un'opera già iniziata, e per la quale sono stati impiegati capitali, non solo assicurerebbe lavoro continuativo alle maestranze locali disoccupate, ma garantirebbe la fornitura del gas, con modicità di prezzo, ai grossi centri di consumo in Si-

cialia ed allevierebbe notevolmente l'onere del carbone di importazione (1443).

RISPOSTA. — In località Gioitto del comune di Troina (Enna), durante il periodo 1939-43, l'A.G.I.P., incaricata di effettuare ricerche petrolifere per conto ed a spese dello Stato, svolse una intensa attività di ricerca per idrocarburi.

Vennero perforati, a partire dal 1940, otto pozzi, il più profondo dei quali raggiunse la profondità di metri 840, attraversando terreni del flysch eocenico.

Cinque pozzi rivelarono una modesta produzione di gas naturale dell'ordine medio di 350 metri cubi giornalieri per pozzo in fase iniziale di produzione.

Oltre al gas si ebbero tracce insignificanti di petrolio.

La penuria di carburanti durante la guerra spinse l'A.G.I.P. malgrado i troppo modesti risultati conseguiti nella ricerca, a porre in sfruttamento i pozzi suddetti.

Data la notevole altitudine della zona produttiva (900 m.s.m.) e l'assenza di ogni agglomerato urbano vicino, l'A.G.I.P. costruì nel 1943 una condotta di circa sei chilometri di lunghezza e del diametro di due pollici, per collegare il cantiere con la località Casa Ferraro, sulla rotabile che da Troina conduce ad Atrano. A tale opera fanno capo la stazione di spinta di Gioitto, dotata di un compressore azionato da motore a metano, e la stazione di compressione di Casa Ferraro per l'imbombolamento del gas, azionata pur essa da motore a metano.

Le produzioni di gas naturale a Gioitto, gradualmente crescenti dal 1940 al 1942, hanno raggiunto un massimo di 653 mila metri cubi nel 1943. per declinare successivamente.

È tuttavia da osservare che, per la difficoltà di smercio del prodotto, gran parte delle produzioni suddette sono andate perdute.

Le vicende belliche indussero, come è noto, l'A.G.I.P. ad abbandonare gradatamente l'attività estrattiva nelle altre regioni italiane, per accentrarla in Val Padana.

Successivamente, a seguito dei noti sviluppi produttivi avutisi in quest'ultima regione, la A.G.I.P. non si è trovata in condizioni di riprendere una qualsiasi attività nè in Sicilia nè altrove nel centro-sud.

L'A.G.I.P. è tuttora titolare del permesso di ricerca in località Gioitto ed è evidente che qualora essa venisse meno all'interesse manifestato in occasione della recente proroga di tale permesso, per ulteriori ricerche e sviluppo nel campo suddetto, la Regione, nel cui potere risiede ogni facoltà mineraria, potrà esaminare la opportunità o meno di affidare ad altra impresa, desiderosa e capace di farlo, simile programma.

È, certo, augurabile che nuove ricerche più impegnative possano conseguire migliori risultati. Tuttavia, allo stato delle cose, non si può affermare che a Gioitto ci si trovi in presenza di un giacimento scoperto di importanza veramente industriale, non potendosi infatti considerare tali le basse produzioni medie giornaliere ottenute per pozzo produttivo.

Conseguenza della estrema modestia di tali produzioni sono naturalmente gli alti costi, avuto riguardo anche al carattere impervio della zona ed alla sua altitudine.

Non sembra, pertanto, che allo stato attuale vi siano sufficienti ragioni per potere supporre che quel giacimento possa fornire « a modicità di prezzo » il gas ai grossi centri di consumo della Sicilia, come ritiene la S. V. Onorevole.

Il Ministro  
TOGNI.

TIGNINO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere quale sorte abbia avuto la pratica iniziata fin dal 1944, presso l'Ufficio del Genio civile di Caltanissetta, dalle sorelle signorine Roma ed Anna Gaetana Minardi fu Emanuele, relativa a risarcimento di danni constatati da apposita perizia tecnica e derivanti dal lancio (12 maggio 1943) di spezzoni nemici sulla casa di loro proprietà in Gela, Via Navarra, n. 74.

Si prega di considerare che sono passati sette anni senza che le interessate abbiano potuto ottenere nulla (1528).

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno, a maggiore precisazione di fatti e circostanze, mettere a punto la questione sollevata dall'onorevole interrogante. Il 26 maggio del 1943 da una formazione aerea nemica che sorvolava Gela ven-

nero lanciati alcuni bidoni vuoti di benzina uno dei quali colpiva il prospetto esterno del fabbricato in Via Navarra, n. 74, di proprietà delle sorelle Minardi, demolendo gli sporti di marmo e relative ringhiere di due balconi corrispondenti verticalmente, ed arrecando altri danni al soffitto di modesta entità. In quell'occasione il funzionario del detto Ufficio che trovavasi sul posto dispose, in conformità delle disposizioni della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, allora vigente, l'inizio dei lavori di riparazione dandone incarico all'impresa Turco Mario, la quale di fatto vi provvide nella massima parte essendo rimasti non rimessi, verosimilmente a causa del sopraggiunto stato di emergenza, gli sporti e le ringhiere in ferro dei balconi, al cui ripristino provvide la ditta interessata con mezzi propri.

Bloccate con l'intervenuto stato di emergenza tutte le iniziative relative alla riparazione dei danni bellici nelle forme previste dalla legge predetta, la pratica Minardi venne a chiudersi automaticamente e la ditta medesima non avrebbe potuto beneficiare per i lavori da essa eseguiti, e per quei pochissimi che restavano da eseguire, del contributo dello Stato fissato dalle successive disposizioni di legge in materia.

Solo con istanza del 14 dicembre 1948, pervenuta al predetto ufficio il 7 gennaio 1949 e protocollata al n. 242, la ditta, svegliandosi dal lungo letargo, richiese il contributo dello Stato ed esibì apposita perizia di spesa, dando così solo in tale data, e non già nel 1944, come afferma l'onorevole interrogante, inizio ad una nuova pratica.

Venuta a turno l'istruttoria dell'istanza, il funzionario che già nel 1943 si era occupato del ripristino dei danni anzidetti, rilevò che la pratica esibita, ammontante a lire 500.000, limite massimo di spesa ammissibile a contributo, prevedeva una massa di lavori mirante a rimettere a nuovo l'edificio, per nulla dipendenti nè dal lancio del bidone nè da altra causa bellica, in quanto nella Via Navarra non sono caduti spezzoni, contrariamente a quanto afferma l'onorevole interrogante.

In conseguenza l'istruttoria subì qualche sosta dovendosi reperire la vecchia pratica del 1943 relativa ai danni subiti dall'edificio ed accertati da questo Ministero, e dalla quale si sarebbero tratti tutti gli elementi per una ponderata disamina della perizia anzidetta. Repe-

rita di recente tale pratica, è emerso quanto è stato premesso e cioè: che la maggior parte dei danni furono riparati dal Genio civile nel 1943, che la ditta ha rimesso con mezzi propri gli sporti e le ringhiere dei balconi, e che i residui danni da rimettere sono ora, come lo erano nel 1943, di modesta entità e tali che non giustificano la massa di lavori prospettata dalla ditta, i quali lavori, avendo quasi tutti carattere di risanamento della vetustà dell'edificio, vanno limitati soltanto a quelli non eseguiti a suo tempo e dipendenti da causa bellica.

Si assicura comunque l'onorevole interrogante che, nei limiti ed alle condizioni soprariportate, l'istanza di contributo della ditta Sorelle Minardi è stata ripresa in esame e sarà definita in base alle direttive sopra espresse.

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

TISSI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per fargli presente il grave disagio al quale sono soggetti i sinistrati da investimenti dovuti ad automezzi alleati, costretti da tempo ad attendere inutilmente il risarcimento dei danni subiti.

E poichè risulta che per tali liquidazioni si ritiene necessario stabilire speciali norme ad integrazione del decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, l'interrogante chiede che tali disposizioni siano sollecitamente emanate e siano tali da sveltire l'abituale lentezza burocratica (1550).

RISPOSTA. — Con legge 9 gennaio 1951 n. 10, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18, del 23 gennaio 1951 è stato provveduto ad emanare le nuove disposizioni in materia di liquidazioni di indennizzi per requisizioni e danni alleati con lo scopo di snellire la procedura vigente in materia.

In conseguenza sarà possibile, dopo l'entrata in vigore della legge — 7 febbraio 1951 — provvedere alle liquidazioni di che trattasi le quali, però, sono sempre subordinate alla istruttoria tendente ad accertare l'esistenza del danno e la responsabilità dolosa o colposa delle Forze armate alleate.

*Il Sottosegretario di Stato*  
AVANZINI.

ZELIOLI (TARTUFOLI, SPALLINO, RICCI FEDERICO, BUIZZA, PEZZINI, GENCO, SCHIAVONE, PASQUINI, CEMMI, CIASCA, FOCACCIA, MAGLIANO, CARBONI e SALVI). — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso che per attenuare il gravissimo disagio economico e la manifesta sperequazione che si sarebbero verificati nei confronti di quei contribuenti che in breve periodo di tempo sarebbero stati passibili di ben quattro imposte sul patrimonio (imposta straordinaria proporzionale; imposta straordinaria progressiva; imposta sul valore globale dell'asse ereditario; imposta di successione) l'articolo 12 della legge 10 novembre 1949, n. 805, dispose che l'intera imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, tanto per la parte già pagata, che per quella ancora da pagare, assorbisse una concorrente quantità di imposta sul valore globale dell'asse ereditario, limitando peraltro il beneficio alle successioni apertesi entro il 31 dicembre 1949; che le finalità di tale norma sono state in gran parte frustrate dal ritardo negli accertamenti dell'imposta straordinaria sul patrimonio in conseguenza del quale il cumulo delle varie imposte si verifica, più che nel 1949, nel 1950 e nel 1951; che d'altronde la norma stessa viene a creare una gravissima quanto ingiustificata disparità di trattamento tra successioni apertesi anche a distanza di un sol giorno; che sarebbe pertanto conforme ai principi di giustizia e di equità e più rispondente alla giusta direttiva accolta nel disegno di legge sulla perequazione tributaria, di attuare il carico tributario conseguente al cumulo di imposte arretrate, prorogare il termine suddetto, limitando nel contempo in misura progressivamente decrescente il beneficio dell'assorbimento: chiedono se non ritenga opportuno predisporre, un provvedimento legislativo che conceda l'assorbimento dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario nell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio anche alle successioni apertesi posteriormente al 31 dicembre 1949 limitatamente, peraltro, ad un ammontare pari a quello delle rate dell'imposta progressiva sul patrimonio non ancora scadute e liquidate al momento dell'apertura della successione (1444).

RISPOSTA. — Lo scrivente ha già risposto, in data 1° novembre 1950, ad una interroga-

zione dei senatori Zelioli e De Bosio (1376), nella quale si chiedeva di prorogare il termine del 31 dicembre 1949 stabilito dall'articolo 74 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, ed ha in tale occasione esposto i motivi che, a suo vedere, rendono inopportuno un provvedimento del genere.

Con l'interrogazione, cui la presente si riferisce, i senatori Zelioli, Tartufoli, Ricci Federico ed altri dopo aver sostenuto che le finalità della norma suddetta sarebbero state frustrate dal ritardo col quale vengono eseguiti gli accertamenti dell'imposta straordinaria sul patrimonio, per cui il cumulo delle due imposte si verificerebbe tuttora, e premesso inoltre che la legge creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra le successioni apertesi prima del 31 dicembre 1949 e quelle apertesi dopo tale data, prospettano l'opportunità di predisporre uno schema di provvedimento legislativo che, in luogo di prorogare *sic et simpliciter* il termine di cui sopra — come precedentemente proposto — conceda l'assorbimento dell'imposta globale sull'asse ereditario anche alle successioni apertesi dopo il 31 dicembre 1949, limitandolo però ad una somma pari all'ammontare delle rate dell'imposta progressiva sul patrimonio ancora non scadute al momento della successione.

In merito a quest'ultima proposta si osserva:

1) Non sembra che le finalità della norma di cui al citato articolo 74 siano state in gran parte frustrate dal ritardo degli accertamenti agli effetti dell'imposta straordinaria sul patrimonio. Giova ricordare a questo proposito che il principio dell'assorbimento, applicato dalla su menzionata disposizione, se pure trovò parzialmente la sua giustificazione in motivi pratici relativi al pagamento delle due imposte, si fonda in realtà su un'altra e ben diversa considerazione di politica economica e fiscale: quella cioè di impedire che entro breve periodo di tempo un duplice diritto di imposizione sorgesse, a favore dello Stato e sul medesimo patrimonio, per effetto di due tributi diversi. In altre parole scopo della norma non fu, in prima linea quello di distanziare le date di pagamento, ma quello di distanziare i termini entro i quali, sul medesimo complesso di beni, possono sorgere due distinte obbligazioni di imposta.

E ciò al fine di evitare che il simultaneo aggravio potesse compromettere l'esistenza stessa dei patrimoni colpiti o eccessivamente ridurne le proporzioni, e di permettere che tra l'una e l'altra imposizione decorresse in ogni caso un congruo periodo di riassetamento.

Che il primo dei due fini enunciati sia — nonostante la sua innegabile importanza pratica — soltanto una conseguenza del secondo è dimostrato anche dal fatto che, mentre è facile precisare il momento del sorgere di una obbligazione di imposta, (che è, secondo la prevalente dottrina, quello in cui vengono a riunirsi in una determinata fattispecie i presupposti da cui la legge fa dipendere l'applicazione del tributo, prescindendosi non solo dalla liquidazione e dal pagamento ma anche dall'esistenza di un accertamento a carico del singolo contribuente) non altrettanto facile è fissare i termini entro cui ne viene eseguito il pagamento. Eppertanto il legislatore non poteva fissare un generale limite di tempo alla prevista concessione se non tenendo conto della data certa di cui disponeva, cioè quella del 28 marzo 1947, data alla quale l'imposta sul patrimonio faceva riferimento. Questo criterio, che emerge chiaramente dal testo governativo a suo tempo presentato alle Camere — il quale stabiliva che la deduzione per assorbimento operasse entro i tre anni successivi al 27 maggio 1947 — fu in seguito integrato, ma non sostituito, da altre considerazioni attinenti alla facilitazione del pagamento, nel senso che si volle prorogare il periodo di validità del beneficio in modo da farne coincidere il termine con la data di scadenza del periodo normale di pagamento dell'imposta patrimoniale.

D'altra parte, all'epoca della discussione parlamentare dell'attuale testo unico sull'imposta patrimoniale, l'andamento degli accertamenti definitivi di questo tributo era ben noto alle Camere, tant'è vero che se ne fa cenno nelle relazioni presentate alle due Assemblee dalle rispettive Commissioni per le finanze e il tesoro. Ciò non soltanto vale ad escludere l'opportunità di riesaminare una situazione già a conoscenza degli organi legislativi in sede di approvazione dell'articolo 74 del testo unico citato e di fissazione del termine del 31 dicembre 1949,

ma è una conferma di quanto più sopra enunciato, che le Camere, nel contemperare i principi seguiti dall'Amministrazione, con le esigenze empiriche del pagamento dei tributi non vollero giungere alle estreme conseguenze di sostituire queste ultime ai primi e di modificare quindi sostanzialmente le originarie finalità del provvedimento.

2) Se a quanto già esposto si aggiunga che, ad agevolare il pagamento dei tributi sono concesse dilazioni, che, per l'imposta patrimoniale, possono giungere fino al 1955 (articolo 52 del decreto presidenziale 9 maggio 1950, n. 203) e, per quella sul valore globale dell'asse ereditario fino a sei anni dalla scadenza del termine normale per il pagamento dell'imposta principale e di uguale periodo dalla definizione del procedimento di valutazione per quella complementare (articolo 65 regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3270) — ancor più convincenti appaiono i motivi che inducono questo Ministero ad opporsi a qualsiasi ritocco della vigente legislazione, allo scopo — già assicurato dai provvedimenti su menzionati — di rendere più facilmente sopportabile il carico tributario. A scartare una soluzione siffatta vale inoltre la ovvia considerazione che, ove essa venisse accolta, si creerebbe, per tutto il periodo di liquidazione dell'imposta patrimoniale, una esenzione, totale o parziale, dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario; il che mentre sarebbe in netto contrasto con i principi restrittivi adottati nel testo unico, non gioverebbe nemmeno ad eliminare del tutto le sperequazioni lamentate dagli onorevoli proponenti.

3) Quanto alla sperequazione fra il trattamento delle successioni apertesesi entro il 31 dicembre 1949 e quelle apertesesi in seguito, va osservato che simili disparità si hanno ogni qualvolta la legge necessariamente pone, per il godimento di determinati benefici, un limite di tempo. Nel caso in esame poi la fissazione del termine del 31 dicembre 1949 (che dista di due anni e nove mesi circa dalla data di riferimento dell'imposta patrimoniale) è ragionevole e congrua anche agli effetti del riassetamento dei patrimoni, di cui si è parlato più innanzi, in quanto, anche in mancanza dell'accertamento

1948-51 - DLXXXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

23 FEBBRAIO 1951

e del conseguente pagamento dell'imposta, il contribuente, già a conoscenza dell'onere gravante sui propri beni fin dal giorno del sorgere dell'obbligazione tributaria, ha tutto il tempo di prepararsi all'adempimento dei relativi doveri fiscali e di approntare i mezzi a ciò necessari, prendendo nei riguardi del suo patrimonio le disposizioni da lui giudicate più opportune.

D'altra parte, ad ovviare ad eventuali inconvenienti soccorrono le sopra accennate norme agevolative in materia di pagamento.

Concludendo, lo scrivente ritiene che la richiesta degli onorevoli proponenti non possa essere adottata, neppure con le limitazioni che in essa risultano apportate rispetto a quella che formò oggetto della precedente interrogazione in data 10 ottobre 1950, n. 1376.

*Il Ministro*  
VANONI.

---

Dott. CARLO DE ALBERTI  
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti